



Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti

massimario 2011

a cura di Elio Donno



Ordine dei Giornalisti
decisioni, documenti
e giurisprudenza dal 1996



CENTRO di
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, duplicata o in alcun modo riprodotta, trasmessa o archiviata in nessuna forma, compresi i supporti informatici, multimediali o meccanici, senza la preventiva autorizzazione del Centro di Documentazione Giornalistica, proprietario dei diritti.

Le pene previste per i trasgressori dalla vigente normativa sul diritto d'autore sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 2.582 a Euro 15.493.



CENTRO *di*
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA

Piazza di Pietra, 26
00186 Roma
tel. 066791496
fax 066797492
www.cdgweb.it
info@cdgweb.it

Il Massimario

è stato curato da Elio Donno
(consigliere nazionale dell'Ordine),
Mario Gallucci, Raffaella Giannelli
e Alessandra Torchia
(ufficio ricorsi),
col coordinamento
di Ennio Bartolotta

SOMMARIO

■ Prefazione di Enzo Iacopino	pag. 7
■ Introduzione di Elio Donno	pag. 9
■ Indice	pag. 11
■ 1. Tenuta Albo	
1-1 Registro praticanti	pag. 43
1-2 Elenco professionisti	pag. 57
1-3 Elenco pubblicisti	pag. 58
1-4 Elenco speciale	pag. 79
■ 2. Deontologia	pag. 85
■ 3. Ricorsi elettorali	pag. 113
■ 4. Contenzioso generale - Vizi procedurali	pag. 117
■ 5. Decisioni richiamate nelle massime	pag. 133
■ 6. Appendice (contenuta nel cd-rom)	pag. 167
1 - Massimari dal 2005 al 2011	
2 - Giurisprudenza	
3 - Provvedimenti del Garante	
4 - Decisioni e documenti	

PREFAZIONE

Questo Massimario, frutto del prezioso lavoro di coordinamento di Elio Donno, è anche una risposta a quanti si chiedono che cosa faccia il Consiglio nazionale dell'Ordine per far valere i principi deontologici che regolano il nostro mestiere.

C'è il riferimento a sanzioni, inflitte per violazioni a volte gravi, a volte più lievi. Tutte, però, segnano una sconfitta dell'Ordine. Un'affermazione forte, ne sono consapevole, ma non riesco a vivere in maniera diversa la necessità di punire un collega per un comportamento non corretto.

Il nostro non è mestiere come altri. Ce lo diciamo spesso, soprattutto quando rivendichiamo diritti (che a mio avviso non abbiamo) con toni a tratti eccessivi. Ma capita che si perdano di vista i doveri, quelli elementari che dovremmo avere sempre ben presenti: rigoroso rispetto per la verità e per le persone, tutte, tanto per cominciare.

Quando un collega si rende responsabile di un comportamento non corretto significa anche che l'Ordine non ha saputo trasmettere, in maniera adeguata, proprio il richiamo a questi doveri. Non è colpa lieve, perché in genere non viene compromessa la credibilità della categoria (e già questa non è piccola cosa) ma viene commessa una violenza che può riguardare singoli o comunità.

Dobbiamo avere il coraggio civile di ammettere che questo avviene. Sarebbe già grave se si trattasse di episodi, ma purtroppo i casi non sono pochi.

Il Consiglio Nazionale non può, tuttavia, esercitare direttamente il potere disciplinare. Esso è, infatti, giudice di secondo grado e interviene solo quando contro la decisione di un Consiglio Regionale - competente per territorio - viene fatto ricorso dall'interessato o dal Procuratore generale. Negli altri casi il Cnog nulla può fare.

Non credo che i giornalisti possano essere orgogliosi di come è stato affrontato il caso Sarah Scazzi. O quello di Yara Gambirasio. O quello di Melania Rea. Il rispetto per le persone, morte o vive, è stato insopportabilmente sacrificato sull'altare dell'*audience* o di un guardonismo che ha trovato la documentazione plastica nel turismo sul luogo dell'orrore. Ma nonostante le circa 400 segnalazioni della competente autorità, non sono state assunte, a livello regionale, sanzioni di sorta.

È una responsabilità che avverto nella mia coscienza e per la quale, seppure formalmente incolpevole, colgo questa occasione per scusarmi per errori e omissioni.

Enzo Iacopino

INTRODUZIONE

Grazie alla fiducia del Presidente Iacopino, dell'Esecutivo e del Consiglio Nazionale, ho il piacere di consegnare agli operatori del settore ed a quanti, a vario titolo, si occupano di informazione giornalistica, la sintesi del lavoro svolto dal massimo organismo di autodisciplina della categoria nel 2011.

Con la pubblicazione del nuovo Massimario, oltre ad adempiere ad un obbligo di legge (Dpr n. 115/1965), si documenta l'intenso lavoro svolto dalla Commissione Ricorsi, con compiti istruttori e consultivi sui vari ricorsi, e dal Consiglio Nazionale, con atti decisionali, per quanto riguarda la tenuta dell'Albo, la deontologia, il contenzioso generale, i vizi procedurali ed i ricorsi elettorali.

Si tratta della sintesi di un lavoro approfondito e scrupoloso svolto nell'esame dei singoli casi, col quale il Consiglio Nazionale, a fronte di una legge del 1963, in alcune parti superata dall'evoluzione dei tempi e dalle modifiche intervenute nella professione, ha dato puntuali ed equilibrate interpretazioni evolutive di norme non più attuali e, soprattutto in materia deontologica, ha riaffermato principi fondamentali a cui deve uniformarsi l'attività di ogni singolo iscritto, sanciti nell'art.2 della legge professionale.

Il Massimario 2011, che segue quelli pubblicati dal 2005 è, quindi, un'opera documentale, ma, attraverso l'esame delle decisioni assunte dal Consiglio Nazionale, può anche essere uno strumento di riflessione sui problemi, i diritti ed i doveri della grande famiglia del giornalismo italiano.

Elio Donno

1. Tenuta Albo**■ 1-1 REGISTRO PRATICANTI****■ 1-1-1 Registro Praticanti - Massime 2011**

- 1-1-1-1 Redazione di testi e praticantato pag. 43
- C.N. 30 marzo 2011 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso Alessandro Chiappetta avverso delibera Ordine Campania 11.02.2010*
CONFORME
 - C.N. 22 settembre 2011 n. 50 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Agata Maria Costanzo avverso delibera Ordine Lazio 04.10.2010*
- 1-1-1-2 Praticantato in una struttura che fa informazione pag. 43
- C.N. 30 marzo 2011 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Lucio Filipponio avverso delibera Ordine Lazio 20.11.2009*
CONFORME
 - C.N. 22-09-2011 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Alessio Moriggi avverso delibera Ordine Lazio 08.07.2010*
- 1-1-1-3 Struttura redazionale e retribuzione non adeguate. pag. 44
- Si nega la compiuta pratica
- C.N. 22-09-2011 n. 48 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Agnese Carnevali avverso delibera Ordine Marche 21.12.2010*
- 1-1-1-4 Addetto stampa di un esponente politico. Non è praticantato pag. 44
- C.N. 22-09-2011 n. 52 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Nuccia Angela Cifarelli avverso delibera Ordine Liguria 12.01.2011*
- 1-1-1-5 Condizioni per riconoscere il praticantato in un Ufficio Stampa pag. 44
- C.N. 09-11-2011 n. 56 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Accolto ricorso Alessandra Repetto avverso delibera Ordine Liguria 30.09.2010*
- 1-1-1-6 Termini per la permanenza nel Registro dei praticanti pag. 44
- C.N. 09-11-2011 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso ... avverso delibera Ordine Veneto 18.05.2011*
- 1-1-1-7 Il rifiuto del direttore al rilascio dell'attestato di compiuta pratica pag. 45
- va documentato
- C.N. 15-12-2011 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Francesca D'Anna avverso delibera Ordine Liguria 16.03.2011*
CONFORME
 - C.N. 15-12-2011 n. 68 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Arianna Orisi avverso delibera Ordine Liguria 16.03.2011*

■ 1-1-2 Registro Praticanti - Massime 2010

- 1-1-2-1 Praticanti free lance contrattualizzati con agenzie non qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica, che forniscono i relativi servizi ad emittenti registrate pag. 46
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 28 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Alessandro Placidi avverso delibera Ordine Lazio 19.07.2007*
- 1-1-2-2 L'elaborazione di comunicati in un Ufficio stampa non abilitata al praticantato pag. 46
- C.N. 11 febbraio 2010 n. 35 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Elisabetta Vagaggini avverso delibera Ordine Toscana 18.06.2009*
- 1-1-2-3 Può essere ammessa l'iscrizione quando si adegua la consistenza della struttura redazionale pag. 46
- C.N. 25 marzo 2010 n. 37 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran - Anzalone
 - *Accolto ricorso Maria Conti avverso delibera Ordine Sicilia 13.02.2009*
CONFORME
 - C.N. 25 marzo 2010 n. 38 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran - Anzalone
 - *Accolto ricorso Valeria Rapisarda avverso delibera Ordine Sicilia 13.02.2009*
 - C.N. 25 marzo 2010 n. 39 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Bruno Capanna avverso delibera Ordine Sicilia 26-27.06.2009*
- 1-1-2-4 Per l'iscrizione è necessario l'inserimento organico in redazione con lavoro a tempo pieno pag. 47
- C.N. 25 marzo 2010 n. 48 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Patrizia Notarnicola avverso delibera Ordine Lazio 10.04.2008*
CONFORME
 - C.N. 25 marzo 2010 n. 50 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Giulio Maria Corbelli avverso delibera Ordine Lazio 28.05.2009*
- 1-1-2-5 Non si riconosce la compiuta pratica per periodi di attività inferiori a 18 mesi pag. 47
- C.N. 25 marzo 2010 n. 49 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Adriana Aniballi avverso delibera Ordine Lazio 04.09.2009*
- 1-1-2-6 Non si può svolgere la pratica giornalistica in una pubblicazione diretta da un iscritto nell'Elenco speciale pag. 48
- C.N. 25 marzo 2010 n. 51 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Daniele Comero avverso delibera Ordine Piemonte 12.05.2009*
- 1-1-2-7 Non vi è compiuta pratica in mancanza di un organico rapporto di collaborazione pag. 48
- C.N. 22 settembre 2010 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Anna Merola avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
CONFORME
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso di Mattia Toffoletto avverso delibera Ordine Veneto 11.03.2010*

- 1-1-2-8 Il praticante free lance deve documentare l'attività autonoma pag. 48
- C.N. 22 settembre 2010 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso di Paolo Nacarolo avverso la delibera Ordine Toscana 01.12.2009*
- 1-1-2-9 L'attività di montatore non abilita al praticantato pag. 48
- C.N. 23 settembre 2010 n. 66 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso di Massimo Scifoni avverso la delibera Ordine Lazio 23.06.2009*
CONFORME
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Paolo De Florio avverso delibera Ordine Lazio 23.06.2009*
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 68 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso di Carla Bassi avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 69 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Andrea Tonini avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 70 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Massimiliano Niccolini avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 71 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Fabio Casalnuovo avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
 - C.N. 23 settembre 2010 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Daniele Ferrario avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- 1-1-2-10 Si riconosce la compiuta pratica in una struttura che fa informazione pag. 49
- C.N. 11 novembre 2010 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Simona Giacinti avverso delibera Ordine Lazio 10.02.2010*
- 1-1-2-11 Una struttura redazionale inadeguata non abilita al praticantato pag. 49
- C.N. 12 novembre 2010 n. 94 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Manuel Massimo avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- **1-1-3 Registro Praticanti - Massime 2009**
- 1-1-3-1 Inammissibile la richiesta di compiuta pratica dell'amministratore delegato di Cooperativa editrice del giornale pag. 50
- C.N. 31 marzo 2009 n. 17 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Luca Bonaccorsi avverso delibera Ordine Lazio 7.2.2008*
- 1-1-3-2 Costituisce praticantato giornalistico l'attività del traduttore che rielabora le notizie, le titola e le riassume (MF Dow Jones) pag. 50
- C.N. 30 marzo 2009 n. 23 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Michele Masneri avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- 1-1-3-3 Si nega l'iscrizione nel Registro dei praticanti quando non esiste una struttura redazionale pag. 50
- C.N. 30 marzo 2009 n. 26 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Vincenzo Palladino avverso delibera Ordine Campania 13.3.2008*

- 1-1-3-4 Deve essere iscritto nel Registro dei praticanti chi svolge prettamente lavoro giornalistico in trasmissioni Rai pag. 51
- C.N. 31 marzo 2009 n. 33 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Gemma Giovannelli avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2007*
- 1-1-3-5 Freelance - Si nega l'iscrizione quando non sono documentati compensi pari al trattamento minimo del praticante pag. 51
- C.N. 16 giugno 2009 n. 55 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Tiziana Boldrini avverso delibera Ordine Lazio 19.11.2008*
- 1-1-3-6 L'attività di montatore non dà luogo alla iscrizione nel Registro dei praticanti pag. 51
- C.N. 17 giugno 2009 n. 73 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Marco Palozzo avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
CONFORME
 - C.N. 17 giugno 2009 n. 74 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Fabio Ciafaloni avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- 1-1-3-7 Fotoreporter freelance - No all'iscrizione come praticante in mancanza di contratto con una testata giornalistica pag. 51
- C.N. 17 giugno 2009 n. 75 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Giuseppe Giglia avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
CONFORME
 - C.N. 17 giugno 2009 n. 76 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Danilo Schiavella avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- 1-1-3-8 Revoca della iscrizione in via di autotutela - Ammessa quando l'iscrizione è avvenuta su presupposti errati pag. 52
- C.N. 17 giugno 2009 n. 77 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Alessia Ardesi avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- 1-1-3-8bis Revoca - Non vi è praticantato nelle riviste a circolazione interna pag. 52
- C.N. 18 giugno 2009 n. 78 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Giacomo Carioti avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2007*
- 1-1-3-9 Aggiornamento dei siti e traduzione dei testi non configurano attività giornalistica pag. 53
- C.N. 22 settembre 2009 n. 85 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Maria Elena Viggiano avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- 1-1-3-10 Assistente ai programmi - Non è attività di praticante quella svolta in base ai compiti propri della qualifica ricoperta pag. 53
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 111 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Valentina Fenu avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- 1-1-3-11 È praticantato quello svolto e documentato anche senza inquadramento contrattuale (Aki - Adnkronos) pag. 53
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 112 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Cecilia Scaldaferrì avverso delibera Ordine Lazio 19.11.2008.*

- 1-1-3-12 No al praticantato quando la struttura redazionale è inadeguata pag. 53
 • C.N. 16 ottobre 2009 n. 113 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 • *Respinto ricorso Daniela Cundrò avverso delibera Ordine Toscana 18.12.2008*
- 1-1-3-13 Freelance - Diniego quando la struttura redazionale è precaria pag. 54
 • C.N. 16 ottobre 2009 n. 114 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 • *Respinto ricorso Tommaso Molinari avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- 1-1-3-14 Freelance - Iscrizione ammessa quando i mezzi di prova sono esaustivi pag. 54
 • C.N. 16 ottobre 2009 n. 115 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 • *Accolto ricorso Barbara Nevosi avverso delibera Ordine Lazio 14.1.2009.*
- 1-1-3-15 Riconoscimento attività prestata presso Rai Utile pag. 54
 • C.N. 18 dicembre 2009 n. 146 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
 • *Accolto ricorso Adorno Corradini avverso delibera Ordine Lazio 14.5.2008*
- 1-1-3-16 No al praticantato non documentato in modo esaustivo e comunque discontinuo pag. 55
 • C.N. 18 dicembre 2009 n. 148 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 • *Respinto ricorso Marzia Puleo avverso delibera Ordine Sicilia 19.12.2008*
- 1-1-3-17 Una pubblicazione specializzata nella compravendita di immobili non abilitata al praticantato pag. 55
 • C.N. 17 dicembre 2009 n. 149 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 • *Respinto ricorso Sestilia Pellicano avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- 1-1-3-18 Freelance - Collaborazione valida solo con testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica pag. 55
 • C.N. 17 dicembre 2009 n. 161 - V. Pres. Paissan - Rel. Stornello
 • *Respinto ricorso Alessandro Montone avverso delibera Ordine Lazio 14.5.2008*
- 1-1-3-19 Le nuove realtà editoriali devono essere in edicola da almeno un anno pag. 55
 • C.N. 17 dicembre 2009 n. 162 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 • *Respinto ricorso Fabrizio Di Grassi avverso delibera Ordine Puglia 17.3.2008*
- CONFORME**
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 163 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 • *Respinto ricorso Paolo Montalbò avverso delibera Ordine Puglia 17.3.2008*
- 1-1-3-20 Intervistare personaggi ed organizzare programmi può configurare attività di praticantato pag. 56
 • C.N. 17 dicembre 2009 n. 164 - V. Pres. Paissan - Rel. Cembran
 • *Accolto ricorso Maria Loredana Laurini avverso delibera Ordine Lazio 22.10.2008*
- 1-1-3-21 Sì al praticantato, se la struttura redazionale viene adeguata pag. 56
 • C.N. 17 dicembre 2009 n. 166 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
 • *Accolto ricorso Antonio Spitaleri avverso delibera Ordine Sicilia 14.9.2007*

■ 1-2 ELENCO PROFESSIONISTI

■ 1-2-1 Elenco Professionisti - Massime 2011

- 1-2-1-1 *Nel corso del 2011 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti* pag. 57

- **1-2-2 Elenco Professionisti - Massime 2010**
- 1-2-2-1 *Nel corso del 2010 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti* pag. 57
- **1-2-3 Elenco Professionisti - Massime 2009**
- 1-2-3-1 *Nel corso del 2009 è stato trattato un solo ricorso relativo alla categoria dei professionisti, ma è stato dichiarato improcedibile* pag. 57
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 116 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Ricorso improcedibile Pier Antonio Lacqua avverso delibera Ordine Lazio 11.4.2003*
- **1-3 ELENCO PUBBLICISTI**
- **1-3-1 Elenco Pubblicisti - Massime 2011**
- 1-3-1-1 Chi ha diretto una rivista specializzata non può richiedere l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti pag. 58
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Paolo Mondini avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 23.10.2008*
- 1-3-1-2 Annullamento dell'iscrizione in via di autotutela pag. 58
- C.N. 30 marzo 2011 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso ... avverso delibera Ordine Liguria 07.06.2010*
- 1-3-1-3 Natura dell'attività pubblicistica e firme congiunte pag. 58
- C.N. 22 settembre 2011 n. 53 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Daniele Francioli avverso delibera Ordine Toscana 04.03.2011*
- 1-3-1-4 Un giornalista straniero non iscritto all'Ordine dei Giornalisti non può certificare l'attività pubblicistica pag. 59
- C.N. 9 novembre 2011 n. 66 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Biser Atanasov avverso delibera Ordine Piemonte 23.11.2010*
- 1-3-1-5 Congruità dei compensi e natura del giornale a cui si collabora pag. 59
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 5 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Luca Marconi avverso delibera Ordine Lombardia 12.10.2009*
- 1-3-1-6 Retribuzione esigua. Cancellazione pag. 59
- C.N. 30 marzo 2011 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Marco Giannotti avverso delibera Ordine Liguria 18.11.2009*
- 1-3-1-7 La retribuzione deve coprire l'intero biennio pag. 60
- C.N. 16 giugno 2011 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Raffaella Mossa avverso delibera Ordine Puglia 11.02.2010*
- 1-3-1-8 Retribuzione - I parametri fissati dall'Ordine Regionale sono vincolanti pag. 60
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Rosaria Sigona avverso delibera Ordine Sicilia 19.02.2009*
- 1-3-1-9 Retribuzione e cessione diritti d'autore pag. 60
- C.N. 16 giugno 2011 n. 40 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Stefano Cicuto avverso delibera Ordine Veneto 09.11.2010*

- 1-3-1-10 Attività giornalistica occasionale pag. 61
- C.N. 22 settembre 2011 n. 49 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso Aldo Colonna avverso delibera Ordine Sardegna 23.11.2010*
- 1-3-1-11 Senza un biennio di attività si nega l'iscrizione pag. 61
- C.N. 30 marzo 2011 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Giovanni Castino avverso delibera Ordine Piemonte 12.01.2009*
CONFORME
 - C.N. 19 novembre 2011 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Sara Zentile avverso delibera Ordine Lazio 25.03.2011*
- 1-3-1-12 Didascalie a corredo di servizi fotografici. Non abilitano all'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti pag. 61
- C.N. 16 giugno 2011 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinti ricorsi Camilla Rolla avverso delibere Ordine Lombardia 16.09.2010*
CONFORME
 - C.N. 16 giugno 2011 n. 39 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Maria Giulia Riva avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2010*
- 1-3-1-13 Cura di rubriche con uno pseudonimo. È ammessa l'iscrizione pag. 62
- C.N. 16 giugno 2011 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Accolto ricorso Manuela Maria Garofalo avverso delibera Ordine Lazio 03.09.2010*
- 1-3-1-14 Redazione note stampa per un parlamentare. Non è attività pubblicistica pag. 62
- C.N. 9 novembre 2011 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Guglielmo Giuliese avverso delibera Ordine Lazio 21.02.2011*
- **1-3-2 Elenco Pubblicisti - Massime 2010**
- 1-3-2-1 La congruità dei compensi va valutata in base alle prestazioni professionali fornite ed alla natura del giornale pag. 63
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 11 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Marika Comaschi avverso delibera Ordine Lombardia 24.10.2007*
- 1-3-2-2 Permanenza nell'Albo di chi, non retribuito, vanta crediti formalmente garantiti pag. 63
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 12 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Emanuela Dell'Ali avverso delibera Ordine Lazio 20.04.2009*
- 1-3-2-3 È ammessa, col ricorso, l'integrazione di documentazione riferita al periodo valutato dai primi giudici pag. 63
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 13 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Marco Baroni avverso delibera Ordine Lazio 13.02.2009*
CONFORME
 - C.N. 10 febbraio 2010 n. 26 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Paolo Bonanni avverso delibera -Ordine -Lazio 13.02.2009*
 - C.N. 11 novembre 2010 n. 82 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Antonio Daniele avverso delibera -Ordine Lazio 21.10.2009*

- 1-3-2-4 Il pubblicista con almeno 15 anni di iscrizione non può essere cancellato dall'Albo per inattività professionale pag. 64
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 16 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Accolto ricorso Ornella Del Guasto avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
CONFORME
 - C.N. 12 novembre 2010 n. 93 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Rita Del Conte avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- 1-3-2-5 Articoli con firma congiunta. Si nega l'iscrizione pag. 64
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 17 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Marco Faillaci avverso delibera Ordine Sicilia 23-24.04.2009*
CONFORME
 - C.N. 10 febbraio 2010 n. 18 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Angela Maria Provenzale avverso delibera Ordine Sicilia 23-24.04.2009*
- 1-3-2-6 Consulenza fiscale e retribuzione pag. 64
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 19 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Pietro Canta avverso delibera Ordine Liguria 4.3.2009*
- 1-3-2-7 Attività presso house organ e retribuzione quale impiegata - Si nega l'iscrizione pag. 65
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 20 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Alessandra Nicorelli avverso delibera Ordine Liguria 11.02.2009*
- 1-3-2-8 Attività pubblicistica e retribuzione di fatto pag. 65
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 22 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Michela Cerrai avverso delibera Ordine Toscana 11.06.2009*
- 1-3-2-9 Cancellazione dall'Albo se non si svolge effettiva attività giornalistica e non si è retribuiti pag. 65
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 23 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Simonetta Minetti avverso delibera Ordine Piemonte 29.06.2009*
CONFORME
 - C.N. 12 novembre 2010 n. 92 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Olimpia Gargano avverso delibera Ordine Liguria 08.10.2009*
 - C.N. 12 novembre 2010 n. 95 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Manuela Peroni Assandri avverso delibera Ordine Piemonte 26.01.2009*
- 1-3-2-10 A fini del mantenimento dell'iscrizione va documentata l'attività svolta nell'ufficio stampa di un partito politico pag. 66
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 24 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Gianluca De Filio avverso delibera Ordine Lazio 13.03.2009*
- 1-3-2-11 Cancellazione dall'Elenco del pubblicista che percepisce come retribuzione gli utili della società editrice pag. 66
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 25 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Luciano Canobbio avverso delibera Ordine Piemonte 23.03.2009*

- 1-3-2-12 L'aspirante pubblicista non può chiedere l'equiparazione tra residenza e domicilio professionale pag. 66
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 27 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Gianna Maria Nardi avverso delibera Ordine Piemonte 07.09.2009*
- 1-3-2-13 Cancellazione per inattività pag. 66
- C.N. 25 marzo 2010 n. 46 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Marinella Robba avverso delibera Ordine Piemonte 1.12.2009*
- 1-3-2-14 Inattività per assunzione di cariche o di funzioni amministrative pag. 67
- C.N. 26 marzo 2010 n. 52 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Maria Lorella Giudici avverso delibera Ordine Piemonte -12.01.2009*
- 1-3-2-15 Attività pubblicistica in un giornale specializzato - Ammessa pag. 67
- C.N. 26 marzo 2010 n. 54 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Accolto ricorso Girolamo Canale avverso delibera Ordine Sicilia 23-24.04.2009*
- CONFORME
- C.N. 26 marzo 2010 n. 57 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Enrico Fontolan avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- 1-3-2-16 Non si ammette la reinscrizione se non si rimuovono le cause che hanno determinato la cancellazione dall'Elenco pag. 67
- C.N. 26 marzo 2010 n. 55 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Catia Del Monte avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
- 1-3-2-17 La retribuzione deve coprire l'intero biennio pag. 68
- C.N. 26 marzo 2010 n. 56 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Andrea Cappello avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 08.09.2009*
- CONFORME
- C.N. 15 dicembre 2010 n. 99 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Costantino Aquilano avverso delibera Ordine Puglia 16.03.2010*
 - C.N. 16 dicembre 2010 n. 102 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Carlo Fioroni avverso delibera Ordine Basilicata 06-07.11.2009*
- 1-3-2-18 I compensi per attività pubblicistica non possono essere conglobati con quelli di amministratore unico o di editore pag. 68
- C.N. 26 marzo 2010 n. 58 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Roberto Passoni avverso delibera Ordine Umbria 30.07.2009*
- 1-3-2-19 Funzioni pubbliche che non richiedono impegno a tempo pieno pag. 68
- C.N. 11 novembre 2010 n. 87 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Marco Lupi avverso delibera Ordine Liguria 18.11.2009*
- 1-3-2-20 La retribuzione non è un optional pag. 69
- C.N. 11 novembre 2010 n. 89 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Luca Josi avverso delibera Ordine Liguria 13.10.2009*
- 1-3-2-21 I criteri per l'iscrizione sono vincolanti pag. 69
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 101 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Angelo Franzone avverso delibera Ordine Sicilia 6-7.11.2009*

■ 1-3-3 Elenco Pubblicisti - Massime 2009

- 1-3-3-1 I mezzi di prova devono riguardare il biennio precedente la domanda e deve essere provata la retribuzione pag. 69
- C.N. 11 febbraio 2009 n. 1 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Carlo Musso avverso delibera Ordine Liguria 9.6.2005*
- 1-3-3-2 La funzione di curatore fallimentare non rientra nelle ipotesi dell'art. 41 - co 2 - della legge professionale pag. 69
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 6 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Margherita Cirillo avverso delibera Ordine Umbria 7.11.2005*
- 1-3-3-3 È ammessa, col ricorso, l'integrazione di documentazione riferita al periodo valutato dai primi giudici pag. 69
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 8 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Franco Ilardo avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
CONFORME
 - C.N. 12 febbraio 2009 n. 9 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Laura Mariotti avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- 1-3-3-4 La collaborazione giornalistica svolta per un biennio e poi interrotta non dà titolo all'iscrizione tra i pubblicisti pag. 70
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 10 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Veronica Marasco avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- 1-3-3-5 La realizzazione di box con brevi riferimenti tecnici non determina una mediazione giornalistica pag. 70
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 11 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Saverio Pepe avverso delibera Ordine Toscana 27.3.2008*
- 1-3-3-6 Il direttore di una rivista specializzata iscritto nell'Elenco speciale non può attestare attività giornalistica pag. 70
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 12 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Mario Emilio Meregalli avverso delibera Ordine Lombardia 19.5.2008*
- 1-3-3-7 Non ammessa l'iscrizione dell'editore che non documenti specifiche retribuzioni per gli articoli pubblicati pag. 71
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 13 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Nicola Sciannamè avverso delibera Ordine Lazio 26.6.2007*
- 1-3-3-8 Un provvedimento di iscrizione adottato su presupposti errati deve essere annullato in via di autotutela pag. 71
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 14 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Natale Salvo avverso delibera Ordine Sicilia 18.4.2008*
- 1-3-3-9 Vi è mediazione giornalistica quando i resoconti sportivi contengono commenti e valutazioni pag. 71
- C.N. 30 marzo 2009 n. 20 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Accolto ricorso Giuliano Bonelli avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
CONFORME
 - C.N. 30 marzo 2009 n. 21 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Dario Amodeo avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*

- 1-3-3-10 Ammessa l'iscrizione quando i mezzi di prova, pur brevi, sono frutto di elaborazione giornalistica pag. 71
- C.N. 30 marzo 2009 n. 22 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Cristiano Vulpis avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- 1-3-3-11 Limiti all'interpretazione delle norme di legge ai fini dell'iscrizione nell'Elenco pubblicitari pag. 72
- C.N. 31 marzo 2009 n. 28 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Marzia Coronati annullata delibera Ordine Lazio 23.1.2008*
CONFORME
 - C.N. 31 marzo 2009 n. 29 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Giovanni Lanza annullata delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
 - C.N. 6 maggio 2009 n. 42 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Pasquale Fidanza annullata delibera Ordine Lazio 23.1.2008*
 - C.N. 6 maggio 2009 n. 43 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Matteo Saullo annullata delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
 - C.N. 6 maggio 2009 n. 44 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Simona Boenzi annullata delibera Ordine Lazio 10.4.2008*
 - C.N. 6 maggio 2009 n. 45 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Manuela Petrozzi annullata delibera Ordine Lazio 14.5.2008*
 - C.N. 16 giugno 2009 n. 59 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Lea Chiaro annullata delibera Ordine Lazio 22.10.2008*
 - C.N. 16 giugno 2009 n. 60 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Massimiliano Mariantoni annullata delibera Ordine Lazio 19.11.2008*
 - C.N. 16 giugno 2009 n. 61 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Andrea Milano annullata delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
 - C.N. 16 dicembre 2009 n. 156 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Rodolfo Coccia annullata delibera Ordine Lazio 28.5.2009*
- 1-3-3-12 No alla cancellazione per inattività professionale del pubblicitario che abbia almeno 15 anni di iscrizione all'Albo pag. 73
- C.N. 6 maggio 2009 n. 34 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Enzo Di Giacomo avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
CONFORME
 - C.N. 16 giugno 2009 n. 62 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Federico De Lella avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 16 giugno 2009 n. 63 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Accolto ricorso Donato Pasquale avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 16 giugno 2009 n. 64 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Giuseppe Buscemi avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 16 giugno 2009 n. 65 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Bruno Ballardini avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 16 giugno 2009 n. 66 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Roberto Bisogno avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*

- C.N. 16 giugno 2009 n. 67 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Ubaldo Pacella avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 68 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Michele De Nicotera avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 95 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Stefano Bellu avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 96 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Mario Bolognani avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 97 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Bruno Bellocchio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 98 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Renato Bergami avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 99 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Pietro Brigliozzi avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 100 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Antonio De Iuliis avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 101 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Paolo De Sisto avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 102 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Claudio Vittorio Di Francesco avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 103 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Maria Luisa Baldinetti avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 104 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Francesco D'Ambrosio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 105 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Giovanni Di Cesare avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 106 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Maria Delogu avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 107 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Giacomo De Sario avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 108 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Antonella Di Renzo avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 109 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Ines Di Lelio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 110 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Giovanni De Mattia avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 150 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Rosa Maria Berti avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 151 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Carla Baroccio avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 152 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Maria Grazia Bambino avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 153 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Federico Bernardini avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 154 - V. Pres. Paissan - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Agata Mirella Buccheri avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- 1-3-3-13 Limiti temporali di applicazione della legge 150/2000 e onnicomprensività della retribuzione pag. 75
- C.N. 16 giugno 2009 n. 56 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Flora Grifalconi avverso delibera Ordine Veneto 3.4.2008*
CONFORME
 - C.N. 16 giugno 2009 n. 57 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Donatella Natale avverso delibera Ordine Veneto 3.4.2008*
- 1-3-3-14 L'attività del biennio da valutare ai fini dell'iscrizione come pubblicita può essere svolta anche quando non si ha ancora la maggiore età. Basta avere compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda pag. 75
- C.N. 16 giugno 2009 n. 58 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Calogero Di Bella avverso delibera Ordine Sicilia 24.9.2008*
- 1-3-3-15 Occasionalità delle prestazioni e inadeguatezza della retribuzione - Iscrizione negata pag. 76
- C.N. 16 giugno 2009 n. 69 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Giangiacomo Castelfranchi avverso delibera Ordine Lombardia 4.6.2008*
- 1-3-3-16 Valutazioni precedenti penali - Art. 31 della legge 69/63 pag. 76
- C.N. 16 giugno 2009 n. 70 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Matteo Bastianelli avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- 1-3-3-17 Il ruolo dell'editore deve essere separato da quello del pubblicita pag. 76
- C.N. 17 giugno 2009 n. 72 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Respinto ricorso Giuseppe Ciarrapico avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- 1-3-3-18 Attività di fotoreporter riconosciuta quando vi sono le attestazioni del direttore e le prove della retribuzione pag. 76
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 120 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Gianluca Meola avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- 1-3-3-19 Indispensabile la mediazione giornalistica e l'attestazione del direttore pag. 77
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 121 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Alberto Anselmi avverso delibera Ordine Piemonte 12.1.2009*
- 1-3-3-20 È cancellato dall'Albo chi non dimostra che sussistono le condizioni previste dalla legge (non occasionalità delle prestazioni e regolare retribuzione) pag. 77
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 123 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Gian Giuseppe Canobbio avverso delibera Ordine Piemonte 9.3.2009*
CONFORME
 - C.N. 16 ottobre 2009 n. 124 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Coletta Ballerini avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*

- 1-3-3-21 No alla cancellazione di chi svolge funzioni pubbliche che richiedono un impegno a tempo pieno pag. 77
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 125 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Antonella Basilico avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- 1-3-3-22 Si nega l'iscrizione del fotoreporter quando non vi è certezza che sia l'autore dei mezzi di prova presentati e non risulti documentata la specifica retribuzione per gli stessi pag. 77
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 126 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Antonio Furio avverso delibera Ordine Liguria 4.3.2009*
CONFORME
 - C.N. 16 ottobre 2009 n. 127 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Filippo Furio avverso delibera Ordine Liguria 4.3.2009*
- 1-3-3-23 La retribuzione è condizione indispensabile per la permanenza nell'Albo. Non rileva il fatto di scrivere a titolo volontario pag. 78
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 128 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Emanuele De Maria avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- 1-3-3-24 È ammessa la documentazione integrativa presentata in seconda istanza pag. 78
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 155 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Claudio Galiena avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*

■ 1-4 ELENCO SPECIALE

■ 1-4-1 Elenco Speciale - Massime 2011

- 1-4-1-1 Si nega l'iscrizione quando la pubblicazione contiene informazione giornalistica di varia natura pag. 79
- C.N. 12 aprile 2011 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso Luisa Conti avverso delibera Ordine Veneto 22.07.2010*
- 1-4-1-2 Quando una pubblicazione non rientra più nelle previsioni dell'art. 28 pag. 79
- C.N. 22 settembre 2011 n. 51 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso Marco Giorgetti avverso delibera Ordine Toscana 11.02.2011*

■ 1-4-2 Elenco Speciale - Massime 2010

- 1-4-2-1 È ammessa l'iscrizione quando gli articoli contenuti trattano argomenti riferiti alla natura della pubblicazione pag. 80
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 14 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Roberto Celeste Pissimiglia avverso delibera Ordine Piemonte - 6.04.2009*
- 1-3-2-2 È nulla la cancellazione se restano immutate le tematiche della rivista pag. 80
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 15 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Accolto ricorso Antonino Liberatore avverso delibera Ordine Toscana 13.05.2009*

■ 1-4-3 Elenco Speciale - Massime 2009

- 1-4-3-1 È legittimo il diniego di iscrizione quando la rivista contiene elementi di vera e propria informazione giornalistica pag. 80
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 7 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Francesco Zito avverso delibera Ordine Piemonte 8.9.2008*

- 1-4-3-2 È ammessa la cancellazione quando la rivista cambia la sua impostazione pag. 80
- C.N. 30 marzo 2009 n. 18 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Paolo Mondini avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 25.9.2008*
 - C.N. 13 marzo 2008 n. 25 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Roberto de Souza avverso delibera Ordine Veneto 12.7.2007*
- 1-4-3-4 Istanza accolta in base ad elementi di valutazione forniti assieme al ricorso pag. 81
- C.N. 22 aprile 2008 n. 36 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Accolto ricorso Franco Bruno Marini avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- 1-4-3-5 Non si fa luogo all'iscrizione quando vengono trattati temi generali di informazione giornalistica pag. 81
- C.N. 17 ottobre 2008 n. 69 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
 - *Respinto ricorso Pierluigi Federici avverso delibera Ordine Abruzzo 28.2.2008*

2. Deontologia

■ 2-1 DEONTOLOGIA - 2011

- 2-1-1 Interpretazione soggettiva di una frase ed azione disciplinare pag. 85
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 2 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Giuseppe Grandinetti avverso delibera Ordine Lazio 22.10.2008*
- 2-1-2 Diritto di critica e rispetto delle regole deontologiche pag. 85
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 3 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Gianni Teodoro avverso delibera Ordine Abruzzo 03.02.2010*
- 2-1-3 Verità dei fatti, interesse pubblico e continenza pag. 85
- C.N. 09 novembre 2011 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Fulvio Mario Ceresa avverso delibera Ordine Piemonte 20.07.2010*
- 2-1-4 Responsabilità del direttore per culpa in vigilando. Quando si attenua la sanzione pag. 85
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Mario Puliero (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Veneto 13.03.2008*
- 2-1-5 Programma condotto da un non iscritto all'Ordine. Ne risponde il direttore pag. 86
- C.N. 10 febbraio 2011 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Egidio Urbanella avverso delibera Ordine Umbria 29.04.2009*
- 2-1-6 Non vi è responsabilità oggettiva del direttore che ha temporaneamente delegato le sue funzioni pag. 86
- C.N. 16 giugno 2011 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Giovanni Morandi avverso delibera Ordine Toscana 10.09.2009*
- 2-1-7 Collaborazione gratuita con la prospettiva di iscrizione all'Ordine. Non ammessa pag. 86
- C.N. 16 giugno 2011 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Marco Marsili avverso delibera Ordine Piemonte 27.05.2009*

- 2-1-8 Il direttore decide gli argomenti da trattare pag. 87
- C.N. 16 giugno 2011 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Luigi La Medica avverso delibera Ordine Lazio 30.04.2010*
CONFORME
 - C.N. 16 giugno 2011 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Luigi La Medica avverso delibera Ordine Lazio 06.07.2010*
- 2-1-9 Messaggio giornalistico e pubblicità occulta pag. 87
- C.N. 10 febbraio 2011 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Enrico Cereghini avverso delibera Ordine Lombardia 10.03.2009*
- 2-1-10 Prove certe per comminare una sanzione pag. 88
- C.N. 10 febbraio 2011 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Antonella Barina avverso delibera Ordine Veneto 16.07.2009*
- 2-1-11 Carta di Treviso. Bilanciamento tra diritto di cronaca e rispetto della personalità del minore pag. 88
- C.N. 30 marzo 2011 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso M. A. e S. M. avverso delibera archiviazione esposto Ordine Toscana 10.09.2011*
- 2-1-12 Le notizie inesatte o non vere devono essere rettificate pag. 88
- C.N. 30 Marzo 2011 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Ordine Lombardia 27.04.2009*
- 2-1-13 Polemica con toni forti entro i limiti della correttezza e della continenza. Ammessa pag. 89
- C.N. 22 settembre 2011 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Pasquale Di Bello avverso delibera Ordine Molise 28.09.2010*
CONFORME
 - C.N. 22 settembre 2011 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Alberto Barbanti avverso delibera Ordine Emilia Romagna 09.11.2010*
- 2-1-14 Viola le regole deontologiche chi offende un collega con insulti e frasi offensive pag. 89
- C.N. 30 marzo 2011 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Pasquale Di Bello avverso delibera Ordine Molise 07.05.2011*
- 2-1-15 Illecito sminuire il lavoro di un collega pag. 90
- C.N. 17 giugno 2011 n. 43 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Marco Preve avverso delibera Ordine Liguria 09.07.2009*
- 2-1-16 Verifica delle fonti anonime pag. 90
- C.N. 16 giugno 2011 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Ercole Core avverso delibera Ordine Abruzzo 26.03.2008*
CONFORME
 - C.N. 16 giugno 2011 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Ercole Core avverso delibera Ordine Abruzzo 28.09.2009*
- 2-1-17 Pubblicazione di un fatto accaduto. Non sanzionabile pag. 90
- C.N. 9 novembre n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010*

CONFORME

- C.N. 9 novembre n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010*

CONFORME

- C.N. 9 novembre n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010*

Decisioni assunte dal Consiglio Nazionale ai sensi degli artt. 42 e 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il Consiglio Nazionale, che aveva ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da alcuni Consigli Regionali, ha istruito gli esposti e i ricorsi e si è pronunciato nel merito.

2-1-18 Essenzialità della notizia e imparzialità nella descrizione pag. 91

- C.N. 30 marzo 2011 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Sanzione dell'avvertimento inflitta al giornalista Giorgio Aguzzoni*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (v. massimario 2009 pag. 103 - 4.1.12)*

2-1-19 Il ruolo del direttore in occasione di uno sciopero dei giornalisti pag. 92

- C.N. 30 marzo 2011 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Sanzione della censura inflitta al giornalista Franco Carrassi*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (v. massimario 2010 pag. 113 - CNOG 09.02.2010 n. 5)*

2-1-20 Diritto di replica e rettifica pag. 92

- C.N. 31 marzo 2011 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Prosciolto il giornalista Giorgio Luca Muzzioli*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (v. massimario 2010 pag. 113 - CNOG 11.02.2010 n. 34)*

2-1-21 Ricorsi ritenuti non manifestamente infondati. Art.46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi pag. 93

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da alcuni Consigli Regionali. In conseguenza, ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all'attività istruttoria prevista dall'art. 46 del Regolamento, per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti indicati negli esposti.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 08 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Giuseppina Debbi avverso delibera Ordine Lazio 15 febbraio 2008*
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 09 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Antonello Piroso avverso delibera Ordine Lazio 15 febbraio 2008*
- C.N. 16 giugno 2011 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorso Ernesto Belisario avverso delibera Ordine Basilicata 13 novembre 2010*

■ 2-2 DEONTOLOGIA - 2010

- 2-2-1 Il giornalista portavoce è soggetto alle regole deontologiche pag. 94
- C.N. 9 febbraio 2010 n. 6 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone - De Liberato
 - *Respinto ricorso Salvatore Sottile avverso delibera Ordine Sicilia 24.10.2008*
- 2-2-2 Il direttore di una emittente locale non accetta incarichi retribuiti da un Ente Locale, della cui attività si occupa come giornalista pag. 94
- C.N. 9 febbraio 2010 n. 7 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Mario Papa (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Sicilia 27.03.2009*
- 2-2-3 I 'redazionali' collegati ad annunci commerciali determinano commistione tra informazione e pubblicità pag. 94
- C.N. 9 febbraio 2010 n. 8 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Mauro Tedeschini (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Lombardia 8. 07.2008.*
- 2-2-4 Un caso in cui la pubblicazione della foto non pixelata di un minore non determina violazione deontologica pag. 95
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 9 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Giovanni Morandi avverso delibera Ordine Toscana del 18.12.2008*
- 2-2-5 La rettifica di una notizia rivelatasi inesatta va pubblicata anche in assenza di specifica richiesta pag. 95
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 10 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Carlo Rossella avverso delibera Ordine Lombardia 21.01.2009*
- 2-2-6 Le pagine contenenti avvisi pubblicitari devono essere distinte dalle altre forme di comunicazione con modalità grafiche di evidente percezione pag. 95
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 29 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso F. Verdelli (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Lombardia 13.11.2006*
- 2-2-7 Sentenza di condanna per evasione fiscale di una ex prostituta. La notizia può essere pubblicata pag. 96
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Elvira Serra avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2008*
- CONFORME
- C.N. 10 febbraio 2010 n. 31 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Piergiorgio Lucioni avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2008*
- 2-2-8 Pubblicazione di 'voci correnti' pag. 96
- C.N. 26 marzo 2010 n. 53 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Maria Grazia Bruzzone avverso delibera Ordine Lazio 15.02.2008*
- 2-2-9 Tifo in tribuna stampa pag. 96
- C.N. 22 settembre 2010 n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Marco Ceccarini avverso delibera Ordine Toscana 26.03.2009*
- 2-2-10 Quando immagini e commento ledono la dignità personale pag. 97
- C.N. 22 settembre 2010 n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Donno - Baldi
 - *Respinto ricorso Claudio Brachino avverso delibera Ordine Lombardia 11.03.2010*

- 2-2-11 Annuncio di biglietti gratuiti allo stadio per sostenere la squadra locale.
Non è messaggio pubblicitario pag. 97
- C.N. 23 settembre 2010 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Bruno Corda avverso delibera Ordine Sardegna 11 maggio 2006*
- 2-2-12 Viola le norme deontologiche il direttore di un giornale che pubblica foto e articoli raccapriccianti pag. 97
- C.N. 23 settembre 2010 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra/Partipilo
 - *Respinto ricorso Giuseppe Fossati avverso delibera Ordine Piemonte 21.11.2005*
- 2-2-13 Obbligo di verifica delle fonti pag. 97
- C.N. 11 novembre 2010 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Vittorio Feltri (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Lombardia 25.03.2010*
- 2-2-14 Prescrizione azione disciplinare - termini perentori pag. 98
- C.N. 11 novembre 2010 n. 80 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Dichiarata prescritta azione disciplinare nei confronti di Luigi Bacialli avverso delibera Ordine Lombardia 19.1.2004 10.02.2010*
- 2-2-15 Il giornalista riceve direttive solo dalle gerarchie redazionali pag. 98
- C.N. 11 novembre 2010 n. 81 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Anna Bontempo avverso delibera Ordine Abruzzo 29.05.2008*
- 2-2-16 Non c'è violazione deontologica quando si esercita correttamente il diritto di cronaca pag. 98
- C.N. 11 novembre 2010 n. 88 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Paolo Iadanza avverso delibera Ordine Veneto 08.10.2009*
- 2-2-17 Viene meno al dovere di solidarietà verso i colleghi il direttore di un'emittente tv quando esternalizza servizi ad un'agenzia che dirige pag. 99
- C.N. 12 novembre 2010 n. 90 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra/Donno
 - *Respinto ricorso Angela Ciancio avverso delibera Ordine Sicilia 23.11.2007*
- 2-2-18 Esercita il diritto di cronaca il giornalista che riporta fatti illustrati in una pubblica conferenza stampa pag. 99
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 98. Pres. Iacopino- Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Roberto Palumbo avverso delibera archiviazione esposto Ordine Veneto 18.12. 2010.*
- 2-2-19 Non c'è illecito quando la satira non è diffamatoria pag. 99
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 109 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso Sandro Mayer avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lombardia 30.10. 2006.*
- 2-2-20 Il direttore tutela la dignità professionale dei colleghi pag. 99
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 110. Pres. Iacopino- Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Fulvio Basteris avverso delibera Ordine Piemonte 14.03. 2007.*
- 2-2-21 La libertà di espressione e di critica non può prescindere dalla verità sostanziale dei fatti pag. 100
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 111 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato

- *Sanzione della sospensione per tre mesi dall'esercizio dell'attività professionale al giornalista Franco Fregni*
 - *Decisione assunta ai sensi degli artt 40 e.46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- 2-2-22 La foto anonima, peraltro pixata, di una bambina diversa da quella di cui si narra una vicenda, non determina illecito disciplinare pag. 100
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 112 - Presidente Iacopino - Rel. Donno
 - *Prosciolto giornalista responsabile di un blog (Giuseppe Scaccianoce- Pino Scaccia)*
 - *Decisione assunta ai sensi degli artt 40-46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- 2-2-23 Pubblicazione di dati sensibili ed interesse pubblico pag. 100
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 113. Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Giorgio Barbieri avverso delibera Ordine Veneto 07.04. 2009.*
- 2-2-24 Tutela dei minori ed essenzialità della notizia pag. 101
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 114 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Sanzione dell'avvertimento al giornalista Claudio Mori*
 - *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- 2-2-25 Non costituisce illecito disciplinare pubblicare la foto di uno striscione non diffamatorio apparso in luogo pubblico pag. 101
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 115 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Cristiano Draghi avverso delibera Ordine Toscana 24.04. 2008.*
- 2-2-26 Non c'è illecito in mancanza di responsabilità diretta e personale pag. 101
- C.N. 17 dicembre 2010 n. 116 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Prosciolta giornalista Annalisa Guidotti*
 - *Decisione assunta ai sensi degli artt. 42 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- **2-3 DEONTOLOGIA - 2009**
- 2-3-1 La libertà di espressione e di critica non può essere disgiunta dal rispetto dell'altrui dignità pag. 102
- C.N. 11 febbraio 2009 n. 2 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Davide Mattellini avverso delibera Ordine Lombardia 13.11.2006*
- 2-3-2 Una operazione di marketing a carattere promozionale in un giornale di moda va sanzionata pag. 102
- C.N. 11 febbraio 2009 n. 3 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Parzialmente accolto ricorso Carla Vanni avverso delibera Ordine Piemonte 14.1.2008*
- 2-3-3 Rispetto della personalità altrui ed essenzialità della notizia pag. 102
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 4 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Giorgio Pasetto avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 9.1.2008*
- 2-3-4 Art. 7 legge 150/2000. Divieti pag. 103
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 5 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Cristiano Carocci avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*

- 2-3-5 Le valutazioni espresse da un giornale in un dibattito politico e culturale non determinano responsabilità del direttore pag. 103
- C.N. 30 marzo 2009 n. 19 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Silvio Barbaglia avverso delibera Ordine Piemonte 12.6.2006*
- 2-3-6 Non si configura una responsabilità disciplinare quando una notizia inesatta viene corretta il giorno dopo pag. 103
- C.N. 30 marzo 2009 n. 24 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinti ricorsi Francesco Bosi avverso delibere Ordine Toscana 28.4.2005 e 7.7.2006*
- 2-3-7 Non vi è violazione di norme deontologiche quando si riporta un fatto realmente accaduto pag. 104
- C.N. 30 marzo 2009 n. 25 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Mario Ruffino avverso delibera Ordine Liguria 8.6.2006*
- 2-3-8 Una notizia va sempre verificata pag. 104
- C.N. 31 marzo 2009 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Parzialmente accolto ricorso Paola Zanolli avverso delibera Ordine Piemonte 12.2.2007*
- 2-3-9 La presentazione di immagini raccapriccianti costituisce violazione della dignità della persona pag. 104
- C.N. 31 marzo 2009 n. 31 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Vincenzo Magistà avverso delibera Ordine Puglia 27.5.2008*
- 2-3-10 È sanzionabile il giornalista che utilizza una trasmissione radiofonica per polemizzare con un privato col quale ha un contenzioso giudiziario pag. 105
- C.N. 31 marzo 2009 n. 32 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Vittorio Pezzani avverso delibera Ordine Emilia-Romagna 22.2.2005*
- 2-3-11 Va sanzionato il giornalista che pubblica una notizia inesistente pag. 105
- C.N. 16 giugno 2009 n. 47 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Alessandro Testa avverso delibera Ordine Sardegna 21.1.1008*
- 2-3-12 Il corretto resoconto di procedimenti pubblici non determina responsabilità disciplinare pag. 105
- C.N. 16 giugno 2009 n. 54 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Pietro Gai avverso delibera Ordine Veneto 10.1.2008*
- 2-3-13 Non sanzionabile l'errore commesso in buona fede pag. 105
- C.N. 22 settembre 2009 n. 86 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Davide Madeddu avverso delibera Ordine Sardegna 29.9.2008*
- 2-3-14 Responsabilità del direttore, quando si pubblica una foto che viola i diritti della persona pag. 106
- C.N. 22 settembre 2009 n. 87 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Parzialmente accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 25.9.2006*
- 2-3-15 Non vi è violazione di norme disciplinari quando si pubblicano frasi e nomi inseriti in intercettazioni telefoniche facenti parte di atti giudiziari non secretati pag. 106
- C.N. 22 settembre 2009 n. 88 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 16.10.2006*

- 2-3-16 Comportamento dei giornalisti televisivi pag. 106
- C.N. 22 settembre 2009 n. 89 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Pietro Adrasto Ferraguti avverso delibera Ordine Emilia - Romagna 10.7.2007*
- 2-3-17 Minori - immagine vaga e fuggevole. Non punibilità pag. 107
- C.N. 23 settembre 2009 n. 90 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Paolo Lingua avverso delibera Ordine Liguria 18.5.2007*
CONFORME
 - C.N. 18 dicembre 2009 n. 167 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Andrea Capitani avverso delibera Ordine Liguria 18.5.2007*
- 2-3-18 Testo giornalistico e pubblicità pag. 107
- C.N. 22 settembre 2009 n. 91 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Valeria Corbetta avverso delibera Ordine Lombardia 20.6.2006*
- 2-3-19 Il principio costituzionale del rispetto della dignità della persona va sempre osservato pag. 107
- C.N. 23 settembre 2009 n. 92 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Umberto Brindani e Nicoletta Sipos avverso delibera Ordine Lombardia 15.1.2007*
- 2-3-20 Denuncia non documentata. Ricorso respinto pag. 107
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 129 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Antonella Aldrighetti avverso delibera Ordine Toscana 7.2.2005*
- 2-3-21 Vicenda al vaglio della magistratura e accuse di violazione di norme deontologiche pag. 108
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 130 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Carlo Ariosto avverso delibera Ordine Lombardia 24.6.2008*
- 2-3-22 Il giornalista non chiede né accetta privilegi o incarichi pag. 108
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 147 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Franco Carrassi avverso delibera Ordine Toscana 18.6.2009*
- 2-3-23 Costituisce illecito disciplinare denunciare comportamento di colleghi sulla base di notizie anonime pag. 108
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 160 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 - *Sospensione mesi 6 - Ricorso Pasquale Barranca avverso delibera Ordine Sicilia 26.1.2009, 23 - 24.4.2009*
 - *Decisione assunta ai sensi dell'art. 42 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- 2-3-24 Assolve ai propri doveri il giornalista che, prima di registrare un'intervista, si qualifica ed indica i motivi del servizio pag. 109
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 159 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Elena Romani avverso delibera Ordine Liguria 27.3.2007*

- 2-3-25 Viola i propri doveri il direttore che non esercita le proprie funzioni con carattere di continuità pag. 109
- C.N. 18 dicembre 2009 n. 165 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno - Stornello
 - *Sospensione mesi 2 - Ricorso Guido Todeschini avverso delibera Ordine Lazio 19.12.2007*
 - *Decisione assunta ai sensi dell'art. 42 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*

3. Ricorsi elettorali

■ 3-1 RICORSI ELETTORALI 2011

- Nel corso del 2011 non è stato trattato alcun ricorso elettorale* pag. 113

■ 3-2 RICORSI ELETTORALI 2010

- 3-2-1 Nel verbale devono essere riportate tutte le operazioni effettuate pag. 113
- C.N. 12 novembre 2010 n. 91 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Accolto ricorso Ignazio Ingrao avverso risultati elezioni Consiglio Ordine Lazio 30.31 maggio 2010*

- 3-2-2 Irregolarità o errori nel conteggio delle preferenze. Il Consiglio Nazionale 'corregge' la graduatoria e ne proclama il risultato pag. 113
- C.N. 15 dicembre 2010 n. 96 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Elezioni Ordine Lazio 30-31 maggio 2010 - Decisione assunta in esecuzione deliberazione C.N. n. 91/2010*

- 3-2-3 Strumentalità delle forme e prova di resistenza pag. 114
- C.N. 15 dicembre 2010 n. 97 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Marta Genova avverso risultati elezioni Ordine Sicilia 30-31 maggio 2010*

■ 3-3 RICORSI ELETTORALI 2009

- 3-3-1 Elettorali. Quando si procede al riconteggio schede pag. 114
- C.N. 31 marzo 2009 n. 27 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
 - *Accolto reclamo Franco Abruzzo avverso proclamazione eletti Consiglio regionale professionisti Lombardia 22.5.2008 e riconteggio schede*

4. Contenzioso generale - Vizi procedurali

■ 4-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2011

- 4-1-1 Rinuncia al ricorso. Archiviazione pag. 117
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Archiviazione ricorso per rinuncia da parte di Dora Drago avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*

CONFORME

- C.N. 30 marzo 2011 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Archiviazione ricorso per rinuncia da parte di Paola Cannizzo avverso delibera Ordine Lazio 30 marzo 2011*

- 4-1-2 Notifica ex art.143 c.p.c. Termini per ricorrere al Consiglio Nazionale pag. 117
- C.N. 15 dicembre 2011 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Improcedibile perché fuori termine - ricorso Daniele Verri avverso delibera Ordine Lazio 22.11.2010*
- 4-1-3 Ricorso improcedibile per irregolarità formali pag. 118
- C.N. 12 aprile 2011 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giovanni Norrito avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Piemonte 17.5.2010*
CONFORME
 - C.N. 12 aprile 2011 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Antonio De Gennaro avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Lombardia 7.10.2010*
 - C.N. 12 aprile 2011 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Improcedibile per rifiuto a regolarizzare - ricorso Roberto Costa avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Veneto 27.9.2010*
 - C.N. 12 aprile 2011 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Roberto Giovannelli avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Liguria 16.12.2010*
 - C.N. 9 novembre 2011 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giulio Cozzoli avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Liguria 13.4.2011*
 - C.N. 15 dicembre 2011 n. 70 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Alessandro Petti avverso delibera di cancellazione Ordine Lazio 21.1.2011*
 - C.N. 15 dicembre 2011 n. 71 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Alfredo Lullo avverso delibera di cancellazione Ordine Lazio 21.1.2011*
 - C.N. 15 dicembre 2011 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Vittorio Panniello avverso delibera archiviazione esposto Ordine Puglia 13.12.2011*
 - C.N. 15 dicembre 2011 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera di conferma radiazione Ordine Lazio 21.1.2011*
 - C.N. 15 dicembre 2011 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Massimo Zamorani avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Liguria 27.7.2011*
- 4-1-4 Recidiva non contestata. Restituzione atti ai primi giudici pag. 119
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Ricorso Roberto Papetti su delibera Ordine Lombardia 27.04.2009 - Atto nullo per vizio insanabile - Restituzione atti ai primi giudici*

- 4-1-5 Giudice naturale - art. 49 legge n. 69/1963 pag. 119
- C.N. 06 dicembre 2011 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Ricorso Giuseppe Nicotri su delibera Ordine Lazio 15.07.2011 - Atto nullo per vizio insanabile - Remissione atti Ordine Abruzzo.*

- 4-1-6 Annullamento o revoca di decisione da parte dei primi giudici. Cessata materia del contendere pag. 120

- C.N. 15 dicembre 2011 n. 69 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Archiviato per cessata materia del contendere - ricorso Elisabetta Anniballi avverso delibera Ordine Lazio 15 luglio 2011*
- C.N. 9 novembre 2011 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Archiviazione ricorso Vittorio Fiorito avverso delibera Ordine Lazio 15 luglio 2011 a seguito di nuova decisione dei primi giudici e rinuncia da parte del ricorrente*
- C.N. 15.12.2011 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Archiviazione ricorso di Filippo Lubrano avverso delibera Ordine Liguria 27 luglio 2011, per cessata materia del contendere a seguito di nuova decisione dei primi giudici*

■ 4-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2010

- 4-2-1 Ricorso improcedibile per irregolarità formali pag. 121
- C.N. 9 febbraio 2010 n. 2 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione. Ricorso Fabio Nardini avverso delibera Ordine Liguria 9.7.2009*

CONFORME

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 3 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Ricorso Mario Rulli avverso delibera Ordine Abruzzo 28.1.2009 improcedibile per rifiuto alla regolarizzazione*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 42 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Carola Vai avverso delibera Ordine Veneto del 19-02-2008*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 43 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 13.03.2009*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 44 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Adriano Mascarella avverso delibera Ordine Sicilia 8.05.2009*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 45 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Maurizio Albrigo avverso delibera Ordine Trentino - A. A. 25.02.2009*
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 104 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Piero Leonardi avverso delibera Ordine Abruzzo 28.09.2009*
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 105 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Donatella Persico avverso delibera Ordine Liguria 08.10.2009*

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 106 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Rosita Caponetti avverso delibera Ordine Liguria 07.04.2010*
- 4-2-2 Archiviazione esposto non motivata. Restituzione atti ai primi giudici pag. 122
 - C.N. 10 febbraio 2010 n. 21 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Ricorso Alberto Barbanti su delibera Ordine Emilia Romagna 11.05.2009 - Restituzione atti ai primi giudici*
- 4-2-3 Deliberazione nulla per mancata audizione dell'interessato pag. 122
 - C.N. 10 febbraio 2010 n. 32 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Dichiarazione nullità deliberazione e restituzione atti all'Ordine Piemonte (ricorso Antonello Amato avverso delibera Ordine Piemonte del 13.07.2009)*
- 4-2-4 Il direttore detta autonomamente la linea del giornale pag. 122
 - C.N. 11 febbraio 2010 n. 33 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Respinto ricorso Fulvio Rebesani avverso delibera Ordine Veneto 6.04.2004*
- 4-2-5 No all'archiviazione dell'esposto se non è prescritta l'azione disciplinare relativamente a tutti i fatti lamentati pag. 122
 - C.N. 25 marzo 2010 n. 47 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone/Donno
 - *Ricorso Angelo Di Natale avverso delibera Ordine Veneto 7.07.2009*
- 4-2-6 Improponibile il ricorso su un atto definitivo pag. 123
 - C.N. 11 novembre 2010 n. 83 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone/Donno
 - *Ricorso Ermanno Corsi avverso delibera Ordine Lazio 28.07.2009*
- 4-2-7 La presenza di estranei nelle sedute del Consiglio Regionale inficia la validità delle decisioni pag. 123
 - C.N. 11 novembre 2010 n. 84 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Ricorso Chiara Paolin avverso delibera Ordine Marche 08.07.2009*
- 4-2-8 Effetti della prescrizione dell'azione disciplinare pag. 123
 - C.N. 16 dicembre 2010 n. 100 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Minuzzo Pier Maria (Decisioni Ordine Val d'Aosta 15.1.1997, Consiglio nazionale 18.6.1999, 16.11.2000 e 31.3-1.4.2005)*
- 4-2-9 Cessata materia del contendere - Rinuncia al ricorso pag. 123
 - C.N. 16 dicembre 2010 n. 103 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Archiviato ricorso Agostino Ingenito avverso delibera Ordine Campania 16.04.2009*
- 4-2-10 Cessata materia del contendere - Annullamento dell'atto in autotutela pag. 124
 - C.N. 16 dicembre 2010 n. 107 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Archiviato ricorso Fernando Bruno avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- 4-2-11 I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori pag. 124
 - C.N. 22 settembre 2010 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Ricorso Giuseppe Fossati avverso delibera Ordine Piemonte 11.06.2009-Irricevibile*

CONFORME

 - C.N. 22 settembre 2010 n. 61 Pres. Iacopino- Rel.Paffumi
 - *Ricorso Luciana Bandista avverso delibera Ordine Lazio 14.05.2008-Irricevibile*

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 108 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Amerigo Bruni avverso delibera Ordine Lazio 07.05.2010-Irrricevibile*

Applicazione art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da Consigli regionali. In conseguenza ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all'attività istruttoria prevista in base all'art. 46 del Regolamento per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti segnalati negli esposti.

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 4 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Ricorso Gastone Rabbachin avverso delibera Ordine Lombardia 19.01.2004*
- C.N. 9 febbraio 2010 n. 5 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Ricorso Carlo Bartoli contro delibera Ordine Liguria 24.11.2005*
- C.N. 11 febbraio 2010 n. 34 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Ricorso Massimo Morelli avverso delibera Ordine Emilia Romagna 08.07.2009*
- C.N. 11 febbraio 2010 n. 36 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Ricorso Giorgio Tonelli avverso delibera Ordine Veneto 21.07.2008*
- C.N. 11 novembre 2010 n. 85 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Ricorso Karl Zeller avverso delibera Trentino Aldo Adige 04.08.2009*

■ 4-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2009

- 4-3-1 Fatti contestati e fatti sanzionati pag. 125
- C.N. 12 febbraio 2009 n. 15 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello/Donno
 - *Rinvio Ricorso Guido Todeschini in Commissione ricorsi v. massima 2.1.25*
- 4-3-2 È nulla la seduta del Consiglio regionale presieduta da soggetto non abilitato pag. 125
- C.N. 22 settembre 2009 n. 84 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Annulate delibere ricorso Pasquale Barranca Ordine Sicilia 26.1.2009 e 23 - 24.4.2009*
- 4-3-3 Nulla la sanzione quando il fatto non è contestato pag. 126
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 131 - Pres. Del Boca - Rel. Donno - Ghirra
 - *Rinviato ricorso Annalisa Guidotti in Commissione ricorsi*
- 4-3-4 Quando il ricorso è dichiarato improcedibile pag. 126
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 119 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Ricorso Luigi Walter Veroi improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
CONFORME
 - C.N. 6 maggio 2009 n. 46 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Ricorso Mario Anton Orefice improcedibile avverso delibera Ordine Veneto 8.5.2008*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 136 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Ottaviano Gentile improcedibile avverso delibera Ordine Abruzzo 21.3.2007*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 139 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Luca Cattalano improcedibile avverso delibera Ordine Piemonte 12.1.2009*

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 140 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Patrizio Gabetti improcedibile avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 17.3.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 141 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Pasquale Di Stefano improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 142 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Graziano Motta improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 31.8.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 143 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Mario Blasi improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
 - C.N. 17 dicembre 2009 n. 145 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. De Liberato
 - *Ricorso Aldo Manganaro improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- 4-3-5 Rinuncia al ricorso pag. 127
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 137 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Loredana Capone avverso delibera Ordine Abruzzo 3.9.2008*
- 4-3-6 I termini per presentare i ricorsi sono perentori pag. 127
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 144 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Carlo Montanaro fuori termine avverso delibera Ordine Lombardia 20.5.2009*
- 4-3-7 Interruzione processo - decesso delle parti pag. 127
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 134 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Ricorso Gian Maria Gazzaniga avverso delibera Ordine Lombardia 3.3.2003 - interruzione processo artt. 299 cpc*
- CONFORME**
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 138 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
 - *Archiviato ricorso Pierluigi Roesler Franz avverso delibera Ordine Milano 14.1.2009*
- 4-3-8 Prescrizione azione disciplinare pag. 127
- C.N. 17.12.2009 n. 135 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
 - *Ricorso Gabriele Cescutti prescritto avverso delibera Ordine Lazio 16.12.2004/13.1.2005*
- 4-3-9 Provvedimento adottato su presupposto erroneo pag. 128
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 135 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 - *Ricorso accolto Mario Pecchia avverso delibera Ordine Lombardia 30.10.2006 - dichiarata nulla delibera e resituzione atti al Consiglio regionale*
- 4-3-10 Cessata materia del contendere pag. 128
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 122 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Cessata materia del contendere ricorso Antonio Mario Baggio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*

Applicazione art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da Consigli regionali. In conseguenza ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all'attività istruttoria prevista in base all'art. 46 del Regolamento per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti segnalati negli esposti.

- 4-3-11 Tutela dei soggetti deboli pag. 128
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 117 - Pres. Del Boca - Rel.Stornello
 - *Ricorso Stefano De Litala avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lombardia 15.11.2004.*
- CONFORME*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 157 - V. Pres. Paissan - Rel.Stornello
 - *Ricorso Stefano De Litala e Aurora Lai avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lazio 29.10.2004*
- 4-3-12 Essenzialità della notizia ed imparzialità pag. 129
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 118 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Ricorso Andrea Patergnani avverso delibera archiviazione Ordine Veneto 11.10.2007*

5. Decisioni richiamate nelle massime

- 5-1 Il direttore decide gli argomenti da trattare - n. 35/2011 pag. 133
- 5-2 Addetto stampa di un esponente politico. Non è praticantato n. 52/2011 pag. 134
- 5-3 Condizioni per riconoscere il praticantato in un Ufficio Stampa - n. 56/2011 pag. 135
- 5-4 Un giornalista straniero non iscritto all'Ordine dei Giornalisti non può certificare l'attività pubblicistica - n. 66/2011 pag. 137
- 5-5 Retribuzione e cessione diritti d'autore - n. 40/2011 pag. 138
- 5-6 Didascalie a corredo di servizi fotografici. Non abilitano all'iscrizione nell'elenco pubblicisti - n. 39/2011 pag. 140
- 5-7 Redazione note stampa per un parlamentare. Non è attività pubblicistica - n. 59/2011 pag. 143
- 5-8 Responsabilità del direttore per culpa in vigilando. Quando si attenua la sanzione - n. 7/2011 pag. 145
- 5-9 Programma condotto da un non iscritto. Ne risponde il direttore n. 11/2011 pag. 147
- 5-10 Non vi è responsabilità oggettiva del direttore che ha temporaneamente delegato le sue funzioni - n. 32/2011 pag. 150
- 5-11 Il direttore decide gli argomenti da trattare - n. 35/2011 pag. 155
- 5-12 Le notizie inesatte o non vere devono essere rettificare - n. 22/2011 pag. 156

1.TENUTA ALBO

1-1 REGISTRO PRATICANTI

1-1-1 REGISTRO PRATICANTI 2011

1-1-1-1 Redazione di testi e praticantato

L'attività di ricerca con elaborazione di schede e testi non è idonea al riconoscimento della compiuta pratica, perchè di mero supporto all'attività giornalistica. Difatti, per tale riconoscimento, è indispensabile documentare l'esercizio effettivo e continuativo dell'attività giornalistica e l'inserimento nei quadri organici redazionali. Nel caso in esame, il ricorrente compilava schede informative sulla situazione politico-sociale di vari Paesi, con ricerche di immagini di repertorio, poi utilizzate dagli autori dei documentari.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Alessandro Chiappetta avverso delibera Ordine Campania 11.02.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 22 settembre 2011 n. 50 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Agata Maria Costanzo avverso delibera Ordine Lazio 04.10.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Anche in questo caso, il lavoro svolto dalla ricorrente si presenta più come attività organizzativa interna da mettere a disposizione del conduttore del programma, mediante la realizzazione di schede con approfondimenti etc. Un lavoro di evidente responsabilità, che comunque si potrebbe definire collaterale o di supporto a quello giornalistico, in quanto non vi è produzione 'finita', e quindi non riconducibile ad un praticantato quale prefigurato dall'art. 34 della legge professionale e dai criteri interpretativi.

1-1-1-2 Praticantato in una struttura che fa informazione

Si riconosce il praticantato quando si svolge con carattere di continuità attività giornalistica, in una struttura che fa informazione ed è diretta da giornalisti.

Il Consiglio Nazionale ha ritenuto fondate le motivazioni di un pubblicitista che rivendicava il riconoscimento di compiuta pratica per attività caratterizzata da interviste, conferenze stampa, elaborazione testi etc., svolta presso la redazione culturale di un'agenzia di stampa, con osservanza di turni di lavoro e sotto la supervisione di giornalisti.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Lucio Filipponio avverso delibera Ordine Lazio 20.11.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 22-09-2011 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Alessio Moriggi avverso delibera Ordine Lazio 08.07.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-3 Struttura redazionale e retribuzione non adeguate. Si nega la compiuta pratica.

Si nega il riconoscimento della compiuta pratica quando la consistenza della struttura redazionale risulta inadeguata e la retribuzione percepita è notevolmente al di sotto dei parametri fissati nei criteri interpretativi dell'art.34 della legge professionale.

Il Consiglio Nazionale ha quindi confermato la decisione dei primi giudici di respingere l'istanza di iscrizione nel Registro praticanti presentata da una publicista per attività svolta presso una testata on line con cadenza mensile, curata da tre giornalisti publicisti.

- C.N. 22-09-2011 n. 48 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Agnese Carnevali avverso delibera Ordine Marche 21.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-4 Addetto stampa di un esponente politico. Non è praticantato

Elaborare comunicati stampa sull'attività del Presidente di un Ente pubblico non costituisce motivo per richiedere il riconoscimento di compiuta pratica.

Nella fattispecie, la ricorrente, nemmeno inserita organicamente nell'Ufficio Stampa dell'Ente, si limitava a scrivere comunicati stampa, testi di interventi e risposte ad interviste per conto del Presidente della Regione Liguria e di trasmettere per la diffusione, all'agenzia di stampa regionale.

- C.N. 22-09-2011 n. 52 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Nuccia Angela Cifarelli avverso delibera Ordine Liguria 12.01.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-1-5 Condizioni per riconoscere il praticantato in un Ufficio Stampa

Si riconosce la compiuta pratica quando l'Ufficio Stampa nel quale si lavora edita pubblicazioni periodiche, sotto la direzione di un iscritto all'Albo e con almeno un giornalista professionista che svolga funzioni di tutor.

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale, accogliendo il ricorso di una giornalista publicista, assunta con regolare contratto giornalistico presso l'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Liguria, nel quale lavorano quattro giornalisti professionisti, e che collabora continuativamente al sito web della Regione ed all'Agenzia Quotidiana dello stesso Consiglio, diretta da un giornalista professionista.

- C.N. 09-11-2011 n. 56 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Accolto ricorso Alessandra Repetto avverso delibera Ordine Liguria 30.09.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-1-6 Termini per la permanenza nel Registro dei praticanti

Le controversie relative alle modalità di effettuazione delle prove di idoneità professionale sono di competenza della magistratura ordinaria e non possono influenzare le decisioni dell'Ordine circa i termini di permanenza nel Registro dei praticanti.

Il Consiglio Nazionale ha pertanto respinto il ricorso di una publicista portatrice di handicap, rimasta iscritta nel Registro Praticanti per più di tre anni e poi cancellata che aveva motivato il protrarsi dell'iscrizione con controversie intercorse con la Commissione relativamente alle particolari modalità di effettuazione della prova scritta, a causa della propria condizione.

- C.N. 09-11-2011 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso ... avverso delibera Ordine Veneto 18.05.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-7 Il rifiuto del direttore al rilascio dell'attestato di compiuta pratica va documentato

Condizione indispensabile perché l'Ordine dei Giornalisti riconosca la compiuta pratica è che si dia prova della formale richiesta di certificazione e del rifiuto o silenzio del direttore Responsabile della testata. In ogni caso, non si può chiedere il riconoscimento quando l'attività, in un settimanale occupato per la metà da inserti pubblicitari, e privo di una sua valida struttura, è caratterizzata da qualche articolo, senza 'passare' pezzi o titolarli, e la retribuzione percepita è irrisoria.

Il Consiglio Nazionale ha pertanto respinto il ricorso della collaboratrice di un settimanale, poi chiuso, la cui attività non rispondeva ai criteri interpretativi fissati dall'art.34 della legge, approvati dal Consiglio Nazionale.

- C.N. 15-12-2011 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Francesca D'Anna avverso delibera Ordine Liguria 16.03.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15-12-2011 n. 68 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Arianna Orisi avverso delibera Ordine Liguria 16.03.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2 REGISTRO PRATICANTI 2010

1-1-2-1 Praticanti free lance contrattualizzati con agenzie non qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica, che forniscono i relativi servizi ad emittenti registrate.

Eccezionalmente, l'iscrizione nel Registro dei praticanti come praticante free lance può essere concessa a chi svolge attività giornalistica in una testata non qualificata. Nel caso di specie, il Consiglio Nazionale ha ritenuto che l'ostacolo della carenza di testata qualificata allo svolgimento della pratica giornalistica possa essere superato dalla constatazione che il ricorrente svolge intenso lavoro giornalistico e, sotto certi aspetti, tale lavoro viene esaminato e valutato dai direttori delle testate che trasmettono i servizi.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 28 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Alessandro Placidi avverso delibera Ordine Lazio 19.07.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

1-1-2-2 L'elaborazione di comunicati in un Ufficio stampa non abilita al praticantato

La redazione di comunicati in un Ufficio stampa, pur se caratterizzata da un intenso lavoro pubblicitario, non configura attività di praticantato.

Il Consiglio Regionale aveva respinto la domanda di riconoscimento d'ufficio della pratica giornalistica presentata dall'interessata non avendo ritenuto l'idoneità né dell'ufficio stampa così come strutturato, né delle collaborazioni prestate presso le testate indicate dalla richiedente.

Il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso, riconoscendo valide le motivazioni dei primi giudici.

- C.N. 11 febbraio 2010 n. 35 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Elisabetta Vagaggini avverso delibera Ordine Toscana 18.06.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-2-3 Può essere ammessa l'iscrizione quando si adegua la consistenza della struttura redazionale

Il mutamento della situazione di fatto, con particolare riferimento alle caratteristiche professionali ed operative della struttura redazionale, può essere elemento valido per riconoscere l'idoneità della struttura alla formazione dei praticanti.

Il Consiglio Nazionale si è ispirato a tale principio nell'accogliere il ricorso di una pubblicitaria, assunta con contratto Aer Anti Corallo a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento professionale nella categoria praticanti teleradiogiornalisti e con l'iscrizione all'Inpgi 1 presso un'emittente televisiva. Il ricorso è stato accolto, pur riconoscendo la correttezza della decisione di rigetto emessa dal Consiglio Regionale in prima istanza, sulla base della valutazione della consistenza della struttura redazionale e organizzativa, della qualità e dell'ampiezza del lavoro giornalistico, quali risultavano all'epoca della decisione stessa.

- C.N. 25 marzo 2010 n. 37 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran - Anzalone
- *Accolto ricorso Maria Conti avverso delibera Ordine Sicilia 13.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 25 marzo 2010 n. 38 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran - Anzalone
- *Accolto ricorso Valeria Rapisarda avverso delibera Ordine Sicilia 13.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 39 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Bruno Capanna avverso delibera Ordine Sicilia 26-27.06.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-4 Per l'iscrizione è necessario l'inserimento organico in redazione con lavoro a tempo pieno

Non si riconosce la compiuta pratica quando manca un inserimento organico ed a tempo pieno nella redazione e l'attività è limitata al tempo necessario alla realizzazione del servizio.

Il Consiglio Nazionale ha quindi respinto il ricorso di una giornalista pubblicista che aveva collaborato nel settore audiovisivi di un'agenzia giornalistica.

- C.N. 25 marzo 2010 n. 48 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Patrizia Notarnicola avverso delibera Ordine Lazio 10.04.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 25 marzo 2010 n. 50 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Giulio Maria Corbelli avverso delibera Ordine Lazio 28.05.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-5 Non si riconosce la compiuta pratica per periodi di attività inferiori a 18 mesi.

L'art. 34 della legge n. 69/63 stabilisce che "dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta".

Pertanto, non è valida, ai fini della compiuta pratica, l'attività documentata per un periodo di nove mesi.

Il Consiglio Nazionale, nel respingere il ricorso di una pubblicista, ha rilevato che non risulta fornita prova concreta e documentata che l'attività sia stata svolta oltre i soli nove mesi. Peraltro la tipologia contrattuale (lavoro a progetto, con contratto di collaborazione a termine) e la struttura redazionale non possono essere considerate idonee a configurare una forma di praticantato.

- C.N. 25 marzo 2010 n. 49 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Adriana Aniballi avverso delibera Ordine Lazio 04.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-6 Non si può svolgere la pratica giornalistica in una pubblicazione diretta da un iscritto nell'Elenco speciale

Il direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico (art.28 della legge professionale) non può certificare l'attività di praticantato.

Il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso di un pubblicitista che aveva chiesto il riconoscimento della compiuta pratica per l'attività svolta presso una pubblicazione registrata come tecnico-scientifica. Ciò in mancanza dell'attestazione da parte di un giornalista iscritto all'Albo ai sensi degli artt.31 e 35 della legge n. 69/63 e di una struttura redazionale idonea.

- C.N. 25 marzo 2010 n. 51 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Daniele Comero avverso delibera Ordine Piemonte 12.05.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-2-7 Non vi è compiuta pratica in mancanza di un organico rapporto di collaborazione

Una collaborazione giornalistica, sia pur assidua e frequente, ma caratterizzata dalla mancanza di un rapporto organico con la testata, anche sul piano economico, non abilita al riconoscimento della compiuta pratica.

Nel caso in esame, il Consiglio nazionale ha confermato la decisione dell'Ordine del Lazio di non accogliere l'istanza di una pubblicitista per la collaborazione prestata ad un quotidiano.

- C.N. 22 settembre 2010 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Anna Merola avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 23 settembre 2010 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso di Mattia Toffoletto avverso delibera Ordine Veneto 11.03.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-8 Il praticante free lance deve documentare l'attività autonoma

Non si può identificare l'attività di praticante free lance con quella di dipendente a tempo pieno di una società di calcio - nella fattispecie, addetto stampa - in quanto l'attività deve essere svolta in totale autonomia.

Inoltre, il tutor deve essere inserito in una delle testate alle quali collabora.

- C.N. 22 settembre 2010 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso di Paolo Nacarlo avverso la delibera Ordine Toscana 01.12.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-1-2-9 L'attività di montatore non abilita al praticantato

La rivendicata autonomia da parte del montatore nello svolgimento della sua attività non può portare a configurarla come praticantato, inteso come apprendistato

giornalistico ai sensi dell'art.34 della legge n. 69/63 e dei criteri interpretativi approvati dal Consiglio nazionale.

- C.N. 23 settembre 2010 n. 66 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso di Massimo Scifoni avverso la delibera Ordine Lazio 23.06.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 23 settembre 2010 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Paolo De Florio avverso delibera Ordine Lazio 23.06.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 23 settembre 2010 n. 68 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso di Carla Bassi avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 23 settembre 2010 n. 69 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Andrea Tonini avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 23 settembre 2010 n. 70 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Massimiliano Niccolini avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 23 settembre 2010 n. 71 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Fabio Casalnuovo avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 23 settembre 2010 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Daniele Ferrario avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-10 Si riconosce la compiuta pratica in una struttura che fa informazione

Ha diritto al riconoscimento della compiuta pratica chi svolge attività giornalistica, con la supervisione di giornalisti, all'interno di una struttura che fa informazione ed è diretta da giornalisti.

Nel caso in esame, la ricorrente ha documentato lo svolgimento di lavoro giornalistico (conduzione di spazi radiofonici, collegamenti con fonti istituzionali, realizzazione e conduzione di rubriche di approfondimento, servizi speciali, etc).

- C.N. 11 novembre 2010 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Simona Giacinti avverso delibera Ordine Lazio 10.02.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-11 Una struttura redazionale inadeguata non abilita al praticantato

Si nega la compiuta pratica quando l'attività viene svolta in una struttura priva di adeguata organizzazione redazionale e senza la costante presenza di giornalisti professionisti, in quanto non si può realizzare una preparazione efficace e completa. Nel caso in esame, il ricorrente operava in una struttura che sembra proporsi in

termini di iniziative promozionali e imprenditoriali, piuttosto che come realtà giornalistica.

- C.N. 12 novembre 2010 n. 94 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Manuel Massimo avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3 REGISTRO PRATICANTI 2009

1-1-3-1 Inammissibile la richiesta di compiuta pratica dell'amministratore delegato di Cooperativa editrice del giornale

La estensione da parte del legislatore della disciplina sul lavoro subordinato al socio lavoratore di cooperativa comporta l'applicazione della regola generale dell'incompatibilità di prestazione di attività subordinata contemplata nella circolare 179/809 per i Presidenti del C.d.A., gli amministratori unici ed i consiglieri delegati.

~

Nel caso in esame il periodo invocato per il richiesto praticantato (prestazione di attività subordinata) coincide nella stragrande maggioranza con la carica di amministratore delegato.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 17 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Luca Bonaccorsi avverso delibera Ordine Lazio 7.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-3-2 Costituisce praticantato giornalistico l'attività del traduttore che rielabora le notizie, le titola e le riassume (MF Dow Jones)

La rielaborazione, con riassunto o sviluppo, delle notizie veicolate dalle agenzie di stampa in lingua straniera con titolazione delle stesse e con osservanza dei turni di redazione è attività riconducibile al praticantato.

~

Il Consiglio Nazionale ha giudicato idonea l'attività di chi, dopo aver visionato il flusso delle notizie, le seleziona, le traduce, le rielabora e le titola come notizie di agenzia in lingua italiana, sulla base delle indicazioni ricevute dal capo servizio.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 23 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Michele Masneri avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-3 Si nega l'iscrizione nel Registro dei praticanti quando non esiste una struttura redazionale

Il ricorrente, pubblicitista, rivendicava l'iscrizione nel Registro dei praticanti per la direzione di una agenzia di stampa priva degli elementi minimi (struttura logistica e forza lavoro) di una redazione qualificata allo svolgimento della pratica giornalistica.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 26 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Vincenzo Palladino avverso delibera Ordine Campania 13.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-4 Deve essere iscritto nel Registro dei praticanti chi svolge prettamente lavoro giornalistico in trasmissioni Rai

L'iscrizione al Registro dei praticanti per chi opera in trasmissioni Rai è possibile allorché l'interessato svolga lavoro di natura giornalistica sotto la diretta sorveglianza e supervisione di giornalisti professionisti.

~

Nel caso in specie l'interessata ha svolto un lavoro riconducibile ad un praticantato in trasmissioni Rai attraverso la redazione di testi, il riscontro delle fonti dirette e indirette, la predisposizione di domande, la realizzazione di filmati etc. Ciò prova una forma di praticantato, indipendentemente dal nomen iuris del rapporto di lavoro, in una struttura giornalistica idonea.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 33 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Gemma Giovannelli avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-5 Freelance - Si nega l'iscrizione quando non sono documentati compensi pari al trattamento minimo del praticante

Tra le condizioni stabilite nei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge n. 69/63 per i freelance vi è quella in base alla quale il compenso annuo deve corrispondere al trattamento minimo del praticante.

~

Nella fattispecie la ricorrente non ha dimostrato di aver percepito i compensi nella misura sopra indicata.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 55 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Tiziana Boldrini avverso delibera Ordine Lazio 19.11.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-3-6 L'attività di montatore non dà luogo alla iscrizione nel Registro dei praticanti

Quando il montatore rivendica la piena autonomia nella sua attività e non svolge una attività che abbia tutte le caratteristiche del praticantato, sotto forma di apprendistato, come espressamente delineato dall'art. 34 della legge n. 69/63 e nei criteri interpretativi, non si dà luogo alla iscrizione.

- C.N. 17 giugno 2009 n. 73 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Marco Palozzo avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 giugno 2009 n. 74 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Fabio Ciafaloni avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-7 Fotoreporter freelance - No all'iscrizione come praticante in mancanza di contratto con una testata giornalistica

L'agenzia giornalistica alla quale il ricorrente fornisce foto su servizi di attualità non ha un rapporto contrattuale con lo stesso bensì con la ditta di cui è titolare insieme

con il collega ed alla quale l'agenzia corrisponde i pagamenti per i servizi prestati. Mancano quindi i presupposti (contratto di collaborazione, tutoraggio, retribuzione corrispondente al trattamento minimo dei praticanti etc) richiesti con i criteri interpretativi dell'art. 34.

- C.N. 17 giugno 2009 n. 75 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Giuseppe Giglia avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 giugno 2009 n. 76 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Danilo Schiavella avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-8 Revoca della iscrizione in via di autotutela - Ammessa quando l'iscrizione è avvenuta su presupposti errati

Un ente può revocare, in via di autotutela, un provvedimento che ritenga di avere adottato in violazione delle norme che regolano la materia.

La Cassazione (13.5.58/3599) ha sancito che il provvedimento di iscrizione non solo è revocabile, ma è suscettibile di annullamento da parte della stessa autorità che lo ha emanato ogni qual volta appaia inficiato da vizi intrinseci, originari o anche sopravvenuti. Un tale potere - dovere di riesame non può trovare ostacolo nella sopravvenuta iscrizione, non sussistendo diritti quesiti, ove si accerti la mancanza dei requisiti essenziali cui l'iscrizione stessa era condizionata né può ritenersi subordinato all'insorgenza o al sopravvenire di fatti nuovi, in quanto il possesso dei requisiti per l'iscrizione in un Albo professionale costituisce presupposto suscettibile di controllo in ogni tempo.

~

La ricorrente aveva ottenuto l'iscrizione come praticante per una collaborazione tipica del corrispondente di un giornale edito in altra città nello stesso periodo in cui lavorava a tempo pieno, come assistente, ai programmi del TG2. L'iscrizione è stata revocata in quanto risulta provato che, in seno al giornale per il quale aveva ottenuto l'iscrizione, non ha partecipato, se non saltuariamente, alla reale fattura dello stesso né che abbia espletato le attività connesse.

- C.N. 17 giugno 2009 n. 77 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Alessia Ardesi avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-3-8bis Revoca - Non vi è praticantato nelle riviste a circolazione interna

Quando un Ordine regionale rileva che l'attività giornalistica per la quale si chiede la compiuta pratica è stata svolta in seno a riviste a circolazione interna, peraltro prive di una struttura redazionale, può rigettare l'istanza.

~

Le riviste nelle quali è stata svolta l'attività, pur dirette da un giornalista, erano degli house organ.

- C.N. 18 giugno 2009 n. 78 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giacomo Carioti avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-9 Aggiornamento dei siti e traduzione dei testi non configurano attività giornalistica

Un'attività meramente organizzativa si discosta da una mediazione giornalistica caratterizzata da ampiezza e validità di contenuti.

~

La ricorrente rivendicava come attività di praticantato giornalistico quella di semplice aggiornamento dei siti, peraltro non registrati come testate, e di una rassegna stampa limitata alla traduzione in italiano.

- C.N. 22 settembre 2009 n. 85 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Maria Elena Viggiano avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-3-10 Assistente ai programmi - Non è attività di praticante quella svolta in base ai compiti propri della qualifica ricoperta

La riduzione delle immagini, il loro assemblaggio, il controllo dei flussi delle agenzie e comunicati stampa discontinui, così come i lanci per le agenzie sono attività proprie della qualifica ricoperta e cioè di assistente ai programmi. Si tratta di una attività del tutto diversa da quella del praticantato giornalistico perché è di supporto a quella del giornalista, ma diversa, anche se svolta in modo più o meno diligente, più o meno rapido.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 111 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Valentina Fenu avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-11 È praticantato quello svolto e documentato anche senza inquadramento contrattuale (Aki - Adnkronos)

Quando un pubblicitista svolge attività a pieno tempo, con compiti di redattore, e viene anche inviato all'estero, con regolare rimborso delle spese sostenute, ha una postazione di lavoro, osserva i turni e partecipa alla vita redazionale, svolge pratica giornalistica.

~

L'interessata ha dimostrato di aver lavorato in un'agenzia partecipando attivamente alla vita redazionale, pur non essendo contrattualmente inquadrata come praticante.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 112 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Cecilia Scaldaferrì avverso delibera Ordine Lazio 19.11.2008.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-12 No al praticantato quando la struttura redazionale è inadeguata

Quando la struttura redazionale non è abilitata a preparare i praticanti, il collegamento con il mondo dell'informazione è inesistente.

~

Nel caso in esame non ricorrono le circostanze indicate dai criteri interpretativi dell'art. 34 in quanto, oltre all'assenza delle condizioni minime, il lavoro veniva svolto per delle *newsletter* a circolazione interna collegate alla testata giornalistica di un Ateneo.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 113 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Daniela Cundrò avverso delibera Ordine Toscana 18.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-13 Freelance - Diniego quando la struttura redazionale è precaria

Quando il lavoro redazionale è limitato all'apporto autonomo di poche persone e la struttura redazionale è chiaramente precaria, non possono trovare applicazione i criteri interpretativi dell'art. 34.

~

Nel caso in esame la testata giornalistica di riferimento (un mensile) è edita da una società editrice srl, composta da 4 persone e della quale l'interessato è Presidente, senza alcun riconoscimento da parte dell'INPGI.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 114 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Tommaso Molinari avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-14 Freelance - Iscrizione ammessa quando i mezzi di prova sono esaustivi

In presenza di collaborazioni a più testate quotidiane e periodiche documentate dalle ricevute di pagamento e da prove fiscali circa l'ammontare di compensi pari al trattamento minimo del praticante, l'iscrizione quale praticante freelance è ampiamente soddisfatta.

~

La ricorrente ha dimostrato di collaborare con carattere di continuità a quotidiani ed a periodici e, in sede di ricorso, ha prodotto documentazione integrativa sugli emolumenti percepiti nel periodo di riferimento.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 115 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Barbara Nevosi avverso delibera Ordine Lazio 14.1.2009.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-15 Riconoscimento attività prestata presso Rai Utile

Organizzare programmi e realizzare collegamenti con interviste in diretta, scrivere testi e organizzare una trasmissione, con la sovrintendenza di un giornalista professionista, in una struttura che fa comunque informazione ed è diretta da giornalisti legittima il riconoscimento di compiuta pratica.

~

Il provvedimento in esame ha anche ottenuto una sua autonoma valutazione da parte del Tribunale di Roma col riconoscimento che 'Rai Utile' era una struttura Rai, con un apporto direzionale di cui il ricorrente seguiva le direttive, concordando i temi da trattare.

- C.N. 18 dicembre 2009 n. 146 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Adorno Corradini avverso delibera Ordine Lazio 14.5.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-16 No al praticantato non documentato in modo esaustivo e comunque discontinuo

Un'attività riferita alla qualifica ricoperta in determinati periodi e comunque inferiori, nel totale, a 18 mesi, non può essere posta a base di una richiesta di riconoscimento di compiuta pratica.

~

Una programmista regista della Rai, per brevi periodi, aveva svolto compiti superiori a quelli previsti dal contratto.

- C.N. 18 dicembre 2009 n. 148 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Marzia Puleo avverso delibera Ordine Sicilia 19.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-17 Una pubblicazione specializzata nella compravendita di immobili non abilita al praticantato

L'organizzazione del periodico, la vendita degli spazi pubblicitari, la redazione di brevi testi, illustrativi delle unità immobiliari in vendita, non comporta attività di praticantato.

~

La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della compiuta pratica per l'attività di cui innanzi, cui si aggiungevano la scelta delle foto, i contratti con agenzie e privati, la cura della grafica di una pubblicazione di evidente carattere commerciale.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 149 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Sestilia Pellicano avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-3-18 Freelance - Collaborazione valida solo con testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica

Quando la collaborazione coordinata e continuativa è con società non riconoscibili come una organizzazione giornalistica e non aventi le caratteristiche richieste dai criteri interpretativi dell'art. 34, la iscrizione come freelance non è riconosciuta.

~

Il ricorrente aveva svolto attività giornalistica, per conto di un'agenzia non riconosciuta come testata giornalistica, redigendo comunicati che curavano l'immagine ed illustravano i programmi di personaggi dello spettacolo come Pupo, Fiorello etc.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 161 - V. Pres. Paissan - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Alessandro Montone avverso delibera Ordine Lazio 14.5.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-19 Le nuove realtà editoriali devono essere in edicola da almeno un anno

Quando si è di fronte a una testata in condizioni di precarietà, sul mercato editoriale da meno di un anno, la iscrizione nel Registro è negata.

~

Il ricorrente era stato assunto quale praticante per una testata che ha avuto vita difficile ed ha interrotto le pubblicazioni dopo circa un anno dalla sua uscita in edicola.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 162 - V. Pres.Paissan - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Fabrizio Di Grassi avverso delibera Ordine Puglia 17.3.2008*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- ~

CONFORME

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 163 - V. Pres.Paissan - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Paolo Montalbò avverso delibera Ordine Puglia 17.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-20 Intervistare personaggi ed organizzare programmi può configurare attività di praticantato

La realizzazione di interviste, nell'ambito di un programma curato con la supervisione di giornalisti, all'interno di una struttura che fa comunque informazione ed è diretta da giornalisti è uno degli elementi ricorrenti della professione giornalistica.

~

Nel caso in esame la ricorrente era responsabile diretta di un programma caratterizzato da collegamenti all'estero con altri mondi della informazione radiofonica. A tal proposito predisponeva l'intero programma raccordandosi col responsabile della struttura redazionale.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 164 - V. Pres.Paissan - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Maria Loredana Laurini avverso delibera Ordine Lazio 22.10.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-21 Sì al praticantato, se la struttura redazionale viene adeguata

Quando una testata inizialmente priva di tutti i requisiti, si adegua raggiungendo concretezza di impostazione, l'attività svolta giustifica il riconoscimento del praticantato.

~

Pur nell'assenza del monitoraggio da parte del Consiglio regionale il Consiglio nazionale, ha riconosciuto i sensibili progressi compiuti dalla rivista, specializzata. In essa il ricorrente ha lavorato a tutto campo per impostarla e realizzarla, con la supervisione di un tutor.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 166 - V. Pres.Paissan - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Antonio Spitaleri avverso delibera Ordine Sicilia 14.9.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

1-2 ELENCO PROFESSIONISTI

1-2-1 ELENCO PROFESSIONISTI 2011

Nel corso del 2011 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti

1-2-2 ELENCO PROFESSIONISTI 2010

Nel corso del 2010 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti

1-2-3 ELENCO PROFESSIONISTI 2009

1-2-2-1 Nel corso del 2009 è stato trattato un solo ricorso relativo alla categoria dei professionisti, ma è stato dichiarato improcedibile

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 116 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Ricorso improcedibile Pier Antonio Lacqua avverso delibera Ordine Lazio 11.4.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3 ELENCO PUBBLICISTI

1-3-1 ELENCO PUBBLICISTI 2011

1-3-1-1 Chi ha diretto una rivista specializzata non può richiedere l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti

In base agli artt.34 e 35 della legge ordinistica e 34 del regolamento di attuazione, per l'iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti, l'attestazione del direttore della pubblicazione relativa alla collaborazione biennale può essere rilasciata solo da un iscritto all'Albo, professionista o pubblicista, in quanto il direttore certifica la natura giornalistica della produzione posta a corredo dell'istanza.

Pertanto, non vi può essere un automatismo nell'iscrizione nell'Elenco pubblicisti del direttore che, già iscritto nell'Elenco speciale ex art.28, sia stato cancellato, essendo stata accertata la natura giornalistica e non più specialistica di quella pubblicazione. Nella fattispecie, il direttore di una rivista di cui all'art. 28 della legge, aveva chiesto l'iscrizione nell'Elenco pubblicisti, sul presupposto che l'Ordine dei Giornalisti, nel disporre la sua cancellazione dall'elenco speciale essendo venuto meno il carattere specialistico della pubblicazione, aveva riconosciuto la natura giornalistica della stessa.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Paolo Mondini avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 23.10.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-2 Annullamento dell'iscrizione in via di autotutela

La legge attribuisce ai Consigli dell'Ordine il potere discrezionale di valutare i precedenti penali di chi chiede l'iscrizione all'Albo, per l'indispensabile rapporto di fiducia che un giornalista deve avere con i lettori.

Pertanto, è legittimo il provvedimento con cui viene annullato, in via di autotutela, un provvedimento di iscrizione all'Albo dei pubblicisti quando si accertano, nella domanda di iscrizione, delle gravi carenze come l'aver subito condanne penali, senza menzionare quelle subite, pur se ormai estinte.

Nel caso in esame, il giudizio dei primi giudici sull'ammissibilità della domanda di iscrizione era stato formulato sulla base di una incompleta rappresentazione dei fatti, per cui è venuto meno il rapporto di fiducia che deve esistere quale principio etico da porre a base della professione.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso ... avverso delibera Ordine Liguria 07.06.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-3 Natura dell'attività pubblicistica e firme congiunte

Gli articoli che trattano materie come ortodonzia, posturologia e patologie correlate rientrano nel settore delle testate a carattere tecnico-professionale-scientifico e, come tali, diventano tramite di un colloquio interno fra operatori di una determinata specialità.

Nell'avallare l'impostazione dei primi giudici, il Consiglio Nazionale ha rilevato che gran parte degli articoli allegati all'istanza recano due o più firme e non possono comunque essere valutati. Ciò perché ogni aspirante deve documentare in proprio l'autonomia e la mediazione giornalistica realizzate, mentre per gli articoli con due, tre, cinque firme è impossibile ogni valutazione circa l'apporto dato da ciascun firmatario agli articoli presentati.

- C.N. 22 settembre 2011 n. 53 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Daniele Francioli avverso delibera Ordine Toscana 04.03.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-4 Un giornalista straniero non iscritto all'Ordine dei Giornalisti non può certificare l'attività pubblicitica

In base all'art. 46 della legge ordinistica, il direttore responsabile di un giornale chiamato a rilasciare la certificazione di cui all'art. 35, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicitisti, deve essere iscritto all'Albo dei giornalisti, per cui la dichiarazione rilasciata da un giornalista straniero non iscritto all'Albo dei Giornalisti in Italia non è valida.

Sulla base di tale disposizione legislativa, il Consiglio Nazionale, senza entrare nel merito degli altri rilievi formulati dai primi giudici, ha respinto il ricorso di un cittadino bulgaro con passaporto europeo, collaboratore di un giornale straniero, la cui attività era stata certificata da un giornalista, cittadino russo, non iscritto all'Albo dei Giornalisti in Italia.

- C.N. 9 novembre 2011 n. 66 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Biser Atanasov avverso delibera Ordine Piemonte 23.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-1-5 Congruità dei compensi e natura del giornale a cui si collabora

In base all'art.1 della legge n. 69/63 "sono pubblicitisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita"; inoltre, l'art.35 della stessa legge stabilisce che tale attività deve essere regolarmente retribuita.

Pertanto, una regolare retribuzione è condizione indispensabile per l'accoglimento di una domanda di iscrizione nell'Elenco dei pubblicitisti.

Nel rispetto di tali disposizioni ed in mancanza di criteri predeterminati, l'entità dei compensi va rapportata all'entità della produzione giornalistica nel biennio di riferimento ed alla natura della pubblicazione.

Il Consiglio Nazionale ha quindi ritenuto congrui i compensi regolarmente percepiti da un aspirante pubblicitista per collaborazione ad un giornale on line edito da una onlus.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 5 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Luca Marconi avverso delibera Ordine Lombardia 12.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-6 Retribuzione esigua. Cancellazione

L'attività giornalistica deve essere regolarmente retribuita. Pertanto, in sede di revisione dell'Albo, è cancellato per inattività connessa alla mancata retribuzione,

chi non la comprova, o documenta dei compensi del tutto esigui. Ciò perché, come da costante giurisprudenza del Cnog, per retribuzione si intende il corrispettivo di una prestazione fornita, per cui, se non c'è corrispettivo, non c'è prestazione.

Pertanto, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso avverso la cancellazione dall'Albo, presentato da un pubblicitista che, dopo i due anni di inattività ammessi dalla legge per chi è iscritto da più di dieci anni, ha documentato, per il terzo anno, una retribuzione oltremodo esigua e comunque notevolmente inferiore a quella minima annua fissata come parametro di valutazione dall'Ordine Regionale di appartenenza.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Marco Giannotti avverso delibera Ordine Liguria 18.11.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-7 La retribuzione deve coprire l'intero biennio

Il compenso per attività giornalistica corrisposto per un solo anno non integra l'elemento della retribuzione previsto dalla legge per l'intero biennio e pertanto è ostativo all'iscrizione nell'Elenco pubblicitisti.

Nel caso in esame, la ricorrente aveva presentato il CUD attestante la retribuzione per un solo anno, comunicando che le era stato impossibile integrare la documentazione relativa al secondo anno per problemi familiari. Invitata dalla Commissione Istruttoria a farlo in sede di esame del ricorso, non ha riscontrato la richiesta.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Raffaella Mossa avverso delibera Ordine Puglia 11.02.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-8 Retribuzione - I parametri fissati dall'Ordine Regionale sono vincolanti

I criteri stabiliti da un Ordine Regionale per l'istruttoria delle richieste di iscrizione nell'Elenco pubblicitisti sono vincolanti. Pertanto, se i compensi percepiti nel biennio dall'aspirante pubblicitista, ancorché esigui, rientrano nei parametri minimi fissati dall'Ordine Regionale con regolari atti deliberativi, l'istanza deve essere accolta.

Nel caso in esame l'Ordine Regionale aveva respinto una domanda di iscrizione ritenendo inadeguata la retribuzione percepita dall'interessata, nonostante che tale retribuzione rientrasse entro i limiti fissati nel regolamento approvato da quell'Ordine Regionale.

Pertanto, il Cnog ha ritenuto valide le ragioni della ricorrente.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Rosaria Sigona avverso delibera Ordine Sicilia 19.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-9 Retribuzione e cessione diritti d'autore

La disposizione dell'art.35 della legge ordinistica in base alla quale l'attività giornalistica deve essere regolarmente retribuita indica nella retribuzione effettiva il corrispettivo per una prestazione fornita.

Pertanto, documentare come corrispettivo per attività giornalistica la cessione dei diritti d'autore contrasta col concetto di retribuzione per una prestazione professionale ed esclude quindi la natura giornalistica dell'attività come delineata dalla legge ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicitisti.

Il ricorrente, oltre a documentare una esigua produzione giornalistica, aveva attestato la cessione dei diritti d'autore in luogo delle prove del pagamento dei compensi

- C.N. 16 giugno 2011 n. 40 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Stefano Cicuto avverso delibera Ordine Veneto 09.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-1-10 Attività giornalistica occasionale

Va considerata sporadica e, quindi, non idonea ai fini dell'iscrizione all'Albo, Elenco Pubblicisti, l'attività relativa alla redazione, nel biennio di riferimento, di pochi articoli, in quanto l'art.35 della legge professionale stabilisce che l'attività giornalistica deve essere 'non occasionale'. Pertanto, la prova della occasionalità o meno dell'attività svolta non può che discendere da una valutazione anche quantitativa degli articoli prodotti.

Nel caso in esame, il ricorrente aveva presentato, tra i mezzi di prova, articoli pubblicati prima del biennio di riferimento e pubblicazioni in versi ed in prosa.

- C.N. 22 settembre 2011 n. 49 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Aldo Colonna avverso delibera Ordine Sardegna 23.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-11 Senza un biennio di attività si nega l'iscrizione

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco pubblicitisti è necessario che l'attività giornalistica sia in atto al momento della presentazione della domanda, in quanto il provvedimento dell'Ordine ha natura di accertamento costitutivo.

Ciò lo si desume dall'art.34 del regolamento di attuazione della legge ordinistica. Nel caso in esame, il ricorrente non ha documentato alcuna attività per periodi precedenti la data in cui ha presentato la domanda di iscrizione.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Giovanni Castino avverso delibera Ordine Piemonte 12.01.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 19 novembre 2011 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Sara Zentile avverso delibera Ordine Lazio 25.03.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-12 Didascalie a corredo di servizi fotografici. Non abilitano all'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti

In mancanza di una esplicita definizione nella legge professionale, la nozione di attività giornalistica deve intendersi quella contraddistinta dall'elemento della creatività da parte di chi provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie, mediando il fatto di cui acquisisce conoscenza.

Pertanto, la ricerca di materiale con cui impostare pagine, per lo più monotematiche, con foto, realizzate in proprio o da altri, accessori o quant'altro possa dare senso compiuto alle espressioni della moda e la illustrazione di singoli prodotti attraverso semplici didascalie non hanno natura giornalistica; ciò perché manca il requisito della mediazione che, invece, deve essere supportata da approfondimenti e commenti.

Nel respingere il ricorso dell'interessata, il Cnog ha rilevato che i suddetti elementi non sono riscontrabili nelle didascalie e composizioni fotografiche, che per lo più hanno carattere illustrativo a fini promozionali e commerciali.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinti ricorsi Camilla Rolla avverso delibere Ordine Lombardia 16.09.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 16 giugno 2011 n. 39 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Maria Giulia Riva avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-1-13 Cura di rubriche con uno pseudonimo. È ammessa l'iscrizione

È diffusa la consuetudine di affidare l'incarico di curare rubriche, spesso anche a giornalisti di grande prestigio. Oltretutto, l'art.2 del contratto di lavoro giornalistico prevede che si ha responsabilità di un servizio quando ad un collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o di compilare rubriche.

Quanto all'uso dello pseudonimo, è assai diffusa l'abitudine di firmare commenti, rubriche ed articoli con pseudonimi.

Nel caso in specie lo pseudonimo non è stato utilizzato per nascondere la propria identità al pubblico dei lettori ma anzi per reclamare un rapporto familiare con un noto cantante e dunque richiamarsi ad una identità propalata dal sistema mediatico. Il Cnog ha pertanto accolto il ricorso avverso la decisione dei primi giudici che avevano annullato in via di autotutela un provvedimento di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti in precedenza adottato.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Accolto ricorso Manuela Maria Garofalo avverso delibera Ordine Lazio 03.09.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-1-14 Redazione note stampa per un parlamentare. Non è attività pubblicistica

La redazione di note di agenzia da parte di un assistente parlamentare non è assimilabile al lavoro di un Ufficio Stampa che, ai sensi della legge 150/2000, deve essere formalmente costituito da una pubblica amministrazione e non da un singolo parlamentare.

Il ricorrente, invitato dai primi giudici ad integrare i mezzi di prova, aveva allegato la dichiarazione di un parlamentare attestante la mansione di addetto stampa, incaricato di curare i rapporti con le testate giornalistiche e la stesura dei comunicati stampa.

Il Cnog ha respinto il ricorso perché il quadro che ne viene fuori, non configura un'attività pubblicistica, bensì un impegno diverso da quello di cui all'art.35, che regola l'iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti.

- C.N. 9 novembre 2011 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Guglielmo Giuliese avverso delibera Ordine Lazio 21.02.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-2 ELENCO PUBBLICISTI 2010

1-3-2-1 La congruità dei compensi va valutata in base alle prestazioni professionali fornite ed alla natura del giornale

I primi giudici avevano considerato insufficiente l'entità dei compensi corrisposti e non ammissibile il pagamento degli stessi in unica soluzione. Sulla base degli approfondimenti svolti, il Consiglio Nazionale ha ritenuto congrui i compensi, riportandoli alle prestazioni professionali rese ed alla natura del settimanale; ha altresì verificato la validità delle motivazioni e delle cause di forza maggiore poste a sostegno dell'esecuzione in unica soluzione del pagamento.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 11 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Marika Comaschi avverso delibera Ordine Lombardia 24.10.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

1-3-2-2 Permanenza nell'Albo di chi, non retribuito, vanta crediti formalmente garantiti

L'impegno di corrispondere i compensi maturati per attività giornalistica, formalmente assunto dal direttore di un giornale, può essere considerato quale "solenne promessa di pagamento" (ex art. 1988 c. c.) e anche "prova scritta idonea" per la pronuncia di una ingiunzione giudiziale di pagamento (art. 634 c.p.c.). Pertanto, non si dà luogo a cancellazione dall'Albo per l'assenza dei compensi dovuti per legge nei confronti del giornalista che non abbia documentato la riscossione di tali compensi, ma ne documenti la garanzia.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 12 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Emanuela Dell'Ali avverso delibera Ordine Lazio 20.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

1-3-2-3 È ammessa, col ricorso, l'integrazione di documentazione riferita al periodo valutato dai primi giudici

La presentazione di prove documentali, non prodotte in prima istanza per cause di forza maggiore, è ammessa in sede di ricorso al Consiglio nazionale.

Nel caso in esame, il pubblicista, che era stato cancellato dall'Albo per inattività professionale, ha dimostrato l'impossibilità di consegnare all'atto della revisione dell'Albo le prove della retribuzione, allegate successivamente al ricorso, perché chiuse in casse in occasione del trasloco dall'abitazione.

Pertanto, il Consiglio nazionale ha accolto il ricorso avverso la cancellazione dall'Albo.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 13 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Marco Baroni avverso delibera Ordine Lazio 13.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 26 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Paolo Bonanni avverso delibera -Ordine -Lazio 13.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 11 novembre 2010 n. 82 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Antonio Daniele avverso delibera -Ordine Lazio 21.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-4 Il pubblicista con almeno 15 anni di iscrizione non può essere cancellato dall'Albo per inattività professionale

Non si può cancellare dall'Albo il giornalista pubblicista con oltre quindici anni di attività, anche nel caso in cui manchi il requisito della retribuzione.

L'art. 41 della Legge n. 69/1963, che regola l'ipotesi di cancellazione per inattività "salvo i casi di iscrizione in altro Albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa" deve intendersi riferita ai soli giornalisti professionisti e non anche ai pubblicisti, come si desume a contrario dal terzo comma dell'art.1.

Tale principio, fissato con decisione del dicembre 1972, è stato più volte ribadito dal Consiglio Nazionale.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 16 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Ornella Del Guasto avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 12 novembre 2010 n. 93 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Rita Del Conte avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-5 Articoli con firma congiunta. Si nega l'iscrizione

Per l'iscrizione all'Elenco dei pubblicisti ogni singolo aspirante deve documentare, tra l'altro, autonomia e mediazione giornalistica. Nel caso di articoli a firma congiunta risulterebbe in concreto impossibile valutare l'autonomia dei singoli contribuiti.

Ciò senza considerare l'inadeguatezza dei mezzi di prova presentati.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 17 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Marco Faillaci avverso delibera Ordine Sicilia 23-24.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 18 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Angela Maria Provenzale avverso delibera Ordine Sicilia 23-24.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-6 Consulenza fiscale e retribuzione

Non si dà luogo all'iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti qualora manchi il requisito della specifica retribuzione per l'attività giornalistica.

Nel caso in esame la retribuzione è stata corrisposta sulla base di fatture emesse dal ricorrente quale commercialista.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 19 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Pietro Canta avverso delibera Ordine Liguria 4.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-7 Attività presso house organ e retribuzione quale impiegata - Si nega l'iscrizione

L'attività giornalistica prestata per house organ non è idonea a supportare un'attività pubblicistica. Inoltre, i compensi per articoli pubblicati non possono essere conglobati nella busta paga di impiegata, senza alcun esplicito riferimento all'attività giornalistica.

Nel caso in esame, la ricorrente, assunta come impiegata, ha anche scritto degli articoli per la pubblicazione di una catena di supermercati, distribuita gratuitamente presso i punti vendita in Italia e non ha documentato la retribuzione riferita a tale attività.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 20 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Alessandra Nicorelli avverso delibera Ordine Liguria 11.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-2-8 Attività pubblicistica e retribuzione di fatto

L'attività giornalistica sussiste anche se formalmente l'aspirante giornalista è retribuita in qualità di impiegata, con qualifica riconducibile al contratto grafici editoriali.

Nel caso in esame la ricorrente ha dimostrato di svolgere in concreto funzioni di redattrice e di responsabile del coordinamento redazionale di un periodico, come risulta dalla gerenza della pubblicazione, pur se sulla busta paga figurava la dizione 'impiegata'.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 22 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Michela Cerrai avverso delibera Ordine Toscana 11.06.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-9 Cancellazione dall'Albo se non si svolge effettiva attività giornalistica e non si è retribuiti

Ai fini della permanenza nell'Albo è necessario che il materiale presentato in sede di revisione abbia le caratteristiche di mediazione e creatività, proprie del lavoro giornalistico, e che sia documentata la relativa retribuzione.

Nel caso di specie la ricorrente è stata cancellata dall'Albo, ai sensi dell'art. 41 della Legge 69/1963, per inattività professionale, in quanto in sede di revisione ha presentato brochure, comunicati, scarni testi a corredo di riviste, riconducibili più ad una attività di promozione e comunicazione che ad un'attività giornalistica. Inoltre non ha documentato la retribuzione per tale specifica attività.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 23 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Simonetta Minetti avverso delibera Ordine Piemonte 29.06.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 12 novembre 2010 n. 92 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Olimpia Gargano avverso delibera Ordine Liguria 08.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 novembre 2010 n. 95 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran

- *Respinto ricorso Manuela Peroni Assandri avverso delibera Ordine Piemonte 26.01.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-10 A fini del mantenimento dell'iscrizione va documentata l'attività svolta nell'ufficio stampa di un partito politico

La mancanza di collaborazione con una testata, unita all'assenza di retribuzione nell'ultimo triennio determinano la cancellazione dall'Albo.

Nel caso in esame il ricorrente per un triennio non ha svolto attività pubblicistica, poiché impegnato con incarichi di natura fiduciaria a livello amministrativo presso un Ente locale.

Inoltre, l'attività che dichiara di svolgere attualmente nell'ufficio stampa di un partito politico presso la Camera dei Deputati non risulta documentata.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 24 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Gianluca De Filio avverso delibera Ordine Lazio 13.03.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-11 Cancellazione dall'Elenco del pubblicista che percepisce come retribuzione gli utili della società editrice

L'attività imprenditoriale non preclude la permanenza nell'Albo solo se si documenta la retribuzione relativa alle collaborazioni giornalistiche distinguendola dagli utili di impresa. Quest'ultimi, rappresentando un reddito da capitale, spettano ai soci in quanto tali.

Nel caso in esame, il ricorrente in sede di revisione dell'Albo ha indicato per l'attività giornalistica una 'condivisione degli utili di impresa'.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 25 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Luciano Canobbio avverso delibera Ordine Piemonte 23.03.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-2-12 L'aspirante pubblicista non può chiedere l'equiparazione tra residenza e domicilio professionale

Il principio di equiparazione tra residenza e domicilio professionale si applica ai giornalisti già iscritti all'Albo, perchè tale principio, introdotto con l'art.16 della legge n. 526/1999 e fatto proprio dal Consiglio nazionale con provvedimento del luglio 2002, riguarda le attività professionali degli Stati membri dell'Unione Europea. Pertanto, chi non ha ancora acquisito il titolo professionale non può invocare l'applicazione del principio di cui si tratta ai fini dell'iscrizione nell'Elenco pubblicisti. Nel caso in esame, è stata respinta la richiesta di iscrizione all'Albo presentata all'Ordine del Piemonte da un'aspirante pubblicista con residenza anagrafica in altra Regione.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 27 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Gianna Maria Nardi avverso delibera Ordine Piemonte 07.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-13 Cancellazione per inattività

Quando l'iscritto non provvede a documentare la sua attività, "è logico e giuridicamente valido presumere che non ci sia stata attività professionale".

Una pubblicista è stata cancellata dall'Albo, non avendo presentato, in sede di revisione, la documentazione atta a comprovare la persistenza dell'attività professionale.

- C.N. 25 marzo 2010 n. 46 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Marinella Robba avverso delibera Ordine Piemonte 1.12.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-14 Inattività per assunzione di cariche o di funzioni amministrative

La disciplina prevista dall'art. 41 della legge n. 69/63 non opera in via automatica, ma presuppone un accertamento teso a valutare nelle singole fattispecie concrete l'esistenza di presupposti che determinano l'impossibilità ad esercitare l'attività giornalistica. Il Consiglio Nazionale ha quindi respinto il ricorso di una pubblicista che, cancellata dall'Albo professionale per inattività, aveva invocato l'applicazione dell'art.41, essendo consigliere comunale.

- C.N. 26 marzo 2010 n. 52 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Maria Lorella Giudici avverso delibera Ordine Piemonte -12.01.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

1-3-2-15 Attività pubblicistica in un giornale specializzato - Ammessa

Quando si redigono articoli per un giornale specializzato con approfondimenti, analisi e ricerche sulla materia caratterizzati da mediazione giornalistica, si può chiedere l'iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti.

Il Consiglio Nazionale ha, quindi, accolto il ricorso di un aspirante pubblicista che aveva documentato la pubblicazione, regolarmente retribuita, di articoli su una testata trisettimanale specializzata nella illustrazione delle tecniche sul gioco del lotto.

- C.N. 26 marzo 2010 n. 54 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Girolamo Canale avverso delibera Ordine Sicilia 23-24.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 26 marzo 2010 n. 57 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Enrico Fontolan avverso delibera Ordine Lazio 25.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-16 Non si ammette la reinscrizione se non si rimuovono le cause che hanno determinato la cancellazione dall'Elenco

Ai sensi dell'art.42 della legge n. 69/63, il giornalista cancellato dall'Albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso di una pubblicista che, cancellata dall'apposito Elenco, non ha dimostrato in sede di revisione di svolgere attività retribuita, documentando tale condizione solo per un periodo successivo a quello considerato nel provvedimento di cancellazione.

- C.N. 26 marzo 2010 n. 55 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Catia Del Monte avverso delibera Ordine Lazio 21.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-17 La retribuzione deve coprire l'intero biennio

Condizione essenziale per ottenere l'iscrizione nell'Elenco pubblicisti è che l'attività sia non occasionale e regolarmente retribuita. Pertanto, si nega l'iscrizione quando non si documenta la retribuzione per alcuni mesi del biennio di riferimento.

- C.N. 26 marzo 2010 n. 56 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Andrea Cappello avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 08.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 dicembre 2010 n. 99 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Costantino Aquilano avverso delibera Ordine Puglia 16.03.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 102 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carlo Fioroni avverso delibera Ordine Basilicata 06-07.11.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-18 I compensi per attività pubblicistica non possono essere conglobati con quelli di amministratore unico o di editore

L'art.35 della legge professionale stabilisce che, per ottenere l'iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti, l'attività giornalistica sia regolarmente retribuita.

Pertanto, l'attività imprenditoriale non preclude all'editore o all'amministratore unico l'iscrizione nell'Elenco pubblicisti solo se viene documentata una retribuzione, per le collaborazioni giornalistiche, distinta da quella percepita per l'attività imprenditoriale o manageriale.

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso di un pubblicista che era stato cancellato dal Consiglio Regionale con un provvedimento di autotutela.

- C.N. 26 marzo 2010 n. 58 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Roberto Passoni avverso delibera Ordine Umbria 30.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-19 Funzioni pubbliche che non richiedono impegno a tempo pieno

L'art.41, comma 2, della legge n. 69/63, in base al quale non si procede a cancellazione per inattività nei casi in cui l'iscritto sia chiamato a svolgere funzioni pubbliche, non si applica nei casi in cui tali funzioni, per complessità di impegno, ostacolano lo svolgimento dell'attività giornalistica.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso avverso la cancellazione presentato da un pubblicista che aveva ricoperto la carica di consigliere comunale e, negli ultimi mesi del biennio, di Presidente del Consiglio comunale.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 87 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Marco Lupi avverso delibera Ordine Liguria 18.11.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-20 La retribuzione non è un optional

La legge ordinistica prescrive che l'attività giornalistica debba essere regolarmente retribuita, per cui, nel rapporto fra attività giornalistica e retribuzione non possono essere accampate motivazioni di carattere volontaristico, ideologico o solidaristico. Nel caso in esame è stato respinto il ricorso avverso la cancellazione dall'Albo presentato da un pubblicista, il quale ha motivato l'assenza di retribuzione col fatto di avervi rinunciato volontariamente.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 89 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Luca Josi avverso delibera Ordine Liguria 13.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-21 I criteri per l'iscrizione sono vincolanti

I criteri per l'iscrizione nell'Elenco pubblicisti, una volta approvati dal Consiglio Regionale, sono vincolanti.

Il Consiglio Nazionale ha accolto un ricorso avverso il diniego di iscrizione motivato sulla base dell'entità dei compensi percepiti e delle modalità di pagamento, dopo avere accertato che il richiedente, oltre a fornire prove fiscalmente valide, ha anche documentato una retribuzione rientrante nei limiti minimi fissati dal Consiglio Regionale.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 101 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Angelo Franzone avverso delibera Ordine Sicilia 6-7.11.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3 ELENCO PUBBLICISTI 2009

1-3-3-1 I mezzi di prova devono riguardare il biennio precedente la domanda e deve essere provata la retribuzione

Non è ammessa la produzione di articoli riferiti ad anni precedenti né è possibile essere iscritti nell'Elenco dei pubblicisti se si scrive a titolo gratuito.

- C.N. 11 febbraio 2009 n. 1 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carlo Musso avverso delibera Ordine Liguria 9.6.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-2 La funzione di curatore fallimentare non rientra nelle ipotesi dell'art. 41 - co 2 - della legge professionale

Nella previsione del secondo comma dell'art. 41 della legge non è configurabile, tra i casi di 'cariche o funzioni amministrative, politiche o scientifiche', quella di curatore fallimentare, per evitare la cancellazione per inattività professionale.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 6 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Margherita Cirillo avverso delibera Ordine Umbria 7.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-3 È ammessa, col ricorso, l'integrazione di documentazione riferita al periodo valutato dai primi giudici

Nel caso in cui si documentino cause di forza maggiore che non hanno consentito di farlo in primo grado, è ammessa, in sede di gravame, la produzione e valutazione di prove documentali esibite assieme al ricorso.

Pertanto, è stata annullata la cancellazione del ricorrente per inattività professionale.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 8 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Franco Ilardo avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 9 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Laura Mariotti avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-4 La collaborazione giornalistica svolta per un biennio e poi interrotta non dà titolo all'iscrizione tra i pubblicitari

L'art. 1 della legge professionale indica nei pubblicitari "...coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita..."

Pertanto, nel caso in cui venga presentata istanza di iscrizione mesi dopo la cessazione di tale attività, l'iscrizione non è ammessa, in quanto l'attività giornalistica deve essere ancora in corso all'atto della presentazione della domanda.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 10 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Veronica Marasco avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-5 La realizzazione di box con brevi riferimenti tecnici non determina una mediazione giornalistica

Brevi periodi racchiusi in piccoli box e definiti 'interventi tecnici' come 'voci di enciclopedia' in una pubblicazione specializzata di 'cucina' sono semplici riferimenti che non danno titolo ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco pubblicitari.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 11 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Saverio Pepe avverso delibera Ordine Toscana 27.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-6 Il direttore di una rivista specializzata iscritto nell'Elenco speciale non può attestare attività giornalistica

Chi scrive su una pubblicazione diretta da un appartenente all'Elenco speciale non può ottenere l'iscrizione quale pubblicitario, in quanto il direttore di tale rivista, per il carattere speciale della sua appartenenza all'Albo, non è abilitato a rilasciare la prescritta certificazione. Né la mutata impostazione della rivista determina l'automatizzata iscrizione del direttore nell'Elenco pubblicitari.

~

Il ricorrente, direttore di una rivista di cui all'art. 28 della legge, aveva chiesto il passaggio nei pubblicitari, in considerazione del fatto che la rivista, da tecnica, si era trasformata in pubblicazione a carattere informativo e culturale.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 12 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Mario Emilio Meregalli avverso delibera Ordine Lombardia 19.5.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-7 Non ammessa l'iscrizione dell'editore che non documenti specifiche retribuzioni per gli articoli pubblicati

L'editore che affida ad una società la raccolta e pubblicazione di articoli e che dichiara di essere stato retribuito in unica soluzione da tale società, per gli articoli da lui pubblicati, senza esibire alcuna prova fiscalmente valida, non può ottenere l'iscrizione all'Elenco dei pubblicisti, mancando uno degli elementi previsti dalla legge.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 13 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Nicola Sciannamè avverso delibera Ordine Lazio 26.6.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-8 Un provvedimento di iscrizione adottato su presupposti errati deve essere annullato in via di autotutela

Legittimamente un Consiglio Regionale annulla in via di autotutela un proprio provvedimento di iscrizione nell'Elenco pubblicisti quando, da un riesame degli atti, rileva, nella documentazione a suo tempo esaminata, gravi carenze sul piano della retribuzione e sulla produzione giornalistica.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 14 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Natale Salvo avverso delibera Ordine Sicilia 18.4.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-9 Vi è mediazione giornalistica quando i resoconti sportivi contengono commenti e valutazioni

Nel resoconto di gare di calcio anche di sport minori, è soddisfatto il requisito della creatività quando l'articolaista non si limita ad una descrizione dell'evento sportivo minuto per minuto, ma lo commenta, formula giudizi, sottolinea note di colore, trasmettendo al lettore le sue sensazioni.

C.N. 30 marzo 2009 n. 20 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello

- *Accolto ricorso Giuliano Bonelli avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 30 marzo 2009 n. 21 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Dario Amodeo avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-10 Ammessa l'iscrizione quando i mezzi di prova, pur brevi, sono frutto di elaborazione giornalistica

Quando dall'esame dei take di agenzia, posti a corredo dell'istanza, risulta una creatività, riferita alla peculiarità delle pubblicazioni, la richiesta può essere accolta.

~

Il Consiglio ha perciò accolto un ricorso ritenendo validi i mezzi di prova pubblicati su un'agenzia che trasmette informazioni via web puntando sugli aspetti economici e finanziari dell'evento sportivo.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 22 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Cristiano Vulpis avverso delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-11 Limiti all'interpretazione delle norme di legge ai fini dell'iscrizione nell'Elenco pubblicitisti

Nonostante sia provata la necessità di adeguare le norme in materia di iscrizione dei pubblicitisti alle nuove realtà del giornalismo, dinanzi a disposizioni di legge che indicano in modo analitico le procedure da seguire e le documentazioni da richiedere (artt. 1 e 35 della legge n. 69/63 e 34 ultimo comma del DPR 115/65), ogni valutazione o interpretazione deve necessariamente essere fatta entro i limiti e con le procedure che la legge pone.

~

Nel caso in esame il rigetto della istanza dei giudici di primo grado aveva trovato il suo fondamento nel risultato di un colloquio, introdotto con un provvedimento interno.

Il Cnog ha accolto il ricorso, ritenendo che l'introduzione del colloquio, come atto deliberativo di un Consiglio regionale, non sia previsto dalle norme di legge in vigore.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 28 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Marzia Coronati annullata delibera Ordine Lazio 23.1.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 31 marzo 2009 n. 29 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Giovanni Lanza annullata delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 6 maggio 2009 n. 42 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Pasquale Fidanza annullata delibera Ordine Lazio 23.1.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 6 maggio 2009 n. 43 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Matteo Saullo annullata delibera Ordine Lazio 19.3.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 6 maggio 2009 n. 44 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Simona Boenzi annullata delibera Ordine Lazio 10.4.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 6 maggio 2009 n. 45 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Manuela Petrozzi annullata delibera Ordine Lazio 14.5.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 59 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Lea Chiaro annullata delibera Ordine Lazio 22.10.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 60 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Massimiliano Mariantoni annullata delibera Ordine Lazio 19.11.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 61 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Andrea Milano annullata delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 dicembre 2009 n. 156 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Rodolfo Coccia annullata delibera Ordine Lazio 28.5.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-12 No alla cancellazione per inattività professionale del pubblicista che abbia almeno 15 anni di iscrizione all'Albo

L'ultima parte del III comma dell'art. 41 che regola la cancellazione per inattività, laddove si afferma "salvo i casi di iscrizione in altro Albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa", deve intendersi riferita ai soli giornalisti professionisti e non ai pubblicisti.

Tale principio, stabilito dal Consiglio Nazionale con decisione del 5 - 6 dicembre 1972, è stato ribadito nel corso degli anni e riaffermato con le decisioni che seguono. Come da costante giurisprudenza del Consiglio Nazionale, fin dal 1972 la espressione *salvo i casi di iscrizione in altro Albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa* è limitata ai soli professionisti con l'esclusione dei pubblicisti, come si desume a contrario dal terzo comma dell'art. 1.

- C.N. 6 maggio 2009 n. 34 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Enzo Di Giacomo avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

CONFORME

- C.N. 16 giugno 2009 n. 62 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Federico De Lella avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 63 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Donato Pasquale avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 64 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Giuseppe Buscemi avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 65 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Bruno Ballardini avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 66 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Roberto Bisogno avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 67 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Ubaldo Pacella avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2009 n. 68 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Michele De Nicotera avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 95 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Stefano Bellu avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 96 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Mario Bolognani avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 97 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Bruno Bellocchio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 98 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Renato Bergami avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 99 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Pietro Brigliozzi avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 100 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Antonio De Iuliis avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 101 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Paolo De Sisto avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 102 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Claudio Vittorio Di Francesco avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 103 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Maria Luisa Baldinetti avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 104 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Francesco D'Ambrosio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 105 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Giovanni Di Cesare avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 106 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Maria Delogu avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 107 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Giacomo De Sario avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 108 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Antonella Di Renzo avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 109 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Ines Di Lelio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 ottobre 2009 n. 110 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Giovanni De Mattia avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 150 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Rosa Maria Berti avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 151 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Carla Baroccio avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 152 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Maria Grazia Bambino avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 153 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Federico Bernardini avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 154 - V. Pres. Paissan - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Agata Mirella Buccheri avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-13 Limiti temporali di applicazione della legge 150/2000 e onnicomprensività della retribuzione

La redazione di comunicati stampa non abilita all'iscrizione nell'Elenco dei pubblicitisti, in quanto la legge ha già spiegato i suoi effetti. Il compenso per gli articoli non può essere conglobato nella retribuzione.

Sono due principi ribaditi dal Cnog in sede di esame di un ricorso presentato dal funzionario dell'ufficio relazioni pubbliche di una Provincia.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 56 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Flora Grifalconi avverso delibera Ordine Veneto 3.4.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 16 giugno 2009 n. 57 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Donatella Natale avverso delibera Ordine Veneto 3.4.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-14 L'attività del biennio da valutare ai fini dell'iscrizione come pubblicitista può essere svolta anche quando non si ha ancora la maggiore età. Basta avere compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda

Già con decisione del 9.10.1975, il CNOG aveva chiarito che una cosa è l'attività pubblicitistica in sé e un'altra è l'acquisizione dello stato professionale di pubblicitista, che si ottiene mediante l'iscrizione nell'apposito Elenco.

L'attività pubblicitistica, potendo comportare lavoro autonomo con una capacità di contrattazione, compete certamente al minore in virtù dell'art. 3 del codice civile. Il conferimento dello stato professionale di pubblicitista comporta la titolarità e l'esercizio di particolari diritti con conseguente assunzione di specifici doveri, diversi da quelli sui rapporti di lavoro, in quanto presuppongono la piena capacità di agire della persona fisica.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 58 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Calogero Di Bella avverso delibera Ordine Sicilia 24.9.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-15 Occasionalità delle prestazioni e inadeguatezza della retribuzione - Iscrizione negata

Condizione essenziale per ottenere l'iscrizione nell'Elenco pubblicitisti è che l'attività sia non occasionale e regolarmente retribuita.

~

Il ricorrente ha esibito un numero esiguo di mezzi di prova per collaborazioni sporadiche ed ha documentato compensi decisamente irrisori.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 69 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Giangiacomo Castelfranchi avverso delibera Ordine Lombardia 4.6.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-16 Valutazioni precedenti penali - Art. 31 della legge 69/63

Una condanna per omicidio colposo in incidente stradale non pregiudica l'iscrizione se non vi sono altri precedenti penali.

La valutazione della *meritevolezza* all'iscrizione nei casi di precedenti penali va fatta tenendo conto dell'evento e della condotta complessiva tenuta dal richiedente dopo il fatto.

~

Il caso si riferisce ad un incidente stradale verificatosi sei anni fa, sulla cui dinamica il ricorrente ha fornito esaustive spiegazioni.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 70 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Matteo Bastianelli avverso delibera Ordine Lazio 18.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-17 Il ruolo dell'editore deve essere separato da quello del pubblicitista

È vero che il regolamento di esecuzione della legge ammette la presentazione, a corredo della domanda di iscrizione, anche di articoli non firmati o con pseudonimo, che siano attribuiti con attestazione del direttore.

Tuttavia, il Cnog ha deciso di respingere il ricorso in considerazione del ruolo sempre nuovo assunto dal pubblicitista nella vita di giornali ed emittenti e che impone una riflessione sulla compatibilità dell'iscrizione nell'Elenco pubblicitisti degli editori, controparte dei giornalisti, per evitare sovrapposizioni e confusioni di ruoli.

- C.N. 17 giugno 2009 n. 72 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Giuseppe Ciarrapico avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

1-3-3-18 Attività di fotoreporter riconosciuta quando vi sono le attestazioni del direttore e le prove della retribuzione

Un fotografo che collabora ad un giornale sportivo e presenta dei mezzi di prova corredati da prove di retribuzione ha diritto ad ottenere l'iscrizione quando, in sede di gravame, dimostri anche, con regolare certificazione del direttore responsabile, di essere l'autore di numerose foto realizzate nel biennio e che illustrano eventi sportivi

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 120 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Gianluca Meola avverso delibera Ordine Lazio 5.6.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-19 Indispensabile la mediazione giornalistica e l'attestazione del direttore

Si nega l'iscrizione quando non è provato lo svolgimento di attività giornalistica e, in luogo del certificato del direttore responsabile, viene esibita una comunicazione del Presidente della Società.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 121 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Alberto Anselmi avverso delibera Ordine Piemonte 12.1.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-20 È cancellato dall'Albo chi non dimostra che sussistono le condizioni previste dalla legge (non occasionalità delle prestazioni e regolare retribuzione)

I compensi per attività pubblicistica devono essere sempre distinti da ogni e qualsiasi altra forma di retribuzione.

~

Nel caso in esame, il ricorrente, amministratore unico della società editrice delle pubblicazioni e del sito cui collabora, non fornisce mezzi di prova sulla retribuzione percepita in quanto la stessa è compresa nella suddivisione degli utili della società.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 123 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Gian Giuseppe Canobbio avverso delibera Ordine Piemonte 9.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 124 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Coletta Ballerini avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-21 No alla cancellazione di chi svolge funzioni pubbliche che richiedono un impegno a tempo pieno

L'art. 41, secondo comma, della legge n. 69/63 va interpretato nel senso che non si procede alla cancellazione per inattività quando l'iscritto deve assolvere a funzioni pubbliche di un certo rilievo che richiedono un impegno quotidiano, per cui risulta impossibile trovare il tempo per svolgere anche attività pubblicistica.

~

Sulla base di tali considerazioni il Cnog ha ritenuto valide le ragioni della ricorrente, Assessore presso la Provincia di Napoli.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 125 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Antonella Basilico avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-22 Si nega l'iscrizione del fotoreporter quando non vi è certezza che sia l'autore dei mezzi di prova presentati e non risulti documentata la specifica retribuzione per gli stessi

Il decreto Bonifacio (19.7.76) ha stabilito che l'attività del foto-operatore è equiparata a quella del giornalista pubblicista, per cui, ai fini dell'accesso, valgono le stesse regole.

~

È stato quindi respinto il ricorso di chi ha presentato come mezzi di prova delle foto attribuite, ciascuna, a più soggetti, facenti parte di un'impresa familiare. Inoltre, non vi è prova di retribuzione ad hoc nei confronti del ricorrente da parte dell'azienda giornalistica, che invece liquida le singole fatture all'azienda familiare, dalla quale il fotografo viene retribuito.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 126 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Antonio Furio avverso delibera Ordine Liguria 4.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 127 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Filippo Furio avverso delibera Ordine Liguria 4.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-23 La retribuzione è condizione indispensabile per la permanenza nell'Albo. Non rileva il fatto di scrivere a titolo volontario

La retribuzione è una delle condizioni indispensabili per la permanenza nell'Albo, per cui è legittima la cancellazione del religioso che svolge gratuitamente l'attività giornalistica per l'emittente radiofonica della Congregazione cui appartiene.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 128 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Emanuele De Maria avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-24 È ammessa la documentazione integrativa presentata in seconda istanza

Quando vengono presentati, col ricorso, validi mezzi di prova riferiti al periodo oggetto di esame fatto dai primi giudici, la documentazione integrativa è ammessa.

~

In sede di ricorso, l'interessato, ha esibito copie integrali delle riviste specializzate cui collabora, dimostrando di avere scritto e commentato fatti del mondo dell'automobilismo con corretta elaborazione giornalistica.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 155 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Claudio Galiena avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4 ELENCO SPECIALE

1-4-1 ELENCO SPECIALE 2011

1-4-1-1 Si nega l'iscrizione quando la pubblicazione contiene informazione giornalistica di varia natura

Lo si ricava dall'art. 28 della legge professionale, in base al quale "all'Albo dei giornalisti sono annessi gli Elenchi... e di coloro che, pur non esercitando l'attività giornalistica, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici".

Nel caso in esame, il Cnog ha respinto il ricorso presentato da un Centro Servizi per il volontariato, in quanto la rivista, peraltro precedentemente diretta da un iscritto all'Ordine dei Giornalisti, contiene elementi di vera e propria informazione giornalistica, tra cui anche articoli di contenuto cinematografico.

- C.N. 12 aprile 2011 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Luisa Conti avverso delibera Ordine Veneto 22.07.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-1-2 Quando una pubblicazione non rientra più nelle previsioni dell'art. 28

Il presupposto per assumere la direzione responsabile di una testata ex art.28 della legge ordinistica è determinato dai contenuti e dai destinatari della pubblicazione. Pertanto, quando si modifica la sua impostazione e si ospitano sistematicamente articoli dedicati a temi che prescindono dal carattere tecnico-informativo, (arte ed architettura, storia e letteratura, scienza e sociologia), la rivista non può essere più considerata tecnico-scientifica.

Pertanto, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso del Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, avverso il diniego di iscrizione, in quanto risulta modificata la natura della pubblicazione.

- C.N. 22 settembre 2011 n. 51 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Marco Giorgetti avverso delibera Ordine Toscana 11.02.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-2 ELENCO SPECIALE 2010

1-4-2-1 È ammessa l'iscrizione quando gli articoli contenuti trattano argomenti riferiti alla natura della pubblicazione

L'art.28 della legge professionale stabilisce che *“Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio Nazionale”*.

Nel caso di specie, il Consiglio nazionale ha accolto il ricorso prendendo atto che gli articoli e le interviste pubblicati in una rivista specializzata per parrucchieri trattavano argomenti riferiti alla natura della pubblicazione.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 14 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Roberto Celeste Pissimiglia avverso delibera Ordine Piemonte -6.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-2 È nulla la cancellazione se restano immutate le tematiche della rivista

Monotematicità degli argomenti trattati e modalità di trattazione degli stessi, presenza limitata dei destinatari, assenza di diffusione in edicola. La modifica di tali caratteristiche non risulta provata nel provvedimento di diniego di reinscrizione del direttore di una rivista, destinata ai docenti universitari, cancellato per mancato riscontro alle procedure di revisione all'Albo.

Pertanto, il Consiglio Nazionale ha accolto il ricorso avverso il diniego di reinscrizione, in quanto non risulta modificata la natura della rivista, nata nel 1980.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 15 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Antonino Liberatore avverso delibera Ordine Toscana 13.05.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-3 ELENCO SPECIALE 2009

1-4-3-1 È legittimo il diniego di iscrizione quando la rivista contiene elementi di vera e propria informazione giornalistica

Una testata è ritenuta di carattere tecnico, professionale o scientifico quando diventa tramite di un colloquio interno sui problemi di una determinata scienza, di una tecnica o di una professione fra operatori di specifici settori, per cui i destinatari sono ben individuati assieme ai contenuti della pubblicazione.

Pertanto, pur in presenza di un sito specialistico di carattere economico - finanziario, la direzione non può essere affidata ad un non iscritto all'Ordine dei Giornalisti quando risultano approfondimenti, valutazioni e informazioni di tipo giornalistico.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 7 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Francesco Zito avverso delibera Ordine Piemonte 8.9.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-3-2 È ammessa la cancellazione quando la rivista cambia la sua impostazione

L'art. 28 della legge n. 69/63 indica tassativamente le caratteristiche che una rivista deve avere perché il suo direttore sia iscritto nell'Elenco speciale.

~

Correttamente, quindi, il Consiglio Regionale cancella il direttore quando la rivista assume le caratteristiche di una testata vera e propria con articoli di cronaca, commenti su una varietà di temi non tutti assimilabili a quanto stabilito dalla norma di legge.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 18 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Paolo Mondini avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 25.9.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

L'art. 32 del regolamento di esecuzione dispone che sia presentata, tra l'altro, una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Quando si controverte sulla natura della pubblicazione decide il Consiglio Nazionale che, quindi, può acquisire tutti gli elementi per assumere una decisione.

~

Nel caso, in esame, il ricorrente è stato invitato dal Consiglio Nazionale ad esibire dei 'numeri zero' della rivista e non vi ha provveduto. Pertanto mancano concreti elementi di riscontro e di valutazione.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 25 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Roberto de Souza avverso delibera Ordine Veneto 12.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-4-3-4 Istanza accolta in base ad elementi di valutazione forniti assieme al ricorso

Quando il ricorrente fornisce, assieme al ricorso, concreti elementi di valutazione circa la natura specialistica della pubblicazione, l'iscrizione è ammessa in base alla disposizione dell'ultimo comma dell'art. 28 che recita: "Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, sul ricorso dell'interessato, il Consiglio Nazionale dell'Ordine".

- C.N. 22 aprile 2008 n. 36 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Franco Bruno Marini avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-3-5 Non si fa luogo all'iscrizione quando vengono trattati temi generali di informazione giornalistica

Quando una rivista, oltre trattare tematiche proprie delle attività istituzionali dell'Ente, tratta anche argomenti che riguardano la sfera più generale delle informazioni giornalistiche, tipica dell'esercizio della professione, il diniego all'iscrizione ex art. 28 della legge 69/63 è legittimo.

- C.N. 17 ottobre 2008 n. 69 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
- *Respinto ricorso Pierluigi Federici avverso delibera Ordine Abruzzo 28.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2.DEONTOLOGIA

2 DEONTOLOGIA

2-1 DEONTOLOGIA 2011

2-1-1 Interpretazione soggettiva di una frase ed azione disciplinare

Un'affermazione di carattere generale, fatta in linea di principio e che di per sé non contiene giudizi negativi su colleghi, non può determinare l'avvio di un procedimento disciplinare, sulla base di deduzioni soggettive.

Il Consiglio Nazionale ha quindi respinto il ricorso di un giornalista avverso la decisione dei primi giudici di archiviare un suo esposto con cui chiedeva l'avvio di azione disciplinare nei confronti di un collega per una frase ritenuta offensiva.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 2 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Giuseppe Grandinetti avverso delibera Ordine Lazio 22.10.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-2 Diritto di critica e rispetto delle regole deontologiche

Criticare un uomo pubblico è diritto di un giornalista, sempre nel rispetto delle regole. Nel caso in esame, un esponente politico aveva lamentato le espressioni forti usate da due giornalisti in altrettanti articoli, ritenendole diffamatorie. Il Consiglio Nazionale, nel respingere il ricorso, ha osservato che, con riferimento agli argomenti politico-amministrativi trattati, allo scenario in cui la vicenda si svolgeva ed al ruolo politico del ricorrente, i due giornalisti, seppur con alcuni toni forti, abbiano esercitato il diritto di critica, senza rendersi colpevoli di violazioni delle regole deontologiche.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 3 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Gianni Teodoro avverso delibera Ordine Abruzzo 03.02.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-3 Verità dei fatti, interesse pubblico e continenza

Nel resoconto di un fatto realmente accaduto, l'uso di termini apparentemente lesivi dell'altrui dignità, ma da tempo invalsi nel linguaggio comune e popolare per rappresentare determinate situazioni e i loro protagonisti, non hanno rilevanza disciplinare quando siano garantiti la verità dei fatti, l'interesse pubblico e la continenza.

- C.N. 09 novembre 2011 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Fulvio Mario Ceresa avverso delibera Ordine Piemonte 20.07.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-4 Responsabilità del direttore per culpa in vigilando. Quando si attenua la sanzione

Il direttore risponde dell'opera di chi, non giornalista, ha mandato in onda, durante il telegiornale, un servizio pubblicitario poi riproposto anche nella replica.

Nel caso in esame il direttore si era giustificato affermando che si era trattato di un errore del tecnico incaricato della messa in onda.

Il Consiglio Nazionale, nel ribadire l'obbligo del direttore di vigilare sulla predi-

sposizione e messa in onda di tutto il telegiornale, ha preso atto del suo impegno, per il futuro, ad una maggiore vigilanza per evitare il ripetersi di errori di messa in onda o di improprie prestazioni in voce ed ha ridotto la sanzione.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Mario Puliero (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Veneto 13.03.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-5 Programma condotto da un non iscritto all'Ordine. Ne risponde il direttore

Quando una emittente televisiva ospita una trasmissione di evidente carattere giornalistico, condotta da un non iscritto all'Ordine, e caratterizzata da toni oltraggiosi e da insulti nei confronti di vari interlocutori, la responsabilità, sul piano disciplinare è del direttore.

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale nel respingere il ricorso del direttore di una emittente, sanzionato dai primi giudici, per avere di fatto abdicato al ruolo di controllo e su di una trasmissione condotta da un un non giornalista, caratterizzata da commenti sportivi gravemente lesivi della dignità altrui e deontologicamente scorretti sul piano professionale.

- C.N. 10 febbraio 2011 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Egidio Urbanella avverso delibera Ordine Umbria 29.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-6 Non vi è responsabilità oggettiva del direttore che ha temporaneamente delegato le sue funzioni

Il direttore che ha formalmente delegato le proprie funzioni al vice direttore non risponde di ciò che viene pubblicato sul giornale nel periodo in cui è assente.

Nel caso in esame al direttore di un quotidiano era stata inflitta la sanzione della censura, a seguito della pubblicazione di due articoli riguardanti il suicidio di un ragazzo sedicenne del quale, era stato pubblicato il nome, assieme a quello dei genitori, con l'indicazione, anche, della via e del Comune di residenza. Ciò in violazione della Carta di Treviso.

Acquisita la prova che, quando gli articoli sono stati pubblicati, il direttore era fuori sede, ma aveva delegato le funzioni al suo 'vice', il Consiglio Nazionale ha accolto il ricorso.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Giovanni Morandi avverso delibera Ordine Toscana 10.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-7 Collaborazione gratuita con la prospettiva di iscrizione all'Ordine. Non ammessa

L'art.35 della legge n. 69/1963 stabilisce che, per ottenere l'iscrizione nell'Elenco pubblicitari, è necessario svolgere, per il biennio precedente la domanda, attività

non occasionale e regolarmente retribuita. Come precisato in varie pronunce del Consiglio Nazionale, difatti, la retribuzione è elemento essenziale per richiedere ed ottenere l'iscrizione all'Albo. Né la legge prevede alcuna deroga per le Onlus.

Il Consiglio Nazionale ha quindi confermato la sanzione della censura al direttore di una testata edita da una Onlus di aver consentito ad alcuni collaboratori di prestare attività gratuita, con la prospettiva di ottenere l'iscrizione nell'Elenco pubblicitari anche senza l'elemento della retribuzione.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Marco Marsili avverso delibera Ordine Piemonte 27.05.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-8 Il direttore decide gli argomenti da trattare

Rientra tra i compiti del direttore, quale responsabile della linea del giornale, decidere quali contributi dei lettori pubblicare, e cosa sia di interesse pubblico.

Pertanto, non viola i propri doveri il direttore che non pubblica la denuncia di una vicenda giudiziaria personale fatta da un lettore per un procedimento nel quale era parte lesa, concluso con l'archiviazione e che l'interessato lamenta di avere già denunciato, senza esito, a varie autorità.

Nel caso in esame il ricorrente aveva presentato all'Ordine del Lazio un esposto nei confronti dei direttori di alcuni giornali nazionali e di emittenti televisive contestando la mancata pubblicazione di una sua denuncia.

Il Consiglio Nazionale ha confermato l'archiviazione disposta dai primi giudici.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Luigi La Medica avverso delibera Ordine Lazio 30.04.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.N. 16 giugno 2011 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Luigi La Medica avverso delibera Ordine Lazio 06.07.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-9 Messaggio giornalistico e pubblicità occulta

La legge professionale e la Carta dei Doveri, vietano al giornalista di effettuare iniziative pubblicitarie, a meno che non si perseguano fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici o comunque privi di carattere speculativo. Inoltre, il giornalismo è essenzialmente un'informazione critica, mentre la pubblicità non può esserlo; pertanto, una notizia che descrive un prodotto commerciale senza alcuna valutazione, che non sia celebrativa, costituisce di fatto pubblicità occulta.

Nel caso in esame, un giornalista, noto per essere stato famoso campione di motociclismo, ha realizzato, per un canale tv nazionale, spot pubblicitari su vari modelli di moto, poi mandati in onda in occasione di gran premi nazionali e mondiali. Il Cnog ha confermato la sanzione inflitta dal Consiglio regionale.

- C.N. 10 febbraio 2011 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Enrico Cereghini avverso delibera Ordine Lombardia 10.03.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-10 Prove certe per comminare una sanzione

Se non vi sono prove certe circa la responsabilità dell'incolpato, non può esservi sanzione.

I primi giudici avevano sanzionato una giornalista alla quale era stato contestato di aver diffuso, attraverso l'agenzia giornalistica presso cui lavora, una notizia contenente una violazione della Carta di Treviso per quanto riguarda la tutela dei minori e dei soggetti deboli.

La ricorrente, nella sua difesa, aveva dichiarato, tra l'altro, che non era l'autrice della notizia; che, al momento del lancio, non si trovava in redazione e che vi erano problemi nel funzionamento del sistema della sede dell'Agenzia cui mancavano certezze su chi avesse materialmente lanciato tale notizia.

Il Consiglio Nazionale, nell'accogliere il ricorso, ha osservato che, se la ricorrente non ha fornito alcuna prova certa circa la sua estraneità a quanto accaduto, non è emersa nemmeno alcuna certezza su un comportamento deontologicamente sanzionabile, anche perché, nel sistema di controllo redazionale esistente, la sola sigla non consente di identificare con sicurezza l'autore dell'articolo.

- C.N. 10 febbraio 2011 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Antonella Barina avverso delibera Ordine Veneto 16.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-1-11 Carta di Treviso. Bilanciamento tra diritto di cronaca e rispetto della personalità del minore

Non c'è violazione deontologica quando, nella descrizione di un fatto imposto dalla cronaca, si persegue lo scopo di tradurre in positivo, per un minore, gli effetti di un dramma vissuto, ponendo in evidenza anche la solidarietà di compagni e di amici.

La vicenda si riferisce al resoconto di un tragico fatto di cronaca, protagonista un quattordicenne che aveva accidentalmente colpito a morte il compagno di giochi col fucile lasciato incustodito dal padre della vittima, perciò indagato per cooperazione in omicidio colposo.

Il Consiglio Nazionale, nel confermare l'archiviazione dell'esposto presentato dai genitori del ragazzo autore dello sparo ha osservato, tra l'altro, che l'articolo in questione non ha violato la dignità e l'onore del minore citato nel servizio giornalistico e della sua famiglia e che vi è stato invece un bilanciamento tra il diritto di cronaca e la rappresentazione positiva del minore e della solidarietà con cui compagni di scuola ed amici lo hanno aiutato a superare lo choc emotivo della vicenda.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso M. A. e S. M. avverso delibera archiviazione esposto Ordine Toscana 10.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-12 Le notizie inesatte o non vere devono essere rettificare

Il direttore di una testata ha l'obbligo di verificare la notizia e, quando apprende che è inesatta o non vera, ha l'obbligo di rettificarla.

Lo dispone la Carta dei Doveri laddove stabilisce che tale obbligo sussiste "anche in assenza di specifica richiesta" e riguarda "le informazioni che dopo la loro dif-

fusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando possano ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità”.

Nel caso in esame, un quotidiano, nell'articolo su una presunta pista araba nelle indagini sulla strage di Bologna, aveva attribuito ad un magistrato e ad un consulente fatti e comportamenti piuttosto gravi.

Ricevuta una tempestiva richiesta di rettifica da una terza persona, comunque interessata alla vicenda, il direttore non vi provvedeva perchè, si è giustificato, troppo lunga e non richiesta direttamente dagli interessati.

Il CNOG, richiamato l'obbligo sancito dalla Carta dei Doveri, ha respinto il ricorso confermando la sanzione comminata dai primi giudici.

- C.N. 30 Marzo 2011 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Ordine Lombardia 27.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

2-1-13 Polemica con toni forti entro i limiti della correttezza e della continenza. Ammessa

Esercita legittimamente il diritto di critica, il giornalista che, pur usando toni forti, non travalica i limiti della correttezza e della continenza, non sconfinava nella volgarità o nell'aggressione al decoro della persona e non denigra la professione giornalistica.

Nel caso in esame un giornalista aveva accusato una collega di articoli lesivi della sua reputazione. Il Consiglio Nazionale ha concordato con la decisione dei primi giudici che, negli articoli contestati, non avevano riscontrato violazioni delle norme deontologiche.

- C.N. 22 settembre 2011 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Pasquale Di Bello avverso delibera Ordine Molise 28.09.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 22 settembre 2011 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Alberto Barbanti avverso delibera Ordine Emilia Romagna 09.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-14 Viola le regole deontologiche chi offende un collega con insulti e frasi offensive

È soggetto a sanzione disciplinare il giornalista che, oltrepassando il diritto di critica e la satira, offende con insulti, pesanti insinuazioni e frasi lascive, la dignità di un collega, utilizzando un linguaggio grossolano e violento.

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale ha ritenuto inammissibili battute scurrili, appellativi o nomignoli dispregiativi rivolti con più articoli e disegni ad una giornalista ed ha rilevato che non è necessario citare nome e cognome per identificare la persona denigrata, ma è sufficiente che sia comprensibile di chi si tratta.

Pertanto, risultano violati i doveri di solidarietà e di leale collaborazione nei riguardi dei colleghi, stabiliti dalla Carta dei Doveri e dagli articoli 2 e 48 della legge n. 69/1963.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Pasquale Di Bello avverso delibera Ordine Molise 07.05.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-15 Illecito sminuire il lavoro di un collega

Ha rilevanza sul piano deontologico il fatto che un giornalista cerchi di sminuire il lavoro di un collega, usando frasi come ‘talpa in Procura’, ‘fantomatico scoop’ o ‘supposta esclusiva’.

Il Consiglio Nazionale ha perciò respinto il ricorso di un giornalista al quale i primi giudici avevano inflitto la sanzione dell’avvertimento

- C.N. 17 giugno 2011 n. 43 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Marco Preve avverso delibera Ordine Liguria 09.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-16 Verifica delle fonti anonime

Una lettera anonima su problemi di carattere generale può essere valutata, ai fini della pubblicazione, sempreché, previa verifica di quanto denunciato, sia data contestualmente voce alle persone chiamate in causa con la missiva.

Il caso riguarda la decisione assunta dai primi giudici di non sanzionare un giornalista che aveva pubblicato un articolo su problemi della sanità locale prendendo spunto da una lettera anonima. Tale decisione è stata impugnata dall’autore dell’esposto.

Il Consiglio Nazionale ha rilevato preliminarmente che non si fa del buon giornalismo utilizzando le indicazioni di una fonte anonima per trattare un problema di carattere generale. Nel contempo però non ha riscontrato violazioni di carattere deontologico nella condotta della giornalista che, ricevuto dal capo servizi un fax anonimo con più destinatari, tra cui la GdF, circa presunte irregolarità nella gestione di una Cooperativa di Medici, ha interpellato il Presidente della stessa, pubblicando, assieme al contenuto della denuncia, le sue dichiarazioni-precisazioni, che, peraltro, hanno occupato uno spazio doppio rispetto a quello del contenuto della lettera anonima.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Ercole Core avverso delibera Ordine Abruzzo 26.03.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 16 giugno 2011 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Ercole Core avverso delibera Ordine Abruzzo 28.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-17 Pubblicazione di un fatto accaduto. Non sanzionabile

Non vi è violazione di norme deontologiche da parte del giornalista che, ricevuta una notizia, la pubblica tempestivamente, dopo averla verificata. Né ha rilevanza il fatto che, alcuni mesi dopo, il provvedimento di cui si era data notizia sia stato modificato ed archiviato dall’organo che lo aveva assunto.

Difatti, all'atto della pubblicazione della notizia, quando il primo provvedimento, poi archiviato, era acquisito ed operante, il giornalista ha correttamente esercitato il suo diritto di cronaca.

Nel caso in esame, un docente ha contestato la pubblicazione della notizia su un provvedimento a suo carico adottato da un organo collegiale dell'Università di Bari, dalla stessa annullato alcuni mesi dopo.

Il Consiglio Nazionale ha confermato la decisione dei primi giudici secondo i quali il giornalista ha esercitato il proprio diritto di cronaca rendendo tempestivamente pubblica la decisione di un organo collegiale dell'Ateneo.

- C.N. 9 novembre n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 9 novembre n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 9 novembre n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Decisioni assunte dal Consiglio Nazionale ai sensi degli artt. 42 e 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il Consiglio Nazionale, che aveva ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da alcuni Consigli Regionali, ha istruito gli esposti e i ricorsi e si è pronunciato nel merito.

2-1-18 Essenzialità della notizia e imparzialità nella descrizione

Viola le regole deontologiche il giornalista che, nel descrivere un fatto, non si attiene all'essenzialità della notizia e viene meno al dovere dell'imparzialità.

Il Consiglio Nazionale aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso avverso l'archiviazione di un esposto decisa dai primi giudici ed aveva demandato l'istruttoria alla Commissione Ricorsi.

Al termine dell'istruttoria, il CNOG ha inflitto la sanzione dell'avvertimento al giornalista perchè, nel descrivere una lite, aveva pubblicato le sole iniziali dell'aggressore e per sei volte, per esteso, il nome della persona aggredita, con ciò operando una disparità di trattamento e violando il criterio dell'essenzialità dell'informazione.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Sanzione dell'avvertimento inflitta al giornalista Giorgio Aguzzoni*

- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (v. massimario 2009 pag. 103 - 4.1.12)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-19 Il ruolo del direttore in occasione di uno sciopero dei giornalisti

Costituisce motivo di condizionamento psicologico, la lettera con cui il direttore informa che, per garantire l'uscita del giornale nei giorni di sciopero, si avvarrà della 'spontanea collaborazione' di quanti vorranno concorrere alla pubblicazione del quotidiano.

Il Consiglio Nazionale aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso presentato dall'Assostampa Toscana avverso la decisione dei primi giudici di archiviare due esposti ed aveva demandato l'istruttoria alla Commissione Ricorsi.

Al termine del procedimento, il Consiglio Nazionale ha inflitto al direttore del giornale la sanzione della censura, osservando, tra l'altro, che, quale punto di riferimento per i giornalisti della testata che dirige, deve garantire lo spirito di collaborazione. Pertanto, quando ha comunicato che si sarebbe avvalso della 'spontanea collaborazione' di quanti avessero voluto concorrere all'uscita del giornale nei giorni di sciopero è andato oltre i suoi compiti ed ha violato lo spirito di cooperazione e collaborazione sancito dalla Carta dei Doveri e della legge professionale.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Sanzione della censura inflitta al giornalista Franco Carrassi*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (v. massimario 2010 pag. 113 - CNOG 09.02.2010 n. 5)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-1-20 Diritto di replica e rettifica

Vanno rettificate tempestivamente le notizie ritenute non vere o inesatte. Quando, invece, la richiesta rettifica riguarda le considerazioni fatte da un terzo in una intervista, la stessa equivale ad un diritto di replica, che va pubblicato ma deve essere contenuto nella sua lunghezza.

Pertanto, il Consiglio Nazionale, al termine dell'istruttoria condotta dalla Commissione Ricorsi, su ricorso dell'esponente (dopo l'archiviazione disposta dai primi giudici) ha prosciolto un giornalista che inizialmente aveva rifiutato di ospitare una rettifica alle dichiarazioni rese da un terzo intervistato, perchè racchiusa in quasi quattro cartelle e successivamente, anche dopo la mediazione dell'Ordine Regionale, aveva preso atto del rifiuto dell'interessato ad insistere nella richiesta, motivato col ritardo con cui la precisazione sarebbe stata pubblicata.

- C.N. 31 marzo 2011 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Prosciolto il giornalista Giorgio Luca Muzzioli*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (v. massimario 2010 pag. 113 - CNOG 11.02.2010 n. 34)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-21 Ricorsi ritenuti non manifestamente infondati. Art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da alcuni Consigli Regionali. In conseguenza, ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all'attività istruttoria prevista dall'art. 46 del Regolamento, per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti indicati negli esposti.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 08 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Giuseppina Debbi avverso delibera Ordine Lazio 15 febbraio 2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 09 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Antonello Piroso avverso delibera Ordine Lazio 15 febbraio 2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2011 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorso Ernesto Belisario avverso delibera Ordine Basilicata 13 novembre 2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2 DEONTOLOGIA 2010

2-2-1 Il giornalista portavoce è soggetto alle regole deontologiche

Va sanzionato il comportamento del giornalista che, incaricato di svolgere funzioni di portavoce di un esponente politico, si avvale del suo ruolo per formulare richieste ed ottenere favori con finalità estranee all'esercizio della professione giornalistica, con la conseguenza di lederne in modo grave ed irreparabile la dignità e l'immagine.

Nel caso in esame, il Consiglio nazionale ha respinto il ricorso di un giornalista che, portavoce di un esponente politico, ha utilizzato il suo ruolo per sostenere non disinteressatamente richieste di inserimento nel mondo dello spettacolo.

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 6 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone - De Liberato
- *Respinto ricorso Salvatore Sottile avverso delibera Ordine Sicilia 24.10.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-2 Il direttore di una emittente locale non accetta incarichi retribuiti da un Ente Locale, della cui attività si occupa come giornalista

La coesistenza di un incarico retribuito presso un'Amministrazione locale e del ruolo di direttore di una televisione locale costituisce un "vulnus" per la credibilità del giornalista e della testata.

Il Consiglio nazionale, nel riaffermare questo principio, ha comunque ridotto la sanzione inflitta al giornalista dai primi giudici con quella dell'avvertimento, in considerazione del fatto che non risulta provato un condizionamento dell'attività giornalistica e che l'incarico di consulente è cessato dopo l'avvio del procedimento disciplinare.

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 7 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Mario Papa (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Sicilia 27.03.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme.*

2-2-3 I 'redazionali' collegati ad annunci commerciali determinano commistione tra informazione e pubblicità

Una pubblicazione regolarmente registrata in Tribunale perde la sua caratteristica di giornale di annunci pubblicitari se vengono inseriti articoli, a firma di un giornalista, con cui si illustrano proposte di vendita di auto usate, con conseguente violazione della Carta dei Doveri.

Il Consiglio nazionale ha ravvisato una commistione tra informazione e pubblicità, ed ha riaffermato la responsabilità oggettiva del direttore come uno dei presupposti su cui si fonda la legge professionale, pur riducendo la sanzione comminata dai primi giudici.

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 8 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Mauro Tedeschini (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Lombardia 8. 07.2008.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: parzialmente conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-4 Un caso in cui la pubblicazione della foto non pixelata di un minore non determina violazione deontologica

La pubblicazione della foto non pixelata di un minore non comporta violazione del codice deontologico da parte del direttore se determinata da un errore materiale della tipografia, dopo che era stato adottato ogni accorgimento per il rispetto della Carta di Treviso.

Nel caso in esame, a corredo di servizi sulla felice conclusione del sequestro-lampo di una bambina di 16 mesi, erano state pubblicate tre foto, due - tra cui quella in prima pagina - pixelate ed una no.

Il Consiglio nazionale ha quindi riconosciuto la insussistenza di responsabilità da parte del direttore della testata, avendo accertato un difetto di comunicazione tra la redazione periferica del giornale e la tipografia.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 9 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Giovanni Morandi avverso delibera Ordine Toscana del 18.12.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-5 La rettifica di una notizia rivelatasi inesatta va pubblicata anche in assenza di specifica richiesta

L'obbligo di rettifica - in base alla Carta dei Doveri del Giornalista - sussiste "anche in assenza di specifica richiesta" e riguarda "le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando possano ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità".

Il direttore ha perciò il compito di verificare la notizia.

Nella fattispecie, l'emittente televisiva aveva ripreso da un quotidiano la notizia, poi risultata infondata, di sette suore che avevano lasciato il velo per sposare dei detenuti. Il direttore dell'emittente, pur non avendo ricevuto formale richiesta di rettifica, in epoca successiva aveva comunque appreso che la notizia non rispondeva al vero, ma non aveva ritenuto di informarne gli ascoltatori.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 10 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carlo Rossella avverso delibera Ordine Lombardia 21.01.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-2-6 Le pagine contenenti avvisi pubblicitari devono essere distinte dalle altre forme di comunicazione con modalità grafiche di evidente percezione

La mancata distinzione nel testo e nei caratteri grafici fra informazione e pubblicità costituisce violazione dell'art.2 della Legge 69/1963, dell'art.44 del contratto di lavoro, degli artt.1 e 4 del D.Lgs n. 74/1992.

Su un quotidiano era stato pubblicato un inserto di quattro pagine pubblicitarie senza alcuna distinzione grafica con le altre pagine e senza alcun avviso al lettore che si trattava di pagine pubblicitarie.

Il ricorso è stato respinto ma la sanzione ridotta perché il ricorrente aveva assunto da poco la direzione e l'inserto non gli sarebbe stato sottoposto in visione prima della pubblicazione.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 29 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso F. Verdelli (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Lombardia 13.11.2006*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: parzialmente conforme*
- NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-7 Sentenza di condanna per evasione fiscale di una ex prostituta. La notizia può essere pubblicata

Non determina illecito disciplinare la pubblicazione del nominativo e del 'mestiere' di una persona, se risultati da una sentenza resa pubblica.

Il Consiglio Nazionale ha accolto il ricorso di una giornalista alla quale era stata inflitta la sanzione dell'avvertimento per aver riportato nel 'box' riassuntivo di un servizio giornalistico la notizia di una sentenza con il nome ed i dati patrimoniali di una donna condannata a pagare le tasse sui proventi dell'attività di meretricio.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Elvira Serra avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

~

CONFORME

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 31 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Piergiorgio Lucioni avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-2-8 Pubblicazione di 'voci correnti'

Il giornalista può riportare le voci correnti, se verificate attraverso più 'fonti incrociate'. Nel caso di specie, il Consiglio Nazionale ha accolto il ricorso di una giornalista, che era stata sanzionata dal Consiglio Regionale per aver pubblicato un articolo in cui affermava l'esistenza di uno scambio di informazioni e accordi tra i responsabili dei palinsesti di due emittenti televisive. Il Consiglio nazionale ha quindi accolto la tesi difensiva, secondo cui la giornalista ha esercitato il proprio diritto-dovere di cronaca senza venir meno al rispetto della verità sostanziale dei fatti, essendosi avvalsa di una fonte di piena fiducia ed avendo riportato in modo corretto le voci correnti.

- C.N. 26 marzo 2010 n. 53 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Maria Grazia Bruzzone avverso delibera Ordine Lazio 15.02.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-9 Tifo in tribuna stampa

Ai sensi del codice deontologico "il giornalista sportivo evita di favorire tutti gli atteggiamenti che possono provocare incidenti, atti di violenza o violazioni di legge e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi".

In tal senso, il Consiglio Nazionale ha deplorato episodi di violenza e di insofferenza verificatisi in tribuna stampa anche tra giornalisti durante un derby calcistico.

Tuttavia, in mancanza di prove certe, non acquisite nemmeno in sede giudiziaria a seguito delle querele presentate da alcuni protagonisti, il Consiglio nazionale ha respinto il ricorso di un giornalista avverso la decisione del Consiglio Regionale di archiviare l'esposto dell'interessato.

- C.N. 22 settembre 2010 n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Marco Ceccarini avverso delibera Ordine Toscana 26.03.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-10 Quando immagini e commento ledono la dignità personale

Viene meno ai propri doveri il giornalista che propone o ‘lancia’ immagini di vita privata di una persona, accompagnate da commenti in termini svilenti, che danno l’immagine di pochezza dell’interessato.

Nel caso in esame, in un servizio televisivo era stato ripreso un magistrato, autore di una sentenza che aveva suscitato clamore, definendo ‘stravagante’ il suo comportamento mentre in strada fumava o attendeva il suo turno dinanzi al barbiere. Il Consiglio nazionale ha respinto il ricorso del direttore dell’emittente, che aveva lanciato il servizio durante una rubrica da lui curata.

- C.N. 22 settembre 2010 n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Donno - Baldi
- *Respinto ricorso Claudio Brachino avverso delibera Ordine Lombardia 11.03.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme ai fini della sanzione*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-11 Annuncio di biglietti gratuiti allo stadio per sostenere la squadra locale. Non è messaggio pubblicitario

Il giornalista che, nel corso di una radiocronaca, informa della possibilità, per gli sportivi, di usufruire di un numero di biglietti gratuiti per poter sostenere la squadra in una fase cruciale del campionato, non viola norme deontologiche. Non si tratta difatti di messaggio pubblicitario, anche perché l’indicazione dell’azienda che offre i biglietti può essere considerata alla stregua di un messaggio di servizio per l’utenza sportiva.

- C.N. 23 settembre 2010 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Bruno Corda avverso delibera Ordine Sardegna 11 maggio 2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-12 Viola le norme deontologiche il direttore di un giornale che pubblica foto e articoli raccapriccianti

Va censurato il direttore di un giornale che pubblica la foto di un minore suicida o che si sofferma su particolari morbosi nel descrivere un caso di violenza sessuale. Il ricorrente aveva autorizzato la pubblicazione, sul quotidiano da lui diretto, della foto di un ragazzo suicida, corredata dal racconto della tragedia, ed un articolo su un caso di violenza sessuale, titolandolo con le frasi urlate dallo stupratore alla sua vittima. In tal modo è andato oltre l’essenzialità della notizia.

- C.N. 23 settembre 2010 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra/Partipilo
- *Respinto ricorso Giuseppe Fossati avverso delibera Ordine Piemonte 21.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-13 Obbligo di verifica delle fonti

Il giornalista ha sempre l’obbligo di verificare una notizia, specie quando è destinata a suscitare tanto clamore da essere ripresa da giornali ed emittenti nazionali.

Nel caso di specie, era stata pubblicata la notizia di una presunta 'informativa' sulle abitudini sessuali di un giornalista, la cui esistenza era stata smentita dagli organi che avrebbero dovuto emanarla.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Vittorio Feltri (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Lombardia 25.03.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: parzialmente conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-14 Prescrizione azione disciplinare - termini perentori

La prescrizione opera dopo 5 anni dal fatto (termine, in ogni caso, non prolungabile oltre la metà, per complessivi sette anni e mezzo).

Pertanto, il Consiglio nazionale ha dichiarato la prescrizione dell'azione disciplinare promossa nei confronti di un giornalista a seguito di un esposto concernente fatti riferiti al giugno 2002. Difatti, pur considerando gli atti interruttivi intervenuti, risulta superato il termine di sette anni e mezzo, di cui all'art.58 della legge n. 69/63.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 80 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Dichiarata prescritta azione disciplinare nei confronti di Luigi Bacialli avverso delibera Ordine Lombardia 19.1.2004 10.02.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-15 Il giornalista riceve direttive solo dalle gerarchie redazionali

Il giornalista non rivela a terzi notizie acquisite su una vicenda né accetta indicazioni sul 'taglio' da dare agli articoli da pubblicare.

Il Consiglio nazionale ha pertanto respinto il ricorso di una giornalista, sanzionata dal Consiglio Regionale per avere anticipato a terzi - interessati alla vicenda oggetto delle corrispondenze - notizie ottenute ai fini giornalistici e per avere accettato indicazioni circa le modalità di pubblicazione ed il contenuto degli articoli.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 81 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Anna Bontempo avverso delibera Ordine Abruzzo 29.05.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-16 Non c'è violazione deontologica quando si esercita correttamente il diritto di cronaca

Quando si esercita il diritto di cronaca su una vicenda giudiziaria, riportando le iniziali di una persona, non si viola alcuna norma deontologica per il fatto che dalle iniziali del nome si possa risalire all'identità dell'interessato.

Lo ha deciso il Consiglio nazionale respingendo il ricorso di un legale che, solo due anni dopo la pubblicazione di una notizia di cronaca, aveva presentato un esposto al Consiglio Regionale, senza che mai in precedenza avesse chiesto rettifiche o precisazioni in merito.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 88 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Paolo Iadanza avverso delibera Ordine Veneto 08.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-17 Viene meno al dovere di solidarietà verso i colleghi il direttore di un'emittente tv quando esternalizza servizi ad un'agenzia che dirige

Viola l'autonomia dei colleghi il giornalista che, editore e, nel contempo, direttore di una testata sportiva, esternalizza servizi ad un'agenzia da lui stesso diretta.

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale respingendo il ricorso di una giornalista cui il Consiglio Regionale aveva inflitto la sanzione dell'avvertimento, per essere venuta meno ai doveri di solidarietà verso i colleghi.

- C.N. 12 novembre 2010 n. 90 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra/Donno
- *Respinto ricorso Angela Ciancio avverso delibera Ordine Sicilia 23.11.2007*
- *Richiesta della Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-18 Esercita il diritto di cronaca il giornalista che riporta fatti illustrati in una pubblica conferenza stampa

Non si violano regole deontologiche quando si riportano correttamente fatti di pubblico interesse, illustrati in una conferenza stampa tenutasi in un Tribunale, si omettono le generalità complete dell'interessato e si usano forme dubitative e condizionali nelle parti connesse alle dichiarazioni, riportate tra virgolette, degli autori della conferenza stampa.

Nel caso in esame, il giornalista aveva anche contattato il professionista che partecipava alla conferenza stampa per raccogliere le sue dichiarazioni sulla vicenda.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 98. Pres. Iacopino- Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Roberto Palumbo avverso delibera archiviazione esposto Ordine Veneto 18.12. 2010.*
- *Richiesta della Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-19 Non c'è illecito quando la satira non è diffamatoria

Una frase offensiva o un riferimento satirico vanno sempre valutati nel contesto del servizio, per verificare se si ledono l'immagine e la dignità dell'interessato.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 109 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Sandro Mayer avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lombardia 30.10. 2006.*
- *Richiesta della Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-20 Il direttore tutela la dignità professionale dei colleghi

Viola i propri doveri il direttore che consente il declassamento di un giornalista, senza esercitare il diritto-dovere di controllo di tutta l'attività dei componenti la redazione.

È stato perciò respinto il ricorso del direttore di un giornale sanzionato per aver consentito l'emarginazione giornalistica di un collega.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 110. Pres. Iacopino- Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Fulvio Basteris avverso delibera Ordine Piemonte 14.03. 2007.*
- *Richiesta della Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-21 La libertà di espressione e di critica non può prescindere dalla verità sostanziale dei fatti

Viola le regole deontologiche il giornalista che attribuisce a terzi, virgolettandole, frasi mai pronunciate, e che, a sostegno di una campagna di stampa, pubblica notizie risultate non vere, senza avere effettuato alcuna verifica.

Il Consiglio Nazionale, che in precedenza aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso presentato dal firmatario di un esposto archiviato dai primi giudici (vedi precedente decisione n. 36 a pag. 125), ha formulato il capo di incolpazione e, al termine del procedimento disciplinare, ha sanzionato il direttore del giornale.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 111 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Sanzione della sospensione per tre mesi dall'esercizio dell'attività professionale al giornalista Franco Fregni*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt 40 e.46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-22 La foto anonima, peraltro pixata, di una bambina diversa da quella di cui si narra una vicenda, non determina illecito disciplinare.

La pubblicazione di una foto anonima, peraltro pixata e irriconoscibile, di una bambina, a corredo di una notizia su un blog, senza alcun riferimento, diretto o indiretto, con la minore di cui si parla, non può comportare una sanzione disciplinare.

Il Consiglio Nazionale, che in precedenza aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso presentato dai firmatari di un esposto archiviato dai primi giudici (vedi precedente decisione n. 4-1-11 sub 'conforme' - Massimario 2009), ha formulato il capo di incolpazione e, al termine del procedimento disciplinare, ha prosciolto il giornalista.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 112 - Presidente Iacopino - Rel. Donno
- *Prosciolto giornalista responsabile di un blog (Giuseppe Scaccianoce- Pino Scaccia)*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt 40-46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-23 Pubblicazione di dati sensibili ed interesse pubblico

Non costituisce illecito la pubblicazione di un dato sensibile quando concorre all'interesse pubblico, consentendo di porre in essere una tempestiva ed adeguata profilassi presso terzi.

Nel caso in esame, nel dare la notizia di un caso di meningite registrato tra i detenuti di un carcere, erano stato pubblicato anche il nome dell'interessato che, prima dell'arresto, aveva frequentato un locale, poi chiuso dall'autorità sanitaria per il verificarsi dei primi casi di meningite. Inoltre, l'ASL, con una circolare, aveva invitato gli organi di stampa a pubblicare notizie su casi di possibili portatori del virus.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 113. Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Giorgio Barbieri avverso delibera Ordine Veneto 07.04. 2009.*
- *Parere della Commissione Ricorsi: conforme.*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-24 Tutela dei minori ed essenzialità della notizia

La pubblicazione di un fatto di cronaca, pur se ha suscitato clamore, non legittima la violazione della Carta dei Doveri, nella parte in cui tutela i diritti dei minori.

Il caso riguarda la vicenda con una madre incatenatasi davanti al Palazzo di Giustizia, con la foto della figlia contesa in famiglia. A corredo del servizio giornalistico, erano stati pubblicati elementi (nome di battesimo della bambina, nome, cognome e foto della madre, etc.) che consentivano l'identificazione della minore.

Il Consiglio Nazionale, che in precedenza aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso presentato dal firmatario di un esposto archiviato dai primi giudici (vedi precedente decisione n. 4-1-1 - Massimario 2009), ha formulato il capo di incolpazione e, al termine del procedimento disciplinare, ha sanzionato il direttore del giornale.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 114 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Sanzione dell'avvertimento al giornalista Claudio Mori*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme circa l'entità della sanzione*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-25 Non costituisce illecito disciplinare pubblicare la foto di uno striscione non diffamatorio apparso in luogo pubblico

Pubblicare la foto di uno striscione esposto sugli spalti durante una gara di pallavolo da tifosi per protestare contro le valutazioni espresse dal giornalista di una testata non individuata e non individuabile, senza alcun commento malevolo nell'articolo e nella didascalia, non costituisce illecito disciplinare.

Nel caso in esame un giornale aveva ripreso fotograficamente uno striscione esposto da tifosi sugli spalti del Palazzetto dello Sport ("Comprate la..., leggete il..., l'altro è solo un giornalino"). Il direttore della testata, definita 'giornalino' aveva presentato un esposto contro il giornale che aveva ripreso lo striscione, e il Consiglio regionale aveva sanzionato il direttore. Il Consiglio Nazionale, rilevando che il contenuto dello striscione non contiene espressioni diffamatorie e che non si può identificare in modo inequivocabile il soggetto cui si riferisce, ha accolto il ricorso.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 115 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Cristiano Draghi avverso delibera Ordine Toscana 24.04. 2008.*
- *Richiesta della Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-26 Non c'è illecito in mancanza di responsabilità diretta e personale

Non è sanzionabile il responsabile di un Ufficio Stampa che non si sia attivato per fare ottenere a dei collaboratori un riconoscimento giuridico, di esclusiva competenza della struttura di vertice dell'Ente.

Nel caso in esame, è stata prosciolta la giornalista responsabile dell'Ufficio Stampa di un Ente, accusata di essere venuta meno ai doveri di solidarietà imposti dall'art.2 della legge professionale per non aver sostenuto la richiesta di iscrizione nell'Elenco pubblicitari formulata da tre impiegati assegnati a quell'Ufficio.

- C.N. 17 dicembre 2010 n. 116 - Pres. Iacopino - Rel. Donno

- *Prosciolta giornalista Annalisa Guidotti*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 42 e 46 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme.*

2-3 DEONTOLOGIA 2009

2-3-1 La libertà di espressione e di critica non può essere disgiunta dal rispetto dell'altrui dignità

Se la libertà di pensiero è diritto inalienabile del cittadino, la professione giornalistica è sottoposta ad un complesso di regole ulteriori. Ne consegue che il potere conferito all'Ordine riguarda non l'impedimento a scrivere ma il controllo su chi scrive violando la deontologia ed altre basilari regole di stile.

~

Nella fattispecie è stata sanzionata una serie di pubblici attacchi contrassegnati da toni ed espressioni inammissibili nei confronti di un'intera comunità, sul presupposto che il diritto di critica trova il proprio limite in un linguaggio improntato alla correttezza ed al rispetto dell'altrui reputazione.

- C.N. 11 febbraio 2009 n. 2 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Davide Mattellini avverso delibera Ordine Lombardia 13.11.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-2 Una operazione di marketing a carattere promozionale in un giornale di moda va sanzionata

Una trovata giornalistica creativa e interessante, al limite tra marketing e pubblicità mascherata, determina confusione di ruoli e competenze, col rischio di proporre al lettore una commistione tra giornalismo e pubblicità.

Viene, difatti, meno l'autonomia del lavoro giornalistico quando si attribuiscono, anche solo nominalmente, funzioni direttive ad un non iscritto all'Albo, lo si fa partecipe, quale condirettore, del lavoro redazionale, coinvolgendolo nella confezione del giornale, nella scelta di testi, titoli e foto, e lo si fa intervenire attivamente alle riunioni di redazione.

~

Nel quadro di una operazione definita di marketing, un famoso stilista è stato invitato a firmare lo 'speciale' di un giornale di moda, figurando come vice direttore. Se è vero, è stato commesso un abuso. Se non è vero, è stato ingannato il lettore. Il Consiglio Nazionale ha ribadito la necessità di evitare esperimenti che possano avvalorare, sotto qualsiasi forma ed in qualunque modo, ipotesi di commistioni improprie tra informazione e pubblicità e adombrare il ruolo stesso del giornalista.

- C.N. 11 febbraio 2009 n. 3 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Parzialmente accolto ricorso Carla Vanni avverso delibera Ordine Piemonte 14.1.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-3 Rispetto della personalità altrui ed essenzialità della notizia

L'art. 2 della legge ordinistica e il codice deontologico sulla tutela della privacy dispongono che il giornalista, nel riferire fatti di cronaca collegati ad abitudini o orientamenti sessuali di una persona, è tenuto ad evitare non solo le sue generalità,

ma anche qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione, pur solo nella ricerca di familiari e conoscenti.

~

La vicenda si riferiva ad una donna che aveva chiesto il test di paternità su tredici uomini con i quali aveva avuto rapporti sessuali e della quale erano stati riferiti particolari (piccolo centro in cui si era verificato il caso, professione e luogo di lavoro della donna etc) che ne rendevano facile l'identificazione.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 4 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Giorgio Pasetto avverso delibera Ordine Trentino - Alto Adige 9.1.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-4 Art. 7 legge 150/2000. Divieti

L'attività di portavoce non può configurarsi come attività giornalistica ed è estranea a quella degli uffici stampa.

L'art. 7 infatti non impone ai portavoce l'obbligo di iscrizione all'Albo dei giornalisti e, nella previsione che lo siano, pone come divieto lo svolgimento di attività giornalistica per il periodo del mandato.

~

Pertanto, dirigere un giornale telematico che rientra nelle competenze dell'ufficio stampa di un Ministero determina una commistione tra l'attività giornalistica e quella di portavoce, col venir meno del dovere di terzietà che un giornalista deve avere, per espressa disposizione legislativa, per tutta la durata del suo mandato.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 5 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Cristiano Carocci avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-5 Le valutazioni espresse da un giornale in un dibattito politico e culturale non determinano responsabilità del direttore

L'Ordine non può entrare nel merito di un dibattito culturale e politico, reso più aspro da una imminente consultazione elettorale, quando non ravvisa, nel comportamento del direttore, comportamenti valutabili sul piano disciplinare.

~

Il ricorrente aveva lamentato delle affermazioni ritenute lesive della sua dignità, non riscontrate invece dai primi giudici i quali avevano ritenuto di non dovere entrare nel merito di un legittimo dibattito che aveva opposto un'associazione e un giornale.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 19 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Silvio Barbaglia avverso delibera Ordine Piemonte 12.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-6 Non si configura una responsabilità disciplinare quando una notizia inesatta viene corretta il giorno dopo

Il giornalista che pubblica una notizia, poi rivelatasi errata, sulla vicenda di un personaggio politico, senza avere avuto la possibilità di verificarla, ma che il giorno dopo autonomamente la ridimensiona e la corregge, non è responsabile di una precisa volontà denigratoria e quindi non viola le norme deontologiche.

~

La vicenda si riferisce ad un traghetto tornato indietro dopo la partenza e su cui si era imbarcato un parlamentare giunto in ritardo. È stato accertato comunque che il traghetto era tornato indietro per far salire un'ambulanza rimasta sulla banchina e non per farvi salire l'uomo politico.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 24 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinti ricorsi Francesco Bosi avverso delibere Ordine Toscana 28.4.2005 e 7.7.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-7 Non vi è violazione di norme deontologiche quando si riporta un fatto realmente accaduto

Compie correttamente il proprio dovere il giornalista che, ricevuta una notizia, la pubblica dopo averla verificata e sulla quale chi si ritiene lesa non sottoscrive alcuna smentita né si rivolge all'A.G. limitandosi a chiedere l'intervento dell'Ordine.

~

Il giornale aveva riferito che il direttore di una Scuola, avendo appreso della manomissione di un impianto da parte di studenti, aveva suggerito (in modo ironico e scherzoso, ha affermato il ricorrente) di prendere le impronte digitali, cosa che avvenne in modo artigianale su foglietti volanti. L'interessato non ha mai chiesto una rettifica o una precisazione.

- C.N. 30 marzo 2009 n. 25 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Mario Ruffino avverso delibera Ordine Liguria 8.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-8 Una notizia va sempre verificata

Una notizia va sempre verificata, specie quando tratta argomenti delicati o è destinata a suscitare clamore, al punto da essere ripresa da giornali ed emittenti nazionali. Non basta insomma una sola fonte, non controllata, a giustificare lo sviluppo di una notizia, poi rivelatasi infondata.

~

È stata perciò sanzionata una giornalista che aveva pubblicato un articolo su una presunta vicenda di suore che avevano abbandonato il velo per convolare a nozze con ex detenuti.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Parzialmente accolto ricorso Paola Zanolli avverso delibera Ordine Piemonte 12.2.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-3-9 La presentazione di immagini raccapriccianti costituisce violazione della dignità della persona

Quando il giornalismo d'inchiesta propone immagini violente e, sotto certi aspetti, crudeli viene meno alle sue finalità perché va oltre l'essenzialità della notizia e supera i limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca.

~

La vicenda ha riguardato una trasmissione di approfondimento nel corso della quale sono state proposte delle immagini, tratte dalle riprese effettuate dalla polizia scien-

tifica, con crudi particolari delle ferite sul corpo nudo della vittima di un omicidio.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 31 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Vincenzo Magistà avverso delibera Ordine Puglia 27.5.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-10 È sanzionabile il giornalista che utilizza una trasmissione radiofonica per polemizzare con un privato col quale ha un contenzioso giudiziario

Non è consentito ad un giornalista soffermarsi, nel corso di una trasmissione da lui condotta, sui particolari di una vicenda privata, oggetto di contenzioso dinanzi alla magistratura, senza nemmeno dare la possibilità di replica alla controparte. Un giornalista infatti deve riferire su fatti di interesse pubblico e non su personali vicende.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 32 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Vittorio Pezzani avverso delibera Ordine Emilia-Romagna 22.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-11 Va sanzionato il giornalista che pubblica una notizia inesistente

Una notizia clamorosa, che risulti priva di qualsiasi fondamento, non è una notizia e la sua pubblicazione lede irrimediabilmente la credibilità del giornale e la dignità dell'Ordine.

L'asserita buona fede del giornalista non fa venire meno i profili di colpa grave ravvisabili nel mancato controllo e verifica delle informazioni ricevute, né fa venire meno l'obbligo di rispetto della verità sostanziale dei fatti.

~

È stato quindi respinto il ricorso di un giornalista che aveva pubblicato la notizia, poi rivelatasi falsa, di un pensionato che avrebbe rubato per fame in un negozio di generi alimentari, peraltro inesistente all'indirizzo indicato.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 47 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Alessandro Testa avverso delibera Ordine Sardegna 21.1.1008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-12 Il corretto resoconto di procedimenti pubblici non determina responsabilità disciplinare

Non viola norme deontologiche il giornalista che opera la sintesi di una vicenda giudiziaria svoltasi dinanzi al Giudice quando rispetta il principio della essenzialità della notizia, riportando soltanto i passaggi di interesse pubblico.

- C.N. 16 giugno 2009 n. 54 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Pietro Gai avverso delibera Ordine Veneto 10.1.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-13 Non sanzionabile l'errore commesso in buona fede

Il giornalista che riprende una notizia pubblicata su altro quotidiano non sempre è soggetto a sanzioni disciplinari se ritiene che tale notizia, poi risultata falsa, sia credibile. Ciò in particolare quando la buona fede è provata da alcune circostanze (ora tarda, as-

senza di interlocutori credibili, impossibilità di immediati riscontri nelle agenzie).

- C.N. 22 settembre 2009 n. 86 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Davide Madeddu avverso delibera Ordine Sardegna 29.9.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-3-14 Responsabilità del direttore, quando si pubblica una foto che viola i diritti della persona

Vi è omissione nei doveri di controllo da parte del direttore e violazione del codice deontologico quando si pubblica la foto di un imputato con le manette ai polsi, in quanto non elemento *essenziale* per una completa informazione.

Comunque la sanzione è attenuata quando il direttore assume la responsabilità dell'accaduto e dimostra di aver posto in essere, per il futuro, iniziative idonee ad evitare il ripetersi di vicende analoghe

- C.N. 22 settembre 2009 n. 87 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Parzialmente accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 25.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-15 Non vi è violazione di norme disciplinari quando si pubblicano frasi e nomi inseriti in intercettazioni telefoniche facenti parte di atti giudiziari non secretati

Il CNOG ha ritenuto non sanzionabile il direttore di un quotidiano sul quale erano stati pubblicati stralci di intercettazioni telefoniche fatte nel rispetto della legge ed inserite in provvedimenti di custodia cautelare, contenenti frasi e nomi di soubrettes. Ciò in particolare quando, come osservato nel suo parere dal P.G., "*l'accusa deontologica nei confronti del giornalista autore del medesimo articolo venga ritenuta insussistente o non venga neppure ritenuta formulabile*".

- C.N. 22 settembre 2009 n. 88 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 16.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-16 Comportamento dei giornalisti televisivi

Il giornalista televisivo - ha sentenziato la Suprema Corte di Cassazione (Sent.Sez.V Pen. n. 3597 del 23.1.2008), pur nel rispetto del diritto-dovere di informare, nel realizzare interviste, anche dopo aver fatto la scrematura dei soggetti da non invitare, ha comunque l'obbligo di intervenire e prendere le distanze se gli ospiti trascendono i limiti della continenza.

~

Sulla base di tale principio è stato sanzionato il giornalista, direttore di un'emittente e conduttore di una trasmissione televisiva, che non ha censurato né preso le distanze da frasi riferite dagli ospiti ad un giornalista, assente in quella trasmissione. Tale omissione ha prodotto l'effetto di rappresentare come condivise dal conduttore le espressioni offensive usate da uno degli ospiti.

- C.N. 22 settembre 2009 n. 89 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Pietro Adrasto Ferraguti avverso delibera Ordine Emilia - Romagna 10.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-17 Minori - immagine vaga e fuggevole. Non punibilità

Quando le immagini sono talmente sbiadite e vaghe e passano così velocemente da non rimanere impresse nella memoria, la loro pubblicazione non viola le norme deontologiche.

~

Le immagini della minore straniera, peraltro non più residente nella città di accoglienza perché rientrata in patria, erano state fissate due anni prima ed erano comunque prive di una precisa caratterizzazione.

Il direttore che aveva visionato le foto a corredo dell'articolo è stato perciò assolto.

- C.N. 23 settembre 2009 n. 90 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Paolo Lingua avverso delibera Ordine Liguria 18.5.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

~

CONFORME

- C.N. 18 dicembre 2009 n. 167 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Andrea Capitani avverso delibera Ordine Liguria 18.5.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-18 Testo giornalistico e pubblicità

Non viene sanzionato il direttore di un giornale che, in via sperimentale e limitata nel tempo, inserisce in pagina in modo volante dei testi pubblicitari che non hanno alcun nesso con gli articoli pubblicati.

~

Pur nella riaffermazione del principio secondo cui informazione e pubblicità devono essere nettamente distinte, nel caso in esame i lettori sono stati messi in grado di distinguere tra il testo giornalistico e quello pubblicitario.

- C.N. 22 settembre 2009 n. 91 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Valeria Corbetta avverso delibera Ordine Lombardia 20.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-3-19 Il principio costituzionale del rispetto della dignità della persona va sempre osservato

La pubblicazione di una frase scabrosa può essere evitata senza che ciò alteri la corretta attività di informazione e di formazione del lettore da parte del giornalista. Il giornalista infatti deve sempre attenersi all'essenzialità dell'informazione, specie quando frasi riportate possono orientare a conoscere situazioni che attengono alla sfera privata delle persone.

~

La vicenda si riferisce ad una intervista a uno scrittore francese sui particolari dell'incidente mortale di Lady Diana.

- C.N. 23 settembre 2009 n. 92 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Umberto Brindani e Nicoletta Sipos avverso delibera Ordine Lombardia 15.1.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-20 Denuncia non documentata. Ricorso respinto

Quando si denuncia la manomissione di un testo da parte di colleghi devono essere presentati riscontri certi e precisi.

~

Nell'esposto si denunciava che un articolo, trasmesso per posta elettronica, sarebbe stato pubblicato in modo difforme dal testo originario. L'istruttoria svolta non ha consentito di acquisire dati certi per effettuare un riscontro tra testo trasmesso e testo pubblicato.

Pertanto, il CNOG, non potendo disporre di prove a carico del giornalista indicato dalla ricorrente come responsabile della modifica del pezzo, ha respinto il ricorso.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 129 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Antonella Aldrighetti avverso delibera Ordine Toscana 7.2.2005.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-21 Vicenda al vaglio della magistratura e accuse di violazione di norme deontologiche

Il Consiglio Nazionale non può stabilire chi ha torto e chi a ragione in una vicenda demandata alla valutazione della magistratura.

~

Nel caso in esame il ricorrente aveva chiesto una pronuncia su presunte violazioni deontologiche nel quadro di una controversia privata, con accuse non provate né documentate.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 130 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Carlo Ariosto avverso delibera Ordine Lombardia 24.6.2008.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-22 Il giornalista non chiede né accetta privilegi o incarichi

Un rapporto di amicizia con un imprenditore non giustifica né legittima richieste o accettazione di favori, agevolazioni o incarichi, da parte del giornalista, senza che ciò condizioni la sua autonomia o credibilità professionale e comprometta il rapporto di fiducia coi lettori e la credibilità del giornale.

Tale principio è stato ribadito dal CNOG nel respingere il ricorso del direttore di un quotidiano.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 147 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Franco Carrassi avverso delibera Ordine Toscana 18.6.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-23 Costituisce illecito disciplinare denunciare comportamento di colleghi sulla base di notizie anonime

Non è consentito denunciare a direttori o editori presunti comportamenti scorretti sul piano deontologico e sindacale da parte di colleghi sulla base di notizie acquisite *'per sentito dire'*, rifiutando, anche in sede di procedimento disciplinare, di fornire riscontri alle accuse formulate.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 160 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Sospensione mesi 6 - Ricorso Pasquale Barranca avverso delibera Ordine Sicilia 26.1.2009, 23 - 24.4.2009*
- *Decisione assunta ai sensi dell'art. 42 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-3-24 Assolve ai propri doveri il giornalista che, prima di registrare un'intervista, si qualifica ed indica i motivi del servizio

Non è censurabile il giornalista che realizza un servizio qualificandosi e scambiando successivamente anche mail col legale di chi, invece, afferma che l'intervista sia stata realizzata con sotterfugi.

~

Il CNOG ha respinto un ricorso avverso l'archiviazione di un esposto in cui, senza fornire riscontri concreti, si lamentava che un dialogo informale con la giornalista fosse stato registrato, trasformato in intervista e mandato in onda.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 159 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Elena Romani avverso delibera Ordine Liguria 27.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-25 Viola i propri doveri il direttore che non esercita le proprie funzioni con carattere di continuità

Viola i propri doveri chi assume solo formalmente la direzione responsabile di una testata senza esercitare concretamente e con carattere di continuità le prerogative connesse alla propria qualifica.

~

Al direttore responsabile è riconosciuto l'obbligo di sorveglianza e controllo a fini disciplinari. Da ciò discende la necessità che tale controllo si estrinsechi in una costante opera di sorveglianza sull'osservanza delle direttive da lui impartite. Le disposizioni degli artt. 2 e 48 della legge si riferiscono anche a fatti e comportamenti non riferibili direttamente all'attività giornalistica ma, nella specie, tali doveri assumono particolare significato anche in ragione della posizione del direttore rispetto ai redattori. Nel caso in esame il direttore era anche editore.

~

Il Cnog ha emesso il proprio provvedimento avendo preso atto di periodiche assenze del direttore dalla sede senza avere formalmente e pienamente delegato ad altri le proprie funzioni, col risultato di una situazione generale precaria, in seno alla redazione

- C.N. 18 dicembre 2009 n. 165 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno - Stornello
- *Sospensione mesi 2 - Ricorso Guido Todeschini avverso delibera Ordine Lazio 19.12.2007*
- *Decisione assunta ai sensi dell'art. 42 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

3.RICORSI ELETTORALI

3 RICORSI ELETTORALI

3-1 RICORSI ELETTORALI 2011

Nel corso del 2011 non è stato trattato alcun ricorso elettorale

3-2 RICORSI ELETTORALI 2010

3-2-1 Nel verbale devono essere riportate tutte le operazioni effettuate

Quando, dopo avere annunciato l'esito di uno scrutinio, si decide di effettuare l'operazione di riconteggio, va dato atto a verbale di tutte le procedure seguite e deve essere sempre riportato il numero dei votanti e dei voti validi, assieme a quello delle schede bianche e di quelle nulle. Inoltre, nel caso in cui il distacco tra due candidati risulti minimo e siano sorti dubbi circa possibili errori nell'attribuzione delle preferenze, è legittimo procedere al riconteggio delle schede.

Il Consiglio Nazionale ha, pertanto, accolto un ricorso con cui si lamentavano irregolarità procedurali ed ha autorizzato la Commissione Ricorsi a procedere alla verifica della corrispondenza fra numero dei votanti e numero delle schede votate e ad effettuare il riconteggio dei voti di preferenza ottenuti dall'ultimo candidato dichiarato eletto e del primo dei non eletti nel ballottaggio per l'elezione dei giornalisti professionisti in seno al Consiglio Regionale dell'Ordine del Lazio.

- C.N. 12 novembre 2010 n. 91 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Accolto ricorso Ignazio Ingrao avverso risultati elezioni Consiglio Ordine Lazio 30.31 maggio 2010*
- *Parere della Commissione Ricorsi: conforme (vedi successiva decisione n. 96)*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

3-2-2 Irregolarità o errori nel conteggio delle preferenze. Il Consiglio Nazionale 'corregge' la graduatoria e ne proclama il risultato.

Quando, in sede di riscontro dei voti di preferenza di uno o più candidati, effettuato a seguito di ricorso, emergono errori nei conteggi effettuati dal Seggio elettorale, il Consiglio Nazionale delibera le conseguenti modifiche alla graduatoria e proclama il risultato.

Nel caso in esame, la Commissione Ricorsi, delegata dal Consiglio nazionale, ha proceduto al conteggio delle preferenze per l'elezione dei professionisti in seno al Consiglio Regionale dell'Ordine del Lazio, limitatamente all'ultimo degli eletti ed al primo dei non eletti. Poiché è risultato che quest'ultimo aveva riportato due voti in più del giornalista dichiarato eletto, il Consiglio nazionale ha 'corretto' la graduatoria proclamandone il risultato (vedi precedente decisione n. 91/2010).

- C.N. 15 dicembre 2010 n. 96 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Elezioni Ordine Lazio 30-31 maggio 2010 - Decisione assunta in esecuzione deliberazione C.N. n. 91/2010*
- *Parere della Commissione Ricorsi*

3-2-3 Strumentalità delle forme e prova di resistenza

Sulla base dei principi della 'strumentalità delle forme' e della 'prova di resistenza', affermati dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, le irregolarità formali riscontrate non possono determinare l'annullamento delle elezioni quando sono irrilevanti sul piano sostanziale.

Tra i vari motivi di contestazione indicati in un ricorso presentato avverso le elezioni per il Consiglio Regionale, i Revisori dei Conti ed i Consiglieri nazionali dell'Ordine della Sicilia, dall'esame degli atti ne è stato riscontrato uno solo, relativo all'ammissione al voto di un iscritto moroso.

Poiché l'ultimo degli eletti distanzia il primo dei non eletti di svariati voti (155 nel Consiglio Regionale, 178 per i revisori dei conti, 174 per il Consiglio Nazionale), il Consiglio nazionale ha ritenuto che, per quanto non conforme sotto il profilo formale, il voto espresso dall'iscritto moroso fosse ininfluenza sul piano sostanziale, non potendo alterare la volontà correttamente espressa e registrata dall'intero corpo dei votanti.

- C.N. 15 dicembre 2010 n. 97 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Marta Genova avverso risultati elezioni Ordine Sicilia 30-31 maggio 2010*
- *Parere della Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

3-3 RICORSI ELETTORALI 2009

3-3-1 Elettorali. Quando si procede al riconteggio schede

Quando nella unica scheda per l'elezione dei consiglieri regionali e dei revisori dei conti, in ciascuna delle due categorie o solo in una, sia riportato un numero di preferenze eccedente quello previsto dalla legge le schede vanno dichiarate nulle.

~

A seguito di un ricorso elettorale erano state annullate 28 schede per la elezione del Consiglio regionale con eccesso di preferenze. Il CNOG, in via di autotutela, ha deciso un nuovo riconteggio delle schede di ballottaggio relative ai consiglieri regionali professionisti e, attesa la loro unicità, di procedere all'annullamento - in applicazione dell'art. 13, 2° comma, del DPR 115/65 - delle schede riportanti un numero in eccesso di preferenze anche solo dei revisori dei conti.

- C.N. 31 marzo 2009 n. 27 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolto reclamo Franco Abruzzo avverso proclamazione eletti Consiglio regionale professionisti Lombardia 22.5.2008 e riconteggio schede*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4.CONTENZIOSO GENERALE VIZI PROCEDURALI

4 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI

4-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2011

4-1-1 Rinuncia al ricorso. Archiviazione

Quando il ricorrente dichiara di rinunciare alla prosecuzione della vertenza cessa la materia del contendere ed il ricorso viene archiviato.

L'interessata aveva presentato ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Elenco pubblicitari; invitata a regolarizzarlo sul piano formale, ha comunicato la sua rinuncia.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Archiviazione ricorso per rinuncia da parte di Dora Drago avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 30 marzo 2011 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Archiviazione ricorso per rinuncia da parte di Paola Cannizzo avverso delibera Ordine Lazio 30 marzo 2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In questo caso la rinuncia è intervenuta dopo l'avvio dell'istruttoria: una pubblicitaria aveva presentato ricorso avverso il diniego di iscrizione nel Registro dei praticanti

4-1-2 Notifica ex art.143 c.p.c. Termini per ricorrere al Consiglio Nazionale

Anche per le notifiche delle delibere degli Ordini regionali vale il disposto dell'art.143 relativo alla notifica di atti a persone irreperibili. In base a tale disposizione la notifica dell'atto avviene presso la Casa Comunale e si dà per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte. Nel caso in esame, il Consiglio del Lazio, nel rispetto dell'art.142 c.p.c. ("Notificazione a persona non residente né dimorante, né domiciliata nella Repubblica") ha notificato all'interessato la decisione di respingere la richiesta di iscrizione nel Registro dei praticanti, facendo ricorso alle procedure di cui all'art.143 cpc.

Ciò premesso, va rammentato che, ai sensi dell'art. 60 della legge ordinistica, il termine per ricorrere al Consiglio Nazionale è di trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare; tale termine è perentorio, come stabilito dall'art.59 del DPR 4.2.1965 n. 115.

Pertanto, nel caso in esame, il ricorso è stato presentato oltre il trentesimo giorno e, quindi, è stato dichiarato improcedibile.

- C.N. 15 dicembre 2011 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato

- *Improcedibile perché fuori termine - ricorso Daniele Verri avverso delibera Ordine Lazio 22.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-3 Ricorso improcedibile per irregolarità formali

Perché un ricorso possa essere istruito e deciso dal Consiglio Nazionale occorre che l'atto sia redatto in carta da bollo e sia accompagnato dal pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 27 del DPR 4.2.1965 n. 115, dell'art. 52 del D.D-18.7.2003 del Ministero della Giustizia (GU 28.7.2003 n. 172) e dell'art. 60 del DPR 115/65 e s.m.i.

La mancanza di uno solo dei suddetti adempimenti determina la improcedibilità del ricorso.

Nel caso in esame, l'interessato, pur invitato a farlo, non ha ritenuto di regolarizzare, per cui, senza entrare nel merito, il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

- C.N. 12 aprile 2011 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giovanni Norrito avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Piemonte 17.5.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 12 aprile 2011 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Antonio De Gennaro avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Lombardia 7.10.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 aprile 2011 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per rifiuto a regolarizzare - ricorso Roberto Costa avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Veneto 27.9.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 aprile 2011 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Roberto Giovannelli avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Liguria 16.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 9 novembre 2011 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giulio Cozzoli avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Liguria 13.4.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 15 dicembre 2011 n. 70 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Alessandro Petti avverso delibera di cancellazione Ordine Lazio 21.1.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 15 dicembre 2011 n. 71 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Alfredo Lullo avverso delibera di cancellazione Ordine Lazio 21.1.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 15 dicembre 2011 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Vittorio Panniello avverso delibera archiviazione esposto Ordine Puglia 13.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 15 dicembre 2011 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera di conferma radiazione Ordine Lazio 21.1.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 15 dicembre 2011 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Massimo Zamorani avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Liguria 27.7.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-4 Recidiva non contestata. Restituzione atti ai primi giudici

In sede di determinazione della sanzione, non si può fare riferimento ad una ‘recidiva’, quando i fatti risultano contestati solo con l’avvio del procedimento disciplinare senza fornire alcuna prova di precedenti inviti o diffide ad astenersi da comportamenti non corretti sul piano deontologico.

Nel caso in esame, i primi giudici, nel determinare la sanzione a carico del giornalista, avevano richiamato alcuni esposti pervenuti.

Il Consiglio Nazionale, preso atto che non vi era prova di formale contestazione della lamentata recidiva, e che tale recidiva era stata richiamata nel determinare la sanzione, ha riscontrato la mancata coincidenza tra fatto contestato e sanzione comminata dichiarando quindi la nullità della delibera impugnata per vizio procedurale insanabile. Gli atti sono stati quindi restituiti al Consiglio Regionale perchè apra un nuovo procedimento disciplinare.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorso Roberto Papetti su delibera Ordine Lombardia 27.04.2009 - Atto nullo per vizio insanabile - Restituzione atti ai primi giudici*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

4-1-5 Giudice naturale - art. 49 legge n. 69/1963

Il procedimento disciplinare è regolato da precise norme della legge ordinistica e non può essere oggetto di intuizioni o di interpretazioni. L’art. 49 - 1° comma dispone, infatti, che “la competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto l’incolpato”, ed al 2° comma stabilisce che: “Se l’incolpato è membro di tale Consiglio, il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell’Ordine designato dal Consiglio Nazionale”

Nel caso in esame, il Consiglio Regionale aveva esaminato e, quindi, archiviato, un esposto disciplinare riguardante un componente di quel Consiglio ritenendo che, in base all’art.25 della Costituzione, nessuno possa essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Il Consiglio Nazionale, richiamato anche l’art. 108 - 1° e 2° comma della Costituzione - ha ravvisato, nella decisione dei primi giudici, un vizio insanabile per vio-

lazione del richiamato art.49 della legge n. 69/1963, e l'ha annullata, rimettendo gli atti ad altro Ordine perché si pronunci in merito.

- C.N. 06 dicembre 2011 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorso Giuseppe Nicotri su delibera Ordine Lazio 15.07.2011 - Atto nullo per vizio insanabile - Remissione atti Ordine Abruzzo.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-1-6 Annullamento o revoca di decisione da parte dei primi giudici. Cessata materia del contendere

Se il giudice di primo grado, accertato l'errore tecnico posto a base di un suo provvedimento, lo annulla, cessa la materia del contendere. In conseguenza, il ricorso pendente dinanzi al Consiglio nazionale deve essere archiviato. Nel caso in esame una giornalista era stata cancellata per presunta morosità ma, una volta accertato l'errore posto a base del provvedimento impugnato, è stata reinscritta.

Il Consiglio Nazionale ha quindi archiviato il ricorso per cessata materia del contendere.

- C.N. 15 dicembre 2011 n. 69 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Archiviato per cessata materia del contendere - ricorso Elisabetta Anniballi avverso delibera Ordine Lazio 15 luglio 2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

- C.N. 9 novembre 2011 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Archiviazione ricorso Vittorio Fiorito avverso delibera Ordine Lazio 15 luglio 2011 a seguito di nuova decisione dei primi giudici e rinuncia da parte del ricorrente*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nel caso in esame, i primi giudici hanno annullato il provvedimento di cancellazione, riscrivendo il giornalista che, nel frattempo, aveva regolarizzato la propria posizione contributiva nei confronti dell'Ordine.

~

- C.N. 15.12.2011 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Archiviazione ricorso di Filippo Lubrano avverso delibera Ordine Liguria 27 luglio 2011, per cessata materia del contendere a seguito di nuova decisione dei primi giudici*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2010

4-2-1 Ricorso improcedibile per irregolarità formali

I ricorsi al Consiglio Nazionale sono dichiarati improcedibili, senza entrare nel merito, quando sono privi delle formalità richieste: versamenti dovuti a titolo di diritti di Segreteria al Consiglio Nazionale e all'Ordine Regionale e pagamento della tassa fissa allo Stato, ai sensi dell'art.60 del DPR 115/65 e s.m.i.

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 2 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione. Ricorso Fabio Nardini avverso delibera Ordine Liguria 9.7.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 3 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Ricorso Mario Rulli avverso delibera Ordine Abruzzo 28.1.2009 improcedibile per rifiuto alla regolarizzazione*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 42 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Carola Vai avverso delibera Ordine Veneto del 19-02-2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 43 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 13.03.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 44 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Adriano Mascarella avverso delibera Ordine Sicilia 8.05.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 25 marzo 2010 n. 45 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Maurizio Albrigo avverso delibera Ordine Trentino - A. A. 25.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 104 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Piero Leonardi avverso delibera Ordine Abruzzo 28.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 105 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Donatella Persico avverso delibera Ordine Liguria 08.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 106 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Rosita Caponetti avverso delibera Ordine Liguria 07.04.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-2 Archiviazione esposto non motivata. Restituzione atti ai primi giudici

Quando il Consiglio Regionale archivia un esposto senza esaminare tutti i motivi di doglianza in esso contenuti, il Consiglio Nazionale può restituire gli atti ai primi giudici. Nel caso in esame, il Consiglio Regionale non aveva considerato una parte dei fatti lamentati dall'esponente, per cui è stato invitato a pronunciarsi anche su quelli non presi in considerazione.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 21 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Ricorso Alberto Barbanti su delibera Ordine Emilia Romagna 11.05.2009 - Restituzione atti ai primi giudici*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-3 Deliberazione nulla per mancata audizione dell'interessato

La mancata audizione dell'interessato in un procedimento di annullamento, in via di autotutela, della delibera di iscrizione all'Elenco pubblicisti determina la nullità del provvedimento.

Il Consiglio Nazionale, senza entrare nel merito, preso atto della mancanza di prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di convocazione dell'interessato, ha rinviato al Consiglio Regionale il provvedimento con cui lo stesso aveva annullato una propria precedente delibera di iscrizione all'Albo di un aspirante pubblicista, per difetto di competenza territoriale.

- C.N. 10 febbraio 2010 n. 32 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Dichiarazione nullità deliberazione e restituzione atti all'Ordine Piemonte (ricorso Antonello Amato avverso delibera Ordine Piemonte del 13.07.2009)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

4-2-4 Il direttore detta autonomamente la linea del giornale

Il direttore detta la linea del giornale e, tra i contributi che possono arrivare dai lettori, decide quali pubblicare e lo spazio da riservare a ciascuno di essi, sulla base di autonome valutazioni a lui demandate dalla legge.

Il Consiglio Nazionale ha, pertanto, respinto un ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine del Veneto di archiviare un esposto contro il direttore di un quotidiano in cui si lamentavano omissioni o censure di denunce trasmesse al giornale su fatti ritenuti di interesse pubblico dall'esponente.

- C.N. 11 febbraio 2010 n. 33 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Fulvio Rebesani avverso delibera Ordine Veneto 6.04.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-5 No all'archiviazione dell'esposto se non è prescritta l'azione disciplinare relativamente a tutti i fatti lamentati

Quando in un esposto più articoli sono indicati come lesivi della dignità personale e l'azione disciplinare non si è prescritta in relazione a tutti i fatti lamentati, non si può archiviare l'intero esposto e gli atti vanno rimessi ai primi giudici.

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale, accogliendo il ricorso di un esponente, ha dichiarato la nullità della delibera del Consiglio Regionale ed ha trasmesso gli atti ai primi giudici per il riesame nel merito dell'esposto.

- C.N. 25 marzo 2010 n. 47 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone/Donno
- *Ricorso Angelo Di Natale avverso delibera Ordine Veneto 7.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

4-2-6 Imponibile il ricorso su un atto definitivo

Non riapre i termini per la presentazione del ricorso la comunicazione del Consiglio Regionale che un provvedimento è già esecutivo.

Nel caso in esame, dopo l'archiviazione di un esposto da parte del Consiglio Regionale, l'esponente aveva chiesto il riesame della decisione. Il Consiglio Regionale aveva precisato di non poter riesaminare un provvedimento formalmente definito. Il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso dell'esponente avverso questa comunicazione. Ciò in base a quanto disposto dall'art. 59 del regolamento di esecuzione della legge n. 69/63 e dell'art. 39 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (D.D. 18.7.2003 - G.U. n. 172 del 26.7.2003).

- C.N. 11 novembre 2010 n. 83 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone/Donno
- *Ricorso Ermanno Corsi avverso delibera Ordine Lazio 28.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-7 La presenza di estranei nelle sedute del Consiglio Regionale inficia la validità delle decisioni

Alle sedute del Consiglio Regionale non possono presenziare persone estranee, in particolar modo durante l'istruttoria e le decisioni su procedimenti disciplinari.

Nella fattispecie, alla seduta del Consiglio Regionale, durante l'audizione di una giornalista incolpata, aveva presenziato, quale consulente legale, altra giornalista che non faceva parte del collegio giudicante.

In conseguenza, il Consiglio nazionale ha dichiarato nulla la delibera impugnata restituendo gli atti al Consiglio Regionale per l'apertura di un nuovo procedimento.

- C.N. 11 novembre 2010 n. 84 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorso Chiara Paolin avverso delibera Ordine Marche 08.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

4-2-8 Effetti della prescrizione dell'azione disciplinare

La dichiarazione di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare di un fatto travolge ogni e qualsiasi atto connesso.

Nel caso in esame, il C.N. ha quindi deciso di non procedere alla valutazione di un comportamento posto alla base della delibera.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 100 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Minuzzo Pier Maria (Decisioni Ordine Val d'Aosta 15.1.1997, Consiglio nazionale 18.6.1999, 16.11.2000 e 31.3-1.4.2005)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-9 Cessata materia del contendere - Rinuncia al ricorso

Quando, dopo l'avvio dell'istruttoria su un ricorso, l'interessato rinuncia alla prosecuzione del contenzioso, cessa la materia del contendere con conseguente archiviazione del ricorso.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 103 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Archiviato ricorso Agostino Ingenito avverso delibera Ordine Campania 16.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-10 Cessata materia del contendere - Annullamento dell'atto in autotutela

Cessa la materia del contendere quando, dopo l'avvio dell'istruttoria su un ricorso, il Consiglio Regionale annulla in via di autotutela il provvedimento impugnato.

Il ricorso viene quindi archiviato.

Nella fattispecie, il Consiglio Regionale, preso atto che un pubblicista cancellato dall'Albo aveva regolarizzato la propria posizione, ha annullato il provvedimento confermandone l'iscrizione.

- C.N. 16 dicembre 2010 n. 107 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Archiviato ricorso Fernando Bruno avverso delibera Ordine Lazio 15.01.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-2-11 I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori

I termini per la presentazione dei ricorsi al Consiglio Nazionale avverso le decisioni dei Consigli Regionali sono fissati in trenta giorni in base all'art. 60 della legge n. 69/63 e dall'art.59 del regolamento di esecuzione.

Tali termini sono perentori, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione della legge professionale - 2° comma - e dall'art. 39 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi (D.D. 18 luglio 2003 - G.U. n. 172 del 26.7.2003).

- C.N. 22 settembre 2010 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Giuseppe Fossati avverso delibera Ordine Piemonte 11.06.2009-Irricevibile*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 22 settembre 2010 n. 61 Pres. Iacopino- Rel.Paffumi
- *Ricorso Luciana Bandista avverso delibera Ordine Lazio 14.05.2008-Irricevibile*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 dicembre 2010 n. 108 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Amerigo Bruni avverso delibera Ordine Lazio 07.05.2010-Irricevibile*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Applicazione art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da Consigli regionali. In conseguenza ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all'attività istruttoria prevista in base all'art. 46 del Regolamento per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti segnalati negli esposti.

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 4 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Ricorso Gastone Rabbachin avverso delibera Ordine Lombardia 19.01.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(vedi Decisione n. 80 a pag. 98)

- C.N. 9 febbraio 2010 n. 5 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Ricorso Carlo Bartoli contro delibera Ordine Liguria 24.11.2005*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*
 - C.N. 11 febbraio 2010 n. 34 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Ricorso Massimo Morelli avverso delibera Ordine Emilia Romagna 08.07.2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*
 - C.N. 11 febbraio 2010 n. 36 - Pres. Del Boca - Rel. De Liberato
 - *Ricorso Giorgio Tonelli avverso delibera Ordine Veneto 21.07.2008*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (vedi decisione n. 111 a pag. 100)
- C.N. 11 novembre 2010 n. 85 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Ricorso Karl Zeller avverso delibera Trentino Aldo Adige 04.08.2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2009

4-3-1 Fatti contestati e fatti sanzionati

Quando vi è una palese contraddizione tra fatti contestati e fatti sanzionati l'atto è nullo.

~

Il Cnog, decidendo in base a quanto disposto dall'art. 42 del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia (G.U. n. 172 del 26.7.2003) delle tre opzioni possibili ha scelto quella in base alla quale si incarica l'apposita commissione di entrare nel merito del ricorso ed approntare la relativa relazione.

- C.N. 12 febbraio 2009 n. 15 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello/Donno
- *Rinvio Ricorso Guido Todeschini in Commissione ricorsi*

4-3-2 È nulla la seduta del Consiglio regionale presieduta da soggetto non abilitato

Ai sensi degli artt. 10 e 15 della legge n. 69/63 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento. Se Presidente e vice presidenti sono assenti o impediti ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'Albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Quando tale disposizione è violata, sono nulli i provvedimenti assunti dal Collegio.

~

Nel caso in esame, risultando assenti il Presidente ed il Vice Presidente, la presidenza della seduta è stata assunta da un consigliere con minore anzianità di altro consigliere, pur presente e partecipante alla seduta.

In conseguenza sono state dichiarate nulle le delibere disciplinari assunte in quelle sedute.

- C.N. 22 settembre 2009 n. 84 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Annullate delibere ricorso Pasquale Barranca Ordine Sicilia 26.1.2009 e 23 - 24.4.2009*
- *Rinvio ricorso Barranca in Commissione*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4-3-3 Nulla la sanzione quando il fatto non è contestato

Il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato sancito in via generale dall'art. 112 del c.p.c. trova applicazione nei procedimenti in materia disciplinare. Pertanto, una sanzione che si fondi, sia pure in misura non prevalente, su un comportamento del giornalista non contenuto nel capo di incolpazione, comporta la violazione delle norme del procedimento. Ciò perché, nel capo di incolpazione, deve esserci la completa enunciazione dei fatti contestati e dei principi deontologici violati.

~

Nel caso in esame la sanzione era stata comminata per fatti emersi nel corso del procedimento e mai formalmente contestati, per cui il provvedimento è stato dichiarato nullo per vizio insanabile e gli atti trasmessi alla Commissione Ricorsi per gli adempimenti di cui all'art. 42 del regolamento D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 131 - Pres.Del Boca - Rel. Donno - Ghirra
- *Rinvio ricorso Annalisa Guidotti in Commissione ricorsi*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

4-3-4 Quando il ricorso è dichiarato improcedibile

I ricorsi al Consiglio Nazionale sono dichiarati improcedibili, e quindi vengono archiviati senza entrare nel merito quando sono privi delle formalità e della documentazione richiesta: redazione su carta da bollo, versamenti dovuti a titolo di diritti di segreteria al Consiglio Nazionale e all'Ordine regionale, nonché quello dovuto a titolo di tassa fissa allo Stato ai sensi dell'art. 60 del Dpr 115/65 e s.m.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 119 - Pres.Del Boca - Rel. De Liberato
- *Ricorso Luigi Walter Veroi improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 23.7.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 6 maggio 2009 n. 46 - Pres.Del Boca - Rel.De Liberato
- *Ricorso Mario Anton Orefice improcedibile avverso delibera Ordine Veneto 8.5.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 136 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Ottaviano Gentile improcedibile avverso delibera Ordine Abruzzo 21.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 139 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Luca Cattalano improcedibile avverso delibera Ordine Piemonte 12.1.2009*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 140 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Patrizio Gabetti improcedibile avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 17.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 141 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Pasquale Di Stefano improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 142 - V. Pres.Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Graziano Motta improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 31.8.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 143 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Mario Blasi improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 17 dicembre 2009 n. 145 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. De Liberato
- *Ricorso Aldo Manganaro improcedibile avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-5 Rinuncia al ricorso

Quando risulti avviata l'istruttoria su un ricorso e l'interessato rinuncia alla prosecuzione della vertenza, cessa la materia del contendere ed il ricorso viene archiviato.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 137 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Loredana Capone avverso delibera Ordine Abruzzo 3.9.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-6 I termini per presentare i ricorsi sono perentori

I termini per la presentazione del ricorso sono perentori: lo stabilisce l'art. 59 del regolamento di esecuzione della legge professionale, 2° comma, e lo riafferma l'art. 39 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi approvato dal Ministero della Giustizia con D.D. 18 luglio 2003 (G.U. n. 172 del 26.7.2003).

~

Pertanto è stato dichiarato irricevibile un ricorso presentato oltre il termine di 30 giorni fissato dagli artt. art. 60 della legge n. 69/63 e 59 del regolamento di esecuzione.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 144 - V. Pres. Enrico Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Carlo Montanaro fuori termine avverso delibera Ordine Lombardia 20.5.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-7 Interruzione processo - decesso delle parti

In base alla legge 6.12.1971 n. 1034 si produce interruzione del processo secondo le norme degli artt. 299 e seguenti del codice di procedura civile, salvo che non venga riasunto, in sede amministrativa, a cura di uno degli eredi, ove sussistano i presupposti.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 134 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Ricorso Gian Maria Gazzaniga avverso delibera Ordine Lombardia 3.3.2003 - interruzione processo artt. 299 cpc*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 138 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
- *Archiviato ricorso Pierluigi Roesler Franz avverso delibera Ordine Milano 14.1.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-8 Prescrizione azione disciplinare

Ai sensi dell'art. 58 della legge professionale, la prescrizione opera, dopo 5 anni dal fatto (termine in ogni caso non prolungabile oltre la metà, per complessivi sette anni e mezzo).

~

In conseguenza il CNOG ha dichiarato la prescrizione di un ricorso su fatti riferiti al 1999 che non aveva potuto esaminare sino all'adozione di una norma regolamentare esplicativa intervenuta nel 2009.

- C.N. 17.12.2009 n. 135 - V. Pres. Paissan - Rel. Donno
- *Ricorso Gabriele Cescutti prescritto avverso delibera Ordine Lazio 16.12.2004/13.1.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-9 Provvedimento adottato su presupposto erroneo

Quando un provvedimento viene assunto su un presupposto erroneo, gli atti vengono restituiti al Consiglio Regionale perché si pronunci sul merito della questione.

~

Il Consiglio aveva erroneamente ritenuto l'azione disciplinare prescritta, per cui gli atti sono restituiti ai primi giudici per l'esame di merito.

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 135 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Ricorso accolto Mario Pecchia avverso delibera Ordine Lombardia 30.10.2006 - dichiarata nulla delibera e restituzione atti al Consiglio regionale*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-10 Cessata materia del contendere

Il ricorso è archiviato d'ufficio quando il Consiglio Regionale, in via di autotutela, annulla il provvedimento impugnato.

~

L'interessato aveva presentato ricorso avverso la cancellazione dall'Elenco dei pubblicisti, poi annullata in via di autotutela.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 122 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Cessata materia del contendere ricorso Antonio Mario Baggio avverso delibera Ordine Lazio 13.2.2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

Applicazione art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da Consigli regionali. In conseguenza ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all'attività istruttoria prevista in base all'art. 46 del Regolamento per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti segnalati negli esposti.

4-3-11 Tutela dei soggetti deboli

Il Cnog ha accolto il ricorso di un esponente nei confronti di un quotidiano che aveva pubblicato in due articoli il nome e le foto della figlia, nell'ambito di una penosa vicenda familiare, consentendo il riconoscimento della minore.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 117 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello

- *Ricorso Stefano De Litala avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lombardia 15.11.2004.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 dicembre 2009 n. 157 - V. Pres. Paissan - Rel.Stornello
- *Ricorso Stefano De Litala e Aurora Lai avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lazio 29.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

4-3-12 Essenzialità della notizia ed imparzialità

Accolto il ricorso di un esponente che lamentava, nel resoconto di una lite in cui era stato coinvolto, la violazione del principio dell'essenzialità della notizia ed una disparità di trattamento nell'indicare le generalità dei protagonisti dell'incidente. Deciso quindi l'avvio del procedimento nei confronti del giornalista.

- C.N. 16 ottobre 2009 n. 118 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Ricorso Andrea Patergnani avverso delibera archiviazione Ordine Veneto 11.10.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

5.DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

5 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

5-1 Il direttore decide gli argomenti da trattare - n. 35/2011

Il sig. Luigi Lamedica impugna, in data 31 maggio 2010, la decisione del presidente dell'Ordine regionale del Lazio, Bruno Tucci, che gli ha comunicato di non poter esaminare il suo esposto, con la conseguente richiesta di sanzioni disciplinari, per violazione delle regole deontologiche professionali, nei confronti dei responsabili delle redazioni de La Repubblica, Report di Rai 3 e il Secolo d'Italia. La motivazione adottata dal presidente Tucci è la seguente: *“Non è compito dell'Ordine dei giornalisti entrare nel merito delle questioni da lei sollevate”*.

Nel ricorso al Consiglio nazionale il Lamedica lamenta la mancata pubblicazione, da parte degli organi di informazione sopracitati, di una vicenda che lo coinvolge in prima persona, sollevando l'eccezione di “violazione del limite deontologico e il diniego di omessa intervista”. Egli, appellandosi al “diritto di cronaca giudiziaria”, sostiene di essere vittima di censura, non avendo avuta la possibilità di far conoscere all'opinione pubblica la sua “storia” alquanto tormentata, che l'ha visto parte offesa in un procedimento penale, conclusosi con l'archiviazione.

Egli, infatti, nella lunga nota inviata ai giornali e alla Rai, ai quali chiede di conservare l'anonimato, ricostruisce nei particolari la propria vicenda personale, si dichiara, tra l'altro, vittima di mobbing e denuncia il licenziamento, a suo avviso ingiustificato, subito da par-

te di un ente di Foggia, all'indomani di una visita medica collegiale. Dopo essersi rivolto, al fine di esporre le proprie ragioni e di ottenere giustizia, alla Prefettura, al Csm, al ministro competente, alla Dna di Roma e alla Dda di Bari, senza ottenere riscontro alcuno, il Lamedica ha pensato di scrivere alle redazioni dei giornali e della Rai. Ma anche qui, per libera scelta delle varie testate che aveva cercato di interessare al suo “caso”, nessuno gli ha dato ascolto.

Ne è seguito l'esposto al Consiglio regionale del Lazio, che ha avuto l'esito di cui si è detto. Contro tale decisione il Lamedica ricorre al Consiglio nazionale.

Considerazioni

Il sig. Lamedica solleva questioni che esulano dalle prerogative e non possono essere oggetto di valutazioni e di eventuali decisioni da parte del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti. Egli lamenta, infatti, la mancata attenzione riservata dagli organi di informazione cui si era rivolto (La Repubblica, Il Secolo d'Italia, Report, ndc) alle vicende di cui ritiene vittima.

Ma, come opportunamente rileva il presidente del Consiglio del Lazio, l'Ordine non può interferire in ciò che rientra nell'esercizio del diritto di cronaca del singolo giornalista, che, a suo insindacabile giudizio, decide se dare o meno spazio - e quindi pubblicare o meno, su organi di stampa e diffondere attraverso emittenti radio-televisive - a storie o notizie di cui in qualche modo viene a conoscenza.

Diverso sarebbe se il ricorrente, oggetto di notizie non corrispondenti a verità apparse su qualche organo di informazione, non avesse vista accolta la richiesta di rettifica, ipotizzandosi in tal caso il venir meno a un preciso obbligo a cui il giornalista o il direttore di testata non può esimersi, a rischio di incorrere in sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine.

I riferimenti legislativi in vigore non prevedono, invece, obbligo circa la pubblicazione di un fatto. È discrezione del giornalista la cosiddetta "notiziabilità", ovvero, come sostenuto da più parti, la valutazione su chi e cosa meriti una notizia, su chi e che cosa sia di "interesse pubblico". Il che non è sottoposto ad altro giudizio se non quello del giornalista medesimo, dando così sostanza alla libertà che lo rende responsabile.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Luigi Lamedica, ritenendolo manifestamente infondato.

Così deciso in Roma il 16 giugno 2011.

5-2 Addetto stampa di un esponente politico. Non è praticantato n. 52/2011

La giornalista pubblicista Nuccia Angela Giovanna Cifarelli ricorre contro la delibera del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria che ha respinto la domanda di ricono-

scimento della compiuta pratica giornalistica, con conseguente ammissione a sostenere l'esame di idoneità professionale.

Nella sua richiesta, datata 18 novembre 2010, la Cifarelli aveva dichiarato di lavorare "*come addetto stampa del Presidente della Regione Liguria, scrivendo in qualità di giornalista notizie e comunicati stampa diffusi dall'Agenzia di stampa regionale Liguria News, oltre a testi di interventi e risposte per interviste scritte*". "*Non facendo parte dell'Ufficio stampa – aveva concluso – non posso produrre la dichiarazione di compiuta pratica da parte del direttore responsabile*".

Il Consiglio regionale, nella delibera di rigetto, rileva che "*l'attività professionale della richiedente si esplica esclusivamente nell'ambito dell'ufficio di presidenza della Giunta regionale della Regione Liguria ove l'interessata fruitrice di un contratto di co.co.co. con mansioni di addetto stampa*". L'Ordine si richiama inoltre alla legge istitutiva e alla giurisprudenza ordinistica, laddove "*escludono che l'attività di addetto stampa dia titolo ad ottenere l'iscrizione all'albo professionale*", fatto salvo quanto disposto dalla legge 150/2000 che ha consentito "*per un periodo di tempo limitato ed a particolari condizioni la possibilità di accesso all'albo ma solo ed esclusivamente nell'elenco pubblicisti a coloro i quali svolgevano, all'entrata in vigore della citata legge, mansioni di addetto stampa*". È quindi evidente, secondo l'Ordine di Genova, che "*se nell'attività di addetto stampa non si configurano le condizioni per l'iscrizione nell'elenco pubblicisti tanto meno sono riscontrabili le condizioni per un'iscrizione al registro dei praticanti, iscrizione che comporta l'esistenza di specifici requisiti non limitati*

Il direttore decide gli argomenti da trattare n. 35/2011

allo svolgimento di attività giornalistica, come per esempio esistenza di una struttura redazionale”.

Nel ricorso la collega Cifarelli, confermando la sua attività di addetto stampa alla presidenza della Regione Liguria, specifica di non essersi mai occupata di marketing commerciale e di comunicazione in senso lato e di non aver mai ricoperto il ruolo di portavoce del presidente. Dichiara inoltre di aver maturato il diritto all'iscrizione fra i pubblicisti attraverso la collaborazione con Il Secolo XIX e con Totem e non attraverso le mansioni di addetto stampa durante il periodo di entrata in vigore della legge. Il ricorso è infondato e va respinto.

Premesso che l'art.34 della legge professionale prevede che *“la pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari ...”*, questo Consiglio Nazionale ha più volte ribadito che *l'iscrizione al registro praticanti per quanti operano negli uffici stampa è possibile soltanto allorché l'ente per il quale lavorano editi pubblicazioni periodiche con un direttore responsabile iscritto all'Albo e ci sia almeno un giornalista professionista che svolga il ruolo di tutor.*

Non è questo il caso il caso della sig.ra Cifarelli che, nell'istanza presentata al Consiglio regionale della Liguria, come detto, ha esplicitamente affermato di non lavorare nell'ufficio stampa, ma di avere un *“contratto di collaborazione con la presidenza della Regione Liguria”*. Tale contratto prevede la redazione di notizie e comunicati stampa che

riguardano l'attività del presidente della Regione.

Un'attività, quella della Cifarelli, svolta

Addetto stampa di un esponente politico. Non è praticantato n. 52/2011

in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, svolta presso la segreteria del presidente della Giunta regionale, e che non dà quindi conto, com-

unque, di una formazione giornalistica articolata ed adeguata a sostenere una pratica professionale in una struttura redazionale idonea.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della sig.ra Nuccia Cifarelli.

Così deciso in Roma il 22.9.2011.

5-3 Condizioni per riconoscere il praticantato in un Ufficio Stampa n. 56/2011

Alessandra Repetto, publicista iscritta all'Ordine della Liguria, ricorre avverso il rigetto dell'istanza di compiuta pratica per l'attività svolta presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale ligure.

Fatto

In data 30 settembre 2010 il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Liguria ha respinto l'istanza di compiuta pratica presentata dalla giornalista publicista Alessandra Repetto per l'attività svolta presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale della Regione Liguria. L'Ordine ha ritenuto di collocare l'atti-

vità svolta dalla Repetto all'interno di una forma di «praticantato free-lance» rilevando peraltro che se «nell'attività di addetto stampa non si configurano le condizioni per l'iscrizione nell'Elenco pubblicitari» «tanto meno sono riscontrabili le condizioni per un'iscrizione al Registro praticanti».

La ricorrente fa rilevare che da 14 anni svolge attività giornalistica a tempo pieno e che dal 2007 è dipendente, con mansioni di vice caporedattore, presso l'ufficio stampa del Consiglio regionale della Liguria. Per tale attività è retribuita con contratto giornalistico a tempo determinato, con regolare versamento dei contributi presso l'Inpgi relativi alla figura del pubblicitario dipendente presso la Pubblica amministrazione.

La ricorrente precisa che nell'ambito della propria attività di vice capo redattore elabora e sigla i comunicati stampa e i comunicati relativi alle sedute del Consiglio regionale; cura la stesura degli articoli di approfondimento pubblicati sul sito web della Regione Liguria, collabora alla redazione dei lanci quotidiani dell'agenzia quotidiana «ErreElle» edita dal Consiglio regionale della Liguria e diretta dal dott. Riccardo Caruso, giornalista professionista. La Commissione istruttoria per i ricorsi del Consiglio Nazionale, preso atto della documentazione allegata, ha convocato e ascoltato la ricorrente. L'audizione ha permesso di chiarire che alla base della decisione del Consiglio ligure vi è un equivoco circa la forma di praticantato da considerare. La ricorrente ha presentato domanda di compiuta pratica sulla base di quanto previsto dall'art. 36 del vigente contratto nazionale di lavoro

**Condizioni
per riconoscere
il praticantato
in un Ufficio
Stampa
n. 56/2011**

giornalistico. Nel ricorso la Repetto evidenzia infatti che tale articolo prevede che «i pubblicitari i quali svolgono attività giornalistica a tempo pieno e con il trattamento contrattuale riservato ai professionisti hanno il diritto di sostenere l'esame professionale come se avessero superato il praticantato».

Considerazioni

L'attività istruttoria ha permesso di accertare che l'attività svolta da Alessandra Repetto presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale non rientra nelle forme alternative di praticantato ammesse dal Consiglio nazionale dell'Ordine, bensì rientra a pieno titolo in quanto previsto dall'art. 35 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Non può essere infatti invocata l'efficacia dell'art. 36 Cnlg – come erroneamente fatto dalla ricorrente nella sua istanza all'Ordine regionale – in quanto la sua attività non si svolge presso una redazione decentrata o un ufficio di corrispondenza, come invece tassativamente richiesto dall'articolo in questione, né l'editore ha provveduto alla prevista notifica alla Commissione paritetica nazionale.

In realtà appare pacificamente applicabile l'art. 34 della legge n. 69/63. Presso l'ufficio stampa lavorano infatti, oltre la richiedente, quattro giornalisti professionisti e alcuni collaboratori esterni; la ricorrente – oltre alla normale attività di ufficio stampa – cura il notiziario dell'agenzia quotidiana on line «ErreElle», regolarmente registrata al Tribunale di Genova (n.30 del 1998) e diretta dal giornalista professionista Riccardo Armando Caruso; la ricorrente è retribuita con la qualifica di vice capo redattore secondo i parametri fissati dal vigente Contratto nazionale di lavoro giornalistico e i relativi versa-

menti previdenziali vengono effettuati dalla Regione Liguria presso l'Inpgi. Inoltre il direttore responsabile dell'agenzia on line, su richiesta della ricorrente, ha rilasciato in data 28 gennaio 2011, la dichiarazione prevista dall'art. 34 della legge ordinistica attestando che «la signora Alessandra Repetto, nata a Genova il 2.3.1973 e residente a Genova, ha svolto pratica giornalistica effettiva e continuativa nelle pubblicazioni da me dirette (l'agenzia di stampa ErreElle on line e la rivista ErreElle ndr) e in tutte le attività inerenti l'ufficio stampa per il seguente periodo dall'1.1.2007 a tutt'oggi». Dichiarazione ribadita, per quanto riguarda l'agenzia di stampa e su richiesta della Commissione, il 19 ottobre 2011.

Il Consiglio Nazionale ritiene quindi che sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge ordinistica per l'iscrizione della ricorrente nel Registro praticanti.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Alessandra Repetto, seppure con le precisazioni indicate in narrativa, e dà mandato al Consiglio regionale della Liguria di iscrivere la stessa nel registro dei praticanti a far data dalla presentazione della domanda, avvenuta il 21 luglio 2010. Così deciso in Roma il 9.11.2011.

5-4 Un giornalista straniero non iscritto all'Ordine dei Giornalisti non può certificare l'attività pubblicistica - n. 66/2011

Con deliberazione del 23 novembre 2010, il Consiglio dell'Ordine dei Gior-

nalisti del Piemonte respinge la domanda d'iscrizione all'elenco pubblicisti presentata il 7 settembre 2010 da Biser Atanasov, cittadino bulgaro con passaporto europeo.

Il provvedimento di rigetto è motivato con la esiguità della documentazione circa la quantità degli articoli e con la incongruità dei compensi rispetto al parametro minimo stabilito dal Consiglio regionale stesso.

Altro rilievo formulato dai primi giudici è che i mezzi di prova si riferiscono ad una pubblicazione edita in Russia, con un direttore cittadino della medesima Federazione.

Biser Atanasov ricorre avverso tale decisione con atto del 20 aprile 2011.

Nel ricorso l'Atanasov contesta il rilievo relativo al fatto che il direttore del mensile sia cittadino russo, dal momento che il requisito della cittadinanza italiana non è previsto nelle modalità di iscrizione all'Albo e respinge le motivazioni del Consiglio di Torino, richiamandosi in primo luogo alle modalità di iscrizione all'Albo fissate dallo stesso Consiglio: *“Nel caso di attività con mensili, bimestrali, trimestrali, ecc. il Consiglio può derogare dal numero sopra indicato se si tratta di una collaborazione particolarmente qualificata e di alto livello professionale”*. Inoltre, il ricorrente sostiene che gli articoli presentati, firmati e non, superano il numero richiesto per pubblicazioni nei quotidiani. Quelli comparsi in “Simple Wine News” sono meno di 50, però si tratta di una edizione che esce dieci volte all'anno ed è rivista leader nel settore.

Per quanto riguarda i compensi, l'Atanasov afferma che *“questi superano il parametro minimo stabilito dal Consiglio, cioè 12.000 rubli mensili, equivalenti a circa 300 euro”*.

Considerazioni

Il Consiglio Nazionale rileva in primo luogo che la certificazione del direttore della rivista circa l'attività svolta non è fatta da un soggetto iscritto all'Ordine dei Giornalisti.

L'art. 35 -1° co - della legge ordinistica stabilisce che la domanda deve essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell'art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni. Tale disposizione è richiamata nel secondo comma dell'art. 34 del regolamento di attuazione (dpr 115/1965).

Ebbene, in base all'art. 46 della legge ordinistica il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa devono essere iscritti all'Albo dei giornalisti.

Nel caso specifico, l'Atanasov ha presentato l'attestazione dell'attività giornalistica a firma di un cittadino russo non iscritto all'Albo dei giornalisti in Italia e quindi non abilitato a certificare lo svolgimento di tale attività.

A fronte di questa insormontabile pregiudiziale legata ad una precisa disposizione di legge, risulta ininfluyente ai fini dell'accoglimento o meno del ricorso, l'esame degli altri aspetti (retribuzione e documentazione) presi in considerazione dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

Il ricorso quindi è infondato e va respinto.

Un giornalista straniero non iscritto all'Ordine dei Giornalisti non può certificare l'attività pubblicistica n. 66/2011

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Biser Atanasov.

Così deciso in Roma il 9.11.2011.

5-5 Retribuzione e cessione diritti d'autore - n. 40/2011

Il prof. Stefano Cicuto ricorre avverso la delibera n.689 del 9 novembre 2010 con la quale il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto ha respinto la domanda di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti presentata il 6 luglio 2010.

Nel provvedimento di diniego il Consiglio regionale aveva rilevato che la documentazione giornalistica prodotta nel biennio da considerare (luglio 2008-giugno 2010) risultava insufficiente alla luce di quanto disposto dagli artt.1 e 35 della legge n.69/1963, in base ai quali l'attività giornalistica deve essere non occasionale, oltre che regolarmente retribuita.

I primi giudici avevano eccepito in proposito che dall'esame dei mezzi di prova esibiti dal Cicuto risultavano scoperti vari mesi da gennaio 2009 a gennaio 2010, con sporadiche presenze nei mesi di marzo (2), giugno (2), settembre (2), dicembre (2), per cui, richiamate delle decisioni in tal senso assunte dal Consiglio Nazionale, avevano deliberato di respingere l'istanza.

Va detto per completezza di informazione che il provvedimento impugnato segue altro (n.531 del 27.9.2010), revocato in via di autotutela con delibera n.628 del 9.11.2010, sempre di rigetto dell'istanza e che comunque il ricorso in esame riguarda la delibera n.689 sopra richiamata.

Nel suo ricorso Stefano Cicuto si sofferma sull'attività svolta per le testate 'Serramenti & Falegnameria', 'Mondo Legno', 'Il Posator', facendo presente di avere allegato all'istanza di iscrizione nell'elenco Pubblicisti 50 articoli e che *"nelle indicazioni fornite dall'Ordine medesimo per l'iscrizione non era richiesta una pubblicazione ogni mese per tutti i 24 mesi del biennio di riferimento, ciò che d'altronde sarebbe stato pure illogico in presenza di testate con periodicità bimestrale o trimestrale"*.

Quanto alla eccezione circa la occasionalità delle prestazioni, il ricorrente ha richiamato il punto delle *'istruzioni e criteri per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti'* cui si attiene l'Ordine del Veneto, nella parte in cui afferma: *"... la legge non stabilisce quanti articoli bisogna produrre per attestare i requisiti di non occasionalità, continuità, regolarità. L'Ordine del Veneto, indicativamente, poiché altre valutazioni possono essere fatte in sede di esame della documentazione, ritiene sia necessario produrre: 60 nell'arco del biennio per chi collabora con quotidiani, 40 per settimanali e quindicinali, 24 per periodicità inferiori"*. Pertanto, ritiene che tale indicazione sia soddisfatta nel momento in cui ha presentato 50 articoli (15 per una testata trimestrale, 35 per due a periodicità mensile).

A proposito della richiesta continuità, il ricorrente ritiene che la *ratio* della norma consisterebbe nella necessità che chi richiede l'iscrizione nell'elenco pubblicisti dimostri di svolgere attivamente e continuativamente l'attività pubblicistica, cioè la norma richiede la documentazione di un'attività giornalistica svolta con impegno costante e continuativo.

Insomma, per il ricorrente la norma di legge, in base anche alle istruzioni ed i

criteri fissati dall'Ordine del Veneto, sarebbe soddisfatta con la presentazione di un determinato numero di articoli, per cui sarebbe irrilevante la distribuzione delle pubblicazioni all'interno del biennio di riferimento.

Osserva, inoltre, il ricorrente che *"è del tutto naturale e frequente che le pubblicazioni possano avvenire, in ipotesi di pubblicazioni di settore, in momenti dell'anno diversi, ma ciò non va ad incidere certo sulla ratio di fondo della norma, che richiede solo che venga data dimostrazione di affrontare l'attività di pubblicista come un'attività professionale (ancorché non esclusiva) e non come una mera attività saltuaria"*.

Considerazioni

L'art.1 della legge professionale stabilisce che sono giornalisti pubblicisti coloro i quali svolgono attività non occasionale e retribuita ed il successivo art.35, comma 1, stabilisce che tale attività debba essere regolarmente retribuita da almeno due anni.

Per costante giurisprudenza di questo

Retribuzione e cessione diritti d'autore n. 40/2011

Consiglio Nazionale la non occasionalità della produzione giornalistica deve essere documentata nell'arco del biennio e deve avere

il carattere della continuità. Ciò perché quella pubblicistica è una professione, ancorché non esclusiva, e richiede, come sopra rammentato, due condizioni: non occasionalità e regolare retribuzione.

Nel caso in esame emerge che nel 2009 l'attività pubblicistica del Cicuto si è sostanzialmente realizzata con la collaborazione ad un trimestrale, con risultati quantitativi, dal punto di vista della produzione, oltremodo ridotti (8 articoli,

come ammesso dallo stesso ricorrente). Né può essere accolto il richiamo ai 'criteri' adottati dal Consiglio dell'Ordine del Veneto che ha, sì, indicato un numero minimo di articoli per testate con diverse cadenze di pubblicazione, ma ha anche richiamato la disposizione della legge per quanto riguarda *non occasionalità, continuità, regolarità dell'attività giornalistica* ed ha anche precisato che *"altre valutazioni possono essere fatte in sede di esame della documentazione"*.

Peraltro, lo stesso ricorrente ammette che due delle tre testate cui ha collaborato hanno frequenza mensile per cui non si spiega il motivo per il quale non risultano coperti tutti i mesi del biennio. Va naturalmente respinta, alla luce delle numerose decisioni assunte dal Consiglio Nazionale, la tesi secondo cui sarebbe irrilevante la distribuzione delle pubblicazioni all'interno del biennio di riferimento, in quanto il termine 'non occasionalità' richiama necessariamente quello della continuità. Giova in proposito ricordare che non sono state né possono essere ammesse deroghe tanto che, con delibera numero 24 del 13 marzo 2008, non fu presa in considerazione nemmeno la richiesta di ritenere giustificata per motivi di salute l'interruzione di nove mesi nel biennio di una aspirante publicista in quanto - si osservò allora, e si ribadisce ora - il biennio di attività per l'iscrizione nell'elenco dei publicisti non può subire alcuna interruzione, nemmeno per cause di forza maggiore come la malattia, perché non previste dalla legge ordinistica.

Il ricorso pertanto è infondato e va respinto.

**Retribuzione
e cessione
diritti
d'autore
n. 40/2011**

Si aggiunga, infine, una considerazione relativa alla retribuzione, che il ricorrente documenta come cessione di diritti d'autore. Anche tale procedura contrasta col concetto di retribuzione per una professione ed esclude quindi la natura giornalistica dell'attività, come delineata dalla legge ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei publicisti.

Tale rilievo viene naturalmente fatto indipendentemente dalle motivazioni poste a base della decisione del Consiglio dell'Ordine del Veneto e del conseguente ricorso presentato dal prof. Cicuto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Stefano Cicuto.

Così deciso in Roma il 16.6.2011.

5-6 Didascalie a corredo di servizi fotografici. Non abilitano all'iscrizione nell'elenco publicisti n. 39/2011

La signora Camilla Rolla, assistita dall'avv. Angelo Riva, ricorre contro la delibera del Consiglio regionale della Lombardia che, nella seduta del 16 settembre 2010, le ha negato l'iscrizione all'Elenco dei publicisti perché *"non risultano articoli e servizi scritti con contenuti giornalistici poiché le semplici didascalie a corredo del servizio fotografico non sono sufficienti a qualificare l'attività come giornalistica ai sensi di legge"*.

La ricorrente e l'avv. Riva impugnano tale decisione sostenendo, tra l'altro, che *"il materiale prodotto è frutto di*

una puntuale ricerca in ordine al singolo "tema", di un'analisi e relativa scelta dei prodotti e l'articolo viene sviluppato mediante reperti fotografici, che si ritengono un mezzo di comunicazione visiva con il lettore, e con titolo, sottotitolo e didascalie".

L'avv. Riva richiama altresì precedenti, analoghi casi di cui si è occupato l'Ordine di Milano e che hanno avuto esito favorevole, per puntualizzare che *"l'operato della ricorrente, pur non rientrando nei canoni classici dell'attività giornalistica su carta stampata, mostra comunque con tutta evidenza di comprendere in sé tutti i requisiti per l'ammissione all'albo: la raccolta, selezione, elaborazione di didascalie a supporto dei servizi fotografici che andranno in stampa".* La qualcosa - egli sottolinea - *"presuppone una preparazione e uno studio di contenuto prevalentemente intellettuale"*.

Un ultimo riferimento il legale lo riserva all'art.35 della legge n.69 del 1963. Per rimarcare sostanzialmente che, ai fini dell'iscrizione all'Elenco pubblicitari, *"all'organo professionale non spetta alcuna valutazione discrezionale, neppure tecnica, sull'istanza dell'aspirante, ma il mero riscontro della sussistenza dei richiesti presupposti, essendo da escludere che detta iscrizione abbia la funzione di garantire il buon livello qualitativo della stampa"*.

L'audizione di Camilla Rolla

La ricorrente è stata ascoltata, dalla Commissione Ricorsi di questo Consiglio Nazionale il 19 maggio 2011. Ella ha riferito che, dopo la laurea e una prima esperienza presso l'Adn Kronos e Telelombardia, ha intrapreso la carriera di stilista, lavorando prima per il magazine "D" di Repubblica e, attualmente, per Gioia. Il pagamento, in base a un

contratto annuale a progetto, avente come oggetto *"la finalità di procedere all'arricchimento, all'integrazione ed al supporto del materiale giornalistico prodotto dalla redazione de la Repubblica"*, avveniva a prestazione. Non era richiesta l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti.

Il lavoro - ha spiegato la Rolla - si svolge *"attraverso la proposizione di abiti, trucchi, acconciature rispetto ai quali propongo un modello di persona che mi rinviene dalla mia cultura letteraria e cinematografica. Il direttore moda - ha aggiunto - mi chiede un servizio su uno specifico tema e rispetto a quel tema*

Didascalie a corredo di servizi fotografici. Non abilitano all'iscrizione nell'elenco pubblicitari n. 39/2011

cercò di elaborare idee per proporre quelle che sono le tendenze del momento o della stagione per la quale si sta lavorando".

La ricorrente ha quindi riferito di frequenti e costanti rapporti con la

redazione giornalistica di "D" di Repubblica, prima, e di Gioia, al momento, per puntualizzare alla fine che *per la costruzione dei singoli servizi si occupa, insieme con il fotografo, di scegliere l'ambientazione e i modelli da utilizzare e poi, grazie al lavoro di ricerca presso le case produttrici o presso gli uffici stampa delle stesse, avviene la individuazione dei singoli modelli da proporre, rispetto sempre alle esigenze dell'attualità.*

Considerazioni

L'art.1 della legge 3.2.1963 n.69 definisce il pubblicitario come colui che svolge attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercita altre professioni o impieghi. È evidente,

quindi, che uno dei requisiti essenziali per l'iscrizione è in primo luogo lo svolgimento di una attività di natura giornalistica.

In mancanza di una esplicita definizione da parte della legge professionale, la nozione di attività giornalistica non può che trarsi da canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge quanto dalle fonti collettive, con la conseguenza che per attività giornalistica è da intendersi l'attività, contraddistinta dall'elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie, mediando tra il fatto di cui si acquisisce conoscenza e la diffusione di esso.

Ai fini dell'accoglimento o meno della istanza di iscrizione spetta al Consiglio dell'Ordine valutare se gli articoli posti a base della stessa istanza abbiano o meno valenza giornalistica, spettando invece al direttore della pubblicazione che questi pezzi ospita il giudizio sulla qualità degli stessi. Valutazione della natura giornalistica, quindi, e non della buona qualità della stessa.

Tanto premesso, questo Consiglio Nazionale non può non concordare con il giudizio espresso dal Consiglio regionale sulla *mancanza di articoli e servizi che abbiano contenuti giornalistici*.

Pur nella consapevolezza delle innumerevoli trasformazioni avvenute, e in continuo divenire, nel mondo dell'informazione, in quello della comunicazione in genere e dei tanti linguaggi che si vanno affermando nel più ampio universo multimediale, è evidente che,

**Didascalie
a corredo
di servizi
fotografici.
Non abilitano
all'iscrizione
nell'elenco
pubblicisti
n. 39/2011**

ai sensi dell'art. 35 della legge istitutiva, semplici didascalie a corredo di servizi fotografici non sono tali da qualificare e connotare un'attività giornalistica quale prevista dal nostro ordinamento.

La *ricerca di materiale* con cui impostare pagine per lo più monotematiche, a iniziare dalle fotografie, realizzate in proprio o da altri operatori, dagli accessori e da quant'altro valga a dare senso compiuto alle espressioni della moda in auge in una determinata stagione dell'anno, e la *illustrazione dei singoli prodotti attraverso semplici didascalie non hanno natura giornalistica* e sono comunque *prive del requisito della mediazione* che, come è noto, è supportata da commenti, approfondimenti e elementi di valutazione, non riscontrabili di certo in didascalie, che hanno carattere puramente illustrativo, per lo più a fini promozionali e commerciali.

Un lavoro di stilista, dunque.

Come del resto confermato dal direttore di "D" di Repubblica Cristina Guarinelli in una nota fatta pervenire alla Commissione riguardante analoga richiesta di iscrizione all'elenco dei pubblicisti presentata da una collega che svolgeva la stessa attività per il medesimo inserto del quotidiano romano.

Lavoro che non ha nulla a che vedere, per quanto qualificante e di indubbio interesse possa essere tale attività, con l'impegno di produrre e diffondere informazione secondo le regole vigenti. Le sole che danno titolo alla qualifica professionale per l'iscrizione all'Albo dei giornalisti.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di

respingere il ricorso presentato dalla sig.ra Camilla Rolla.

Così deciso in Roma il 16.6.2011.

5-7 Redazione note stampa per un parlamentare. Non è attività pubblicistica - n. 59/2011

Il sig. Guglielmo Giuliese ha presentato ricorso avverso la delibera del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio che in data 21 febbraio 2011 ha respinto la richiesta di iscrizione all'elenco dei pubblicisti presentata il 12 luglio 2010.

I primi giudici, visti i documenti allegati alla domanda ai sensi dell'art. 31 della legge 3 febbraio 1963 n.69, hanno rilevato che la documentazione presentata in base all'art.35 della stessa legge comprova l'esercizio dell'attività pubblicistica regolarmente retribuita a far data dal 10 gennaio 2009 fino al 4 febbraio 2010, ovvero per un periodo inferiore ai 24 mesi richiesti dalla norma.

Il Consiglio regionale dell'Ordine del Lazio pertanto, in data 30 settembre 2010, con lettera raccomandata invitava il Giuliesi a *“un'integrazione delle ricevute o fatture periodiche relative ai compensi percepiti ed una integrazione di articoli firmati alla scadenza dei 24 mesi”*. Nella lettera i primi giudici precisavano altresì che *“Il compiuto biennio è calcolato dal primo articolo firmato e si concluderà, per quanto La riguarda, in data 10 gennaio 2011 con un compenso complessivo che non dovrà essere inferiore ai 5.000,00 Euro lordi”*.

Il ricorrente, come egli stesso rileva nel ricorso, non ottempera alla richiesta, ma in data 7 ottobre 2010 produce una dichiarazione firmata dell'on. L. M., parlamentare e Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, con il detta-

glio delle *“note di agenzia per lei redatte dal sottoscritto”*. Con la sua dichiarazione l'on. L.M. attesta che tale prestazione professionale è stata esercitata dal Giuliese svolgendo per suo conto dal gennaio 2008 al gennaio 2009 *“la mansione di addetto stampa, curando i rapporti con le testate giornalistiche e occupandosi della stesura di comunicati stampa”*.

Contestualmente, osserva il ricorrente, nessuna richiesta gli fu a suo tempo fatta circa la necessità di presentare ricevute dei pagamenti relativi a tali prestazioni, *“ricevute presentabili e immediatamente a disposizione se richieste, in quanto il sottoscritto è Assistente Parlamentare del suddetto Deputato, con regolare contratto della Camera dei Deputati”*.

Il Consiglio Regionale dell'Ordine del Lazio, nella delibera con cui respinge la domanda del Giuliese, non prende in considerazione tale ulteriore documentazione riferita al periodo antecedente – anziché successivo, come richiesto nella suddetta lettera raccomandata – e si limita a ribadire l'esistenza di una *“lacuna nell'elemento della continuità in quanto vi è un'interruzione da marzo 2010 a gennaio 2011 e che i compensi percepiti relativi all'attività svolta assommano ad euro 1.500”*. Con riferimento alla raccomandata considera *“che a detta richiesta non è stato dato alcun seguito”*.

In conclusione, visti gli articoli 31 e 34 del D.P.R. 4.02.1965, n. 115 e l'art. 11 della legge 3.2.1963 n. 69, la domanda viene respinta.

Nel ricorso il sig. Giuliese contesta la richiesta contenuta della lettera raccomandata ricevuta dall'Ordine, rimarcando che, avendo presentato domanda di iscrizione all'Albo nel luglio del 2010, la *“lacuna”* avrebbe dovuto esse-

re colmata non, come sostenuto primi giudici, per il periodo che va dal febbraio 2010 al gennaio 2011, bensì a ritroso, nel periodo dall'1 gennaio 2008 all'1 gennaio 2009. Pertanto considera “non pertinente la denunciata lacuna” e chiede al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti di “annullare la delibera del 21 febbraio 2010 del Consiglio Regionale del Lazio, deliberando a sua volta la sua iscrizione all'Albo dei Giornalisti - Elenco Pubblicisti”.

**Redazione
note stampa
per un
parlamentare.
Non è attività
pubblicistica
n. 59/2011**

Considerazioni

Si può convenire con il sig. Giuliese, che, sia pure tardivamente rispetto alla presentazione della domanda, ha prodotto una certificazione cronologicamente anteriore al periodo già opportunamente documentato, al fine di comprovare l'esercizio di attività pubblicistica per una durata di almeno due anni senza significative interruzioni, come previsto dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963 n.69.

Tuttavia la dichiarazione a firma dell'on. L.M., con il dettaglio delle note di agenzia per lei redatte, se attesta l'attività di Assistente Parlamentare da parte del ricorrente – peraltro mai messa in dubbio – non appare sufficiente ad evidenziare un'attività giornalistica nei termini richiesti dall'ordinamento vigente, neppure facendo riferimento alla Legge 7 giugno 2000, n. 150, che disciplina le “attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.

La redazione di note di agenzia alle dipendenze di un singolo parlamentare, infatti, non può ritenersi conforme a

quanto disposto dall'art. 9 della legge sopra richiamata per la definizione di “ufficio stampa”: “*Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti (...) L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione...*”. Né d'altra parte un singolo deputato può ritenersi “pubblica amministrazione” in base all'art. 1 della stessa legge, che a sua volta fa riferimento all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: “*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale*”.

Pur in difetto di informazioni che avrebbero potuto essere fornite al ricorrente, si ritiene perciò che la decisione del Consiglio regionale dell'Ordine del Lazio sia fondata su una valutazione sostanzialmente corretta della documentazione complessivamente allegata alla domanda dal sig. Giuliese. E che, come giustamente indicato in delibera, permanesse una lacuna non colmata dalla documentazione stessa.

Per quanto riguarda la retribuzione minima di 5000 euro richiesta dall'Ordine

del Lazio, il Consiglio non entra nel merito poiché la ritiene assorbita dalle precedenti considerazioni e risulta pertanto ininfluenza ai fini della presente decisione.

P.Q.M

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso presentato dal sig. Guglielmo Giuliese.

Così deciso in Roma il 9.11.2011.

5-8 Responsabilità del direttore per culpa in vigilando. Quando si attenua la sanzione - n. 7/2011

Il giornalista pubblicitista Mario Puliero ha presentato ricorso avverso la decisione del 13 marzo 2008 con cui il Consiglio dell'Ordine del Veneto gli ha comminato la sanzione della censura per aver consentito, e comunque non avere impedito, la messa in onda nel telegiornale del 9.12.2006 (ore 19.30 e 23) dell'emittente Tele Arena, di cui è direttore, di un servizio pubblicitario su un negozio di giocattoli

Dinanzi ai primi giudici il Puliero si è difeso affermando, tra l'altro, che la messa in onda sarebbe stata frutto di un errore nello scambio di servizi, commesso dal tecnico addetto.

Il Consiglio del Veneto ha osservato che, indipendentemente dall'eventuale errore tecnico, vi è il fatto che il servizio pubblicitario è stato replicato alcune ore dopo, senza che nessuno intervenisse, e ha altresì rilevato che una giornalista era stata comunque autorizzata a dare la propria voce fuori campo al servizio. Nel suo ricorso, il Puliero richiama le argomentazioni sviluppate nella me-

moria difensiva, inviata ai primi giudici, precisando di non avere alcuna responsabilità nella messa in onda dei servizi pubblicitari, che è gestita direttamente dai tecnici. Si è trattato quindi di un errore del tecnico il quale ha inviato in diretta il servizio che doveva andare in onda nell'apposito spazio commerciale (regolarmente contrassegnato come tale) denominato 'Primo Piano': si sarebbe trattato cioè di uno scambio di cassette per cui è stato 'montato' per la messa in onda il servizio sbagliato e tale messa in onda è avvenuta per due edizioni consecutive del TG, in quanto le stesse sono temporalmente ravvicinate.

Il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento della sanzione comminata o, in subordine, quella dell'avveramento.

Sul ricorso del Puliero si è pronunciato il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia che ha ritenuto non condivisibile la tesi difensiva di un 'errore' nella messa in onda del servizio pubblicitario ed ha osservato che:

- il direttore avallò la richiesta della giornalista Beltrami di prestare volontariamente la propria voce ad un servizio pubblicitario e ciò in violazione delle norme deontologiche che impongono ai giornalisti una chiara distinzione tra informazione e pubblicità;
- il servizio fu replicato nel telegiornale delle ore 23 e, in caso di errore in buona fede, si sarebbe dovuto trovare rimedio con l'immediata espunzione del messaggio pubblicitario dalla ultima edizione.

Dinanzi al Consiglio Nazionale il Puliero, assistito dall'avv. Maiolini, ha reiterato ed illustrato i motivi posti a corredo del suo ricorso e della memoria difensiva.

Considerazioni

In via preliminare questo Consiglio Nazionale rileva che la responsabilità del direttore sta nel controllo preventivo, e anche successivo, dei servizi che vanno in onda. Quando, per qualsiasi incidente, si verificano nel corso della trasmissione episodi come quello contestato, si ha il dovere di intervenire subito rimediando all'errore commesso.

Né può ridursi il tutto ad un banale scambio di cassette da parte del tecnico, in quanto vi è a monte una responsabilità del direttore: difatti, pur consapevole del fatto che veniva violata una norma deontologica, il direttore ha autorizzato o comunque non ha vietato che una giornalista dell'emittente prestasse la propria voce ad un messaggio pubblicitario.

A tal proposito vale la pena richiamare quanto stabilito a conclusione del capitolo "Incompatibilità" del titolo della Carta riservato ai DOVERI: *"Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l'immagine, per iniziative pubblicitarie incompatibili con l'autonomia professionale. Sono consentite invece a titolo gratuito analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali e comunque privi di carattere speculativo"*.

Va tuttavia tenuto in conto quanto sottolineato dalla difesa del Puliero circa l'errore della messa in onda del servizio non destinato al Tg.

E in verità non esiste la ragionevole certezza circa la volontà del direttore o

Responsabilità del direttore per culpa in vigilando. Quando si attenua la sanzione n. 7/2011

di altri di voler realizzare una forma di pubblicità occulta. Il fatto che il servizio sia stato replicato non può essere indicativo di nulla in quanto l'edizione del Tg delle 23 è una replica dell'edizione delle 19,30 e non un nuovo notiziario e questo accade regolarmente ogni sera.

Nello stesso modo non vi è la certezza che la collega che ha prestato la sua voce per uno spot lo abbia fatto per esplicito ordine del direttore o solo per supplire ad un vuoto – occasionale e accidentale – dell'organizzazione.

Questi dubbi, uniti agli accorgimenti posti in essere dal Puliero per evitare il ripetersi di nuove analoghe violazioni deontologiche, portano a ritenere che ci si trovi di fronte più a un comportamento superficiale, condizionato dalle dimensioni della struttura televisiva, che a una reale volontà di favorire forme di pubblicità illecite prima attraverso la diffusione nel Tg di un servizio promozionale e poi attraverso la prestazione in voce di una giornalista per registrare uno spot pubblicitario.

Pertanto il Puliero si è certamente reso responsabile, a causa della superficialità della sua condotta, di violazioni legate alla distinzione tra pubblicità e informazione, tuttavia deve tenersi in conto la sua volontà di evitare per il futuro il ripetersi di errori di messa in onda o di improprie prestazioni in voce.

Il ricorso è quindi da respingere. Appare tuttavia adeguato opportuno rendere più mite la sanzione.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato assistito dall'avv. Maiolini, a scrutinio segreto decide di infliggere al

giornalista Mario Puliero la sanzione disciplinare dell'avvertimento. Così deciso in Roma il 9.2.2011.

5-9 Programma condotto da un non iscritto. Ne risponde il direttore n. 11/2011

Il pubblicista Egidio Urbanella ha presentato ricorso avverso la decisione in data 29 aprile 2009, con cui il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria gli ha inflitto la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per tre mesi, per aver consentito che un non iscritto all'Ordine realizzasse e conducesse per l'emittente televisiva "Rete sole S.p.A.", di cui Urbanella è stato direttore responsabile fino al 4/09/2009, trasmissioni sportive che presentavano contenuti ingiuriosi e con esplicite istigazioni alla violenza negli stadi.

Le motivazioni della decisione

Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria trae origine dalla segnalazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (datata 13 ottobre 2008) e da quelle del Corecom dell'Umbria (in data 13 ottobre 2008, 21 gennaio e 5 febbraio 2009), che lamentavano il carattere abnorme dei programmi condotti dal sig. M., in aperta violazione dell'articolo 5 del Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva (Codice media e sport, ndc), nonché del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, e in particolare per ciò che concerne il contenuto delle trasmissioni nella cosiddetta "fascia protetta", dalle ore 7 alle ore 22,30, che consente facilmente l'accesso ai minori di 14 anni.

Tali programmi, secondo il Consiglio

Regionale dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, sono "*di indiscutibile contenuto giornalistico, non distinguendosi oltretutto - si osserva - le trasmissioni di I.M. dal resto della programmazione di Retesole*". Ne consegue - sentenziano i primi giudici - la responsabilità dell'incolpato, per il mancato controllo di quanto veniva messo in onda. E, quindi, la fondatezza dell'accusa nei suoi confronti di aver abdicato alle proprie funzioni di direttore e di non aver ottemperato ai precisi obblighi dettati dalla legge.

Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria, richiamandosi

Programma condotto da un non iscritto. Ne risponde il direttore n. 11/2011

alla giurisprudenza ordinistica, ribadita anche in sede di giustizia ordinaria, la quale stabilisce che nei casi in cui una testata giornalistica affidi la trattazione di temi di

contenuto giornalistico a non iscritti all'albo professionale, la responsabilità di quanto scritto o trasmesso ricade totalmente sul direttore responsabile, giudica ulteriore aggravante, per l'Urbanella, il tentativo da lui posto in essere, dinanzi alle contestazioni fatte, di "lavarsene le mani". Come appunto accade allorché cerca di dimostrare "che al direttore è affidata la sola responsabilità del Tg, e non dei programmi legati al telegiornale", e si verifica con la stessa lettera da lui inviata all'editore e al legale dell'azienda sulla gravità della situazione venutasi a creare, nella quale esprime preoccupazione per gli addebiti mossi al Massetti, nel solo timore di esserne coinvolto.

Ulteriori addebiti riguardano l'atteggiamento da lui manifestato, il quale, a parere del Consiglio Regionale dell'Ordi-

ne dei Giornalisti dell'Umbria, non dà segni di ravvedimento, e la reiterazione dell'omissione dei gravi fatti contestati.

Il ricorso

Il ricorso di Egidio Urbanella, controfirmato dall'avvocato Giuseppe Caforio, che lo assiste, evidenzia, tra l'altro, come le trasmissioni condotte dal Masetti ("Sua Eccellenza e più", "Il lunedì di I. M", "Pianeta Calcio Dilettanti") "non siano realizzate da Retesole SpA, ma siano prodotte all'esterno dell'emittente". Pertanto "Retesole" - viene fatto presente - "si limita solamente a mettere a disposizione uno spazio del palinsesto, per trasmettere i programmi". Il palinsesto di tali programmi viene gestito dalla direzione dell'emittente. Per cui vi è una precisa divisione di ruoli tra quest'ultima e il direttore responsabile. Il contenuto giornalistico attribuito dall'Ordine dell'Umbria alle trasmissioni del M., in realtà - precisano nel ricorso l'Urbanella e il suo legale - non è tale, trattandosi di fatto "di semplici talk-show che, seppur riguardanti il mondo del calcio, non hanno nessun contenuto in termini di cronaca o di commento tecnico. E - si aggiunge - come tali vengono considerati dalla direzione di Retesole, la quale ne cura l'acquisizione ed esercita il controllo su di essi e non considerandoli a contenuto giornalistico, non coinvolge in nessun modo il direttore responsabile.

L'incolpato, oltre a escludere qualsivoglia responsabilità in ordine ai programmi del M., dal momento che - torna a sottolineare - gli stessi hanno carattere di talk-show (come, egli ricorda, li

**Programma
condotto
da un non
iscritto.
Ne risponde
il direttore
n. 11/2011**

ha sempre considerati .Retesole SpA), fa rilevare, infine, che comunque egli non avrebbe avuto alcun potere di impedire la trasmissione, attesa la posizione della direzione di Retesole, costretta a diffondere in ogni caso i programmi, in forza del contratto in essere con la produzione. La richiesta avanzata al Consiglio nazionale è di annullare la delibera applicativa della sanzione disciplinare (tre mesi di sospensione) inflittagli dal Consiglio Regionale.

Il parere del Pg

Richiesto del prescritto parere a norma dell'art. 61 della Legge n.69/1963, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia si pronuncia per il rigetto del ricorso, giudicando del tutto infondato il motivo addotto dall'Urbanella. L'attività giornalistica, infatti, egli fa rilevare, non consiste ovviamente esclusivamente nella cronaca di un avvenimento sportivo. Anche il racconto di una partita di calcio in differita, il suo commento, le sue valutazioni rientrano nell'egida del giornalismo sportivo. La forma del dibattito poi - con anglicismo chiamato ormai prevalentemente talk show - anziché diminuire, accentua le caratteristiche di giornalismo se per questo intendiamo l'attività connessa con l'elaborazione, il commento e la pubblicazione di notizie tramite i mezzi di comunicazione di massa.

Fra gli elementi costitutivi dell'attività giornalistica - egli aggiunge- vi sono certamente il commento e la pubblicazione di notizie, elementi che coincidono perfettamente con quelli di forma, di contenuto e di finalità di una trasmissione televisiva che riporta il commento a più voci spesso tra loro divergenti e contrastanti, intorno a un avvenimento sportivo. Se dunque le trasmissioni so-

pra elencate hanno natura giornalistica, a Egidio Urbanella, *nella sua qualità di direttore responsabile della testata, spettava il controllo e la vigilanza sull'operato del conduttore*. Poiché tale controllo non vi è stato, Urbanella andava giudicato in sede disciplinare. Naturalmente, poi, conclude il magistrato, *tale omissione ha un suo rilievo giuridico, anche se non intenzionale, e configura illecito disciplinare censurabile*.

Considerazioni e conclusioni

Non vi sono dubbi che nei programmi di I.M., come si evidenzia nella delibera dell'Ordine dell'Umbria, il linguaggio, i toni oltraggiosi e gli insulti nei confronti di vari interlocutori, oltre a costituire un'evidente istigazione alla violenza, avvengono in dispregio di qualsiasi norma e regola deontologica. Tutto ciò reso più grave dall'orario in cui sono stati trasmessi tali programmi, e cioè in quella che viene definita "fascia protetta", poiché facilmente accessibile ai minori. Come è altrettanto evidente - come concorda il Procuratore Generale di Perugia - che le trasmissioni del M. si rivelano, nella maggior parte dei casi, di indiscutibile contenuto giornalistico, a iniziare dai commenti, senza considerare il particolare che tali trasmissioni formano un tutt'uno, senza distinzione di sorta, con il resto della programmazione di Retesole. Le tesi portate a sua discolpa, dinanzi al Consiglio regionale, dall'Urbanella, direttore responsabile dal 2006: *per quanto riguarda il Tg e altre produzioni la responsabilità appartiene a me, in altri casi la responsabilità se l'accolla il legale rappresentante dell'emittente ... ; e ancora : i contenuti dei programmi li conosco per obbligo professionale, prendo visione dei programmi e poi si fanno le scelte. Ma la responsabilità*

non appartiene a me ..., sono tesi inconsistenti, dal momento che non esimono dal diritto-dovere che egli, in quanto direttore, ha di vigilare su tutto ciò che viene messo in onda, così come del resto si verifica per quanto è pubblicato sulla carta stampata. Egli è infatti "chiamato a rispondere dell'operato di chi, per di più non giornalista ... travalica i limiti imposti dal legittimo esercizio di cronaca" (decisione del Consiglio nazionale del 31 marzo 2006, n.26 e altre). Il direttore responsabile, infatti, anche alla luce dell'articolo 57 del Codice penale, risponde delle eventuali violazioni commesse attraverso il telegiornale e le trasmissioni a contenuto giornalistico ad esso collegate. E lo stesso ricorrente ha ammesso dinanzi al Consiglio Regionale che "c'è una direzione giornalistica che attiene al telegiornale e alle trasmissioni collegate" (pag. 7 delibera CROG). Pertanto, nel caso specifico non si può escludere la responsabilità del ricorrente, che comunque ha consentito che andassero in onda programmi di natura giornalistica, di mero commento sportivo, gravemente lesivi della dignità altrui e deontologicamente scorretti sul piano professionale, omettendo, in tali circostanze, di vigilare sull'operato di una persona, peraltro non iscritta, come detto, all'albo professionale. Il fatto poi che egli abbia lasciato la direzione dell'emittente dal 4 settembre 2009, (come dallo stesso comunicato in data 23 settembre 2009), non esclude la sua responsabilità (*culpa in vigilando*), essendosi i fatti contestati verificati in epoche precedenti, quando cioè egli era nel pieno delle sue funzio-

Programma condotto da un non iscritto. Ne risponde il direttore n. 11/2011

giornale e le trasmissioni a contenuto giornalistico ad esso collegate. E lo stesso ricorrente ha ammesso dinanzi al Consiglio Regionale che "c'è una direzione giornalistica che attiene al telegiornale e alle trasmissioni collegate" (pag. 7 delibera CROG). Pertanto, nel caso specifico non si può escludere la responsabilità del ricorrente, che comunque ha consentito che andassero in onda programmi di natura giornalistica, di mero commento sportivo, gravemente lesivi della dignità altrui e deontologicamente scorretti sul piano professionale, omettendo, in tali circostanze, di vigilare sull'operato di una persona, peraltro non iscritta, come detto, all'albo professionale. Il fatto poi che egli abbia lasciato la direzione dell'emittente dal 4 settembre 2009, (come dallo stesso comunicato in data 23 settembre 2009), non esclude la sua responsabilità (*culpa in vigilando*), essendosi i fatti contestati verificati in epoche precedenti, quando cioè egli era nel pieno delle sue funzio-

ni e non avrebbe dovuto far mancare il suo intervento.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto della comunicazione con cui l'Avv. Caforio, in nome e per conto del Sig. Urbanella, ha comunicato che non sarebbe stato presente alla convocazione del 10-02-2011, decide, a scrutinio segreto, di respingere il ricorso del Sig. Egidio Urbanella.

Così deciso in Roma il 10 febbraio 2011

**Programma
condotto
da un non
iscritto.
Ne risponde
il direttore
n. 11/2011**

5-10 Non vi è responsabilità oggettiva del direttore che ha temporaneamente delegato le sue funzioni - n. 32/2011

Giovanni Morandi, giornalista professionista, direttore responsabile de Il Giorno di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Biffani, ricorre contro la decisione del Consiglio regionale della Toscana che, nella seduta del 10 settembre 2009, gli ha irrogato la sanzione disciplinare della censura per violazione della Carta di Treviso, del Vademecum del 1995 e del Codice deontologico.

Il fatto

Il provvedimento è scaturito da una segnalazione all'Ordine della Lombardia, che l'ha poi trasmessa, per competenza territoriale, a Firenze. Tale segnalazione è venuta dal vicedirettore de La Pro-

vincia di Sondrio, che lamentava la pubblicazione, nell'edizione di Sondrio-Valtellina del quotidiano diretto dal Morandi, di tre articoli riguardanti il suicidio di un ragazzo di 16 anni, il primo dei quali uscito il 28 marzo 2008. Si tratta di pezzi non firmati, in cui sono riportati, in fasi diverse, nome e cognome del minore che si è tolto la vita, quello dei genitori, la denominazione della via e del paese di residenza, nonché l'età del ragazzo, la scuola frequentata, la chiesa in cui si sono svolti i funerali, "in modo da renderlo perfettamente identificabile".

Al direttore de Il Giorno, che ha fatto presente, producendo prove documentali, che in quei giorni non era in redazione e che, per ragioni di lavoro, si trovava a Bologna e poi a Roma, sostituito a pieno titolo dalla vicedirettrice vicaria Laura Fasano, è stata contestata la violazione dell'articolo 2 della Carta di Treviso, il quale, com'è noto, stabilisce che va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca che possano comunque essere lesivi della sua personalità, a meno che la notizia non sia volta a dare positivo risalto a lui e al suo contesto familiare. Violati anche, per i primi giudici, l'articolo 3 della stessa Carta di Treviso, allorché sancisce che il minore coinvolto in fatti di cronaca non deve essere identificabile mediante il richiamo ad altri elementi, quali la generalità dei genitori, la residenza, la scuola, ecc; il punto 1 del Vademecum del 1995, che garantisce l'assoluto anonimato al minore autore, vittima o teste di fatti di cronaca la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita e vieta la pubblicazione di elementi che possano portare alla sua identificazione; l'articolo 7, infine, del Codice deontologico, che non consente la pubblicazione del nome o di

notizie idonee a identificare minori coinvolti in fatti di cronaca, fatti salvi casi eccezionali, quando cioè corrisponda a un concreto ed esclusivo interesse del minore (ad esempio, il ritrovarlo in caso di rapimento, ndc).

La delibera

L'Ordine della Toscana, nel motivare la propria decisione, ribadisce di ritenere *“certa e inequivocabile l'illegittimità di quanto avvenuto con la pubblicazione, negli articoli, del nominativo del giovane suicida e comunque di tutti quegli elementi perfettamente idonei a identificarlo”*, non condividendo la tesi *“che basti, per rendere inapplicabile la norma deontologica, il clamore che una notizia di tal genere possa aver avuto in ambito locale”*. E questo perché *“il divieto deontologico – viene sottolineato – prescinde completamente dall'ampiezza della diffusione che una notizia possa comunque avere avuto per effetto del normale passa parola”*.

È il giornale, invece, organo suscettibile a perpetuare le notizie ben oltre il clamore istantaneo e localizzato che una notizia porta sempre con sé. Dal Consiglio regionale è ritenuta plausibile l'osservazione dei giornalisti, capo della redazione di Sondrio, e responsabile delle Province, circa il fatto che la direzione del giornale non potesse in ogni caso essere rimasta all'oscuro della vicenda trattata in redazione per ben tre giorni, nonché degli articoli scritti su di essa.

Per l'Ordine toscano, pertanto, *“balza chiara la responsabilità della direzione nella scelta, a quanto risulta – si evidenzia – del tutto consapevole, di pubblicare il nominativo del minore e i dati che lo rendevano identificabile”*. Nella delibera viene ricordato che è il direttore, per legge, responsabile di quanto

è pubblicato su un organo di informazione, indipendentemente dalla concreta presenza in redazione. Responsabilità che “va affermata – si ribadisce – quantomeno sotto il profilo della “colpa in vigilando”, posto che, anche ove il disinteresse per la pubblicazione del giornale fosse dovuto a causa di forza maggiore, ingiustificata sarebbe stata comunque la scelta di affidare la responsabilità

Non vi è responsabilità oggettiva del direttore che ha temporaneamente delegato le sue funzioni n. 32/2011

vicaria a soggetti incapaci di garantire il rispetto delle norme deontologiche e/o comunque l'omissione del controllo del loro operato e, nel caso di specie, di impedire che si verifi-

casse una simile violazione delle disposizioni sulla tutela dei minori”. Di qui la decisione, presa all'unanimità dal Consiglio regionale, di comminare a Giovanni Morandi la sanzione della censura.

Il ricorso

Il direttore Morandi, con l'assistenza dell'avv. Alberto Biffani, impugna il provvedimento, richiamando, tra l'altro, il fatto di trovarsi, al momento della vicenda e della pubblicazione degli articoli su di essa, fuori sede (prima a Bologna e poi a Roma, ndc), per cui aveva delegato i propri compiti alla vicedirettrice vicaria Laura Fasano; facendo presente che *“l'articolo riportava la notizia del suicidio in termini di mera cronaca, senza indulgere in particolari, coerentemente a quanto disposto dall'art.6 della Carta di Treviso; che la vice direzione de Il Giorno aveva rifiutato, a differenza di altre testate della Valtellina, la pubblicazione della*

foto del ragazzo (Davide Buglio, ndc); evidenziando, infine, che la famiglia di quest'ultimo era molto nota a Morbegno, teatro del triste episodio, tanto che il liceo scientifico frequentato dal minore aveva organizzato un trofeo dedicato alla sua memoria".

In particolare, l'avv. Biffani insiste su un aspetto che, a suo avviso, di per sé sarebbe idoneo a condurre alla riforma della decisione del Consiglio regionale. Vale a dire, *l'assenza dalla redazione del giornale del Morandi e la delega da lui*

esplicitamente conferita alla vicedirettrice Fasano. La quale, a sua volta, ha affermato "di non aver avuto in visione le pagine oggetto dell'esposto, poiché non tutto arriva alla sua attenzione". A occuparsene – ella ha precisato – sono stati il caposervizio della redazione di Sondrio e il caporedattore dell'Ufficio Province. Quest'ultimo, a suo dire, "ha ammesso di aver valutato il primo articolo, approvandolo".

A sostegno della propria tesi l'avv. Biffani richiama il pronunciamento del Consiglio nazionale del 17 febbraio 2004, secondo il quale *"Anche la violazione di materia disciplinare non può essere addebitata in astratto, ossia per il sol fatto che si esercitano determinate funzioni o mansioni". Come, in sostanza, nel nostro sistema giudiziario non esiste una responsabilità oggettiva penalmente perseguibile in astratto, così in materia disciplinare "sempre e comunque debbono essere individuate e perseguite le responsabilità personali...per essersi sottratti alle regole scritte relative al buon esercizio della pro-*

Non vi è responsabilità oggettiva del direttore che ha temporaneamente delegato le sue funzioni n. 32/2011

fessione giornalistica". Il dott. Morandi, delegando la vicedirettrice vicaria Laura Fasano, in realtà ha assicurato il controllo di quanto veniva pubblicato su Il Giorno, per cui l'Ordine della Toscana – si sottolinea nel ricorso – "ha deliberato senza considerare i principi dell'affidamento e della responsabilità personale". Ne consegue, ad avviso del legale, che non può essere addebitata al direttore una "culpa in vigilando", non avendo egli effettuato alcuna scelta in merito a quanto accaduto.

Nella delibera del Consiglio regionale, sempre secondo il legale, balzano palesi *"la illogicità e contraddittorietà delle motivazioni"*, a iniziare dalla contestazione fatta al Morandi relativa alla *"scelta di affidare la responsabilità vicaria della pubblicazione a soggetti incapaci di garantire il rispetto delle norme deontologiche"* e in merito agli stessi criteri interpretativi della Carta di Treviso. Egli ribadisce che *la legittimità della pubblicazione della notizia del suicidio avrebbe dovuta essere valutata alla luce di un unico parametro, e cioè la correttezza dell'esposizione, con riguardo ai prescritti divieti a tutela dei minori.*

L'episodio – viene fatto osservare – *"coerentemente con il disposto della Carta di Treviso, riporta il fatto in termini di mera cronaca...senza riportare, né indulgere ovvero enfatizzare la descrizione di particolari suscettibili di provocare effetti suggestivi, se non addirittura emulativi del tragico gesto di D.B". Dunque, ci troviamo di fronte a una pubblicazione "legittima", anche sotto il profilo dell'interesse pubblico dell'informazione. La richiesta avanzata dall'avv. Biffani, a nome e per conto del suo assistito, è di annullare il provvedimento disciplinare nei confronti del direttore Giovanni Morandi.*

Il parere del Pg

Per l'accoglimento del ricorso si pronuncia il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, il quale osserva che è stato dimostrato con certezza, nel procedimento, che il Morandi era assente dal giornale nelle giornate nelle quali avvenne la pubblicazione degli articoli e che, per l'occasione, aveva delegato le funzioni direttive al direttore vicario Laura Fasano, in possesso, per la sua stessa qualifica, della necessaria ed evidentemente accertata capacità professionale a svolgere internamente l'incarico delegato.

Voler riscontrare, nonostante questo, - scrive ancora il magistrato - una responsabilità a carico del direttore legittimamente assente e, pertanto, non al corrente dell'ordinaria routine del giornale, significa riconoscere non legittimo un comportamento, senza riferimento all'azione personale, ma per mera responsabilità oggettiva. E questo - egli conclude - in applicazione di un principio costituzionalmente protetto e valido in ogni caso, nel quale si controverta su un comportamento punibile con sanzione, non è giuridicamente accettabile.

Considerazioni

Nel valutare questa vicenda vanno considerati alcuni aspetti che possono avere la loro importanza ai fini della decisione del Consiglio nazionale. Il direttore Giovanni Morandi si trova a essere oggetto di un procedimento disciplinare, con conseguente sanzione perché sul giornale di cui è responsabile è stata pubblicata, per tre giorni consecutivi, la notizia, con pezzi non firmati, del suicidio di un ragazzo minorenni, riportando una serie di particolari, a iniziare dal nome e cognome, dal comune di residenza, dall'indicazione della via in cui

è avvenuta la tragedia, che hanno reso identificabile sia lui che la famiglia, peraltro molto nota in paese.

Tutto ciò, a parere dei primi giudici, in aperta violazione degli articoli 2 e 3 della Carta di Treviso, del punto 1 del Vademecum e dell'art.7 del Codice deontologico.

La difesa del Morandi e dell'avv. Biffani, che lo assiste, si fonda su un dato di fatto incontrovertibile e di cui non si può non tenere conto: il direttore Morandi, quando sono stati pubblicati gli articoli sotto accusa si trovava fuori sede, non era in redazione a Milano, era in viaggio tra Bologna e Roma. A sostituirlo, nelle funzioni

Non vi è responsabilità oggettiva del direttore che ha temporaneamente delegato le sue funzioni n. 32/2011

che gli sono proprie, egli aveva delegato la vicedirettrice, sua vicaria, Laura Fasano. Doveva essere pertanto quest'ultima a esercitare il dovuto e definitivo controllo su quanto veniva posto in pagina. Coadiuvata, eventualmente, dal capo della redazione Province, il quale, come detto, ha dichiarato di essersi occupato del caso solo il primo giorno e di aver approvato il contenuto del pezzo.

La Fasano, a sua discolpa, ha asserito *“di non aver avuto in visione le pagine oggetto dell'esposto, poiché non tutto arriva alla sua attenzione”*: Mentre il responsabile della redazione di Sondrio, dove sono stati realizzati i servizi, privi di firma, sul suicidio, ha sostenuto, a sua volta, che la decisione finale, se pubblicarli o meno, riguardava i vertici del giornale, e solo questi. Sta di fatto che il Consiglio regionale della Toscana ha ritenuto che, malgrado l'assenza dal giornale, a rispondere dell'ac-

caduto, in quanto direttore responsabile, dovesse essere il collega Giovanni Morandi, *“non potendo egli giustificare – si precisa – il totale disinteresse per l’andamento della pubblicazione de Il Giorno”*. *Responsabilità da individuare quanto meno sotto il profilo della “culpa in vigilando”, oltre che nella scelta “di affidare la responsabilità vicaria delle pubblicazioni a soggetti incapaci di garantire il rispetto delle norme deontologiche e/o nell’omissione del controllo del loro operato...”*. Ne è seguito così il procedimento disciplinare, con la sanzione della censura nei confronti del Morandi.

In realtà, come ricordato nel ricorso, una volta preso atto che il direttore non era fisicamente, in quei giorni, in redazione, perché fuori Milano, non si può non richiamare, anche in sede di esame istruttorio, quanto sancito dal Consiglio nazionale nella seduta del 17 febbraio 2004, allorché ha stabilito che *“In ogni caso anche la violazione di natura disciplinare non può essere addebitata in astratto, ossia per il solo fatto che si esercitano determinate funzioni o mansioni...”*. E che *“in materia disciplinare, ancorché i fatti addebitati non abbiano rilevanza penale, ma valenza sotto il profilo deontologico riguardante l’esercizio della professione, sempre e comunque debbano essere individuate le responsabilità personali...nei confronti di coloro che di fatto sono incorsi nelle violazioni per indolenza o per aver omesso la dovuta vigilanza...”*.

La stessa Corte di Cassazione, chiamata a esprimersi sulla responsabilità del

Non vi è responsabilità oggettiva del direttore che ha temporaneamente delegato le sue funzioni n. 32/2011

direttore ai sensi dell’articolo 57 del Codice penale, ha stabilito che *“il direttore responsabile, in vista della sua assenza...deve adoperarsi affinché venga assicurato il controllo delle pubblicazioni da parte di persona munita di adeguata capacità professionale che lo sostituisce efficacemente...”*. *“Assicurato detto controllo, il direttore responsabile non risponde penalmente del reato a mezzo stampa, in quanto l’addebito al direttore assente costituirebbe imputazione a titolo di responsabilità obiettiva non conforme a quanto stabilito dall’art. 57 del c.p. (Cass. Pen. Sez. V, 28 ottobre 1997, n. 10496). Il Consiglio nazionale dell’epoca, in sostanza, ha applicato analogicamente i principi costituzionali vigenti in materia penale, ben espressi dalla suddetta pronuncia della Cassazione.*

Le conclusioni che si possono trarre è che il direttore Giovanni Morandi, in quanto non presente in redazione in occasione del tragico evento, non poteva svolgere l’azione di vigilanza che gli viene richiesta dall’Ordine della Toscana. Compito a cui, invece, avrebbe dovuto adempiere chi era delegato a farlo: nel nostro caso la vicedirettrice Laura Fasano, con la eventuale collaborazione del capo delle Province, anch’egli, tuttavia, assente dopo il primo giorno di pubblicazione della notizia. Le giustificazioni addotte dalla Fasano non la sollevano dalle responsabilità in ordine a ciò che è avvenuto, visto che lei e solo lei, su preciso mandato del dott. Morandi, era preposta al controllo di quanto veniva impaginato. Va detto anche che, se risponde al vero che la vicedirettrice ha vietato che gli articoli venissero corredati con la foto del ragazzo, non può la stessa affermare, come ha fatto, di non aver preso visione dei pezzi sul suicidio. Da ciò si desume che il direttore

Morandi non può rispondere disciplinarmente di un capo di incolpazione che non lo coinvolge in prima persona, da momento che l'accaduto va addebitato a responsabilità di altri.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, a scrutinio segreto, decide di accogliere il ricorso di Giovanni Morandi.

Il Consiglio Nazionale decide altresì di segnalare, trasmettendo copia del presente provvedimento, al Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, territorialmente competente, la posizione della vice direttrice.

Così deciso in Roma, il 16.6.2011

5-11 Il direttore decide gli argomenti da trattare - n. 35/2011

Il sig. Luigi Lamedica impugna, in data 31 maggio 2010, la decisione del presidente dell'Ordine regionale del Lazio, Bruno Tucci, che gli ha comunicato di non poter esaminare il suo esposto, con la conseguente richiesta di sanzioni disciplinari, per violazione delle regole deontologiche professionali, nei confronti dei responsabili delle redazioni de La Repubblica, Report di Rai 3 e il Secolo d'Italia. La motivazione addotta dal presidente Tucci è la seguente: *“Non è compito dell'Ordine dei giornalisti entrare nel merito delle questioni da lei sollevate”*.

Nel ricorso al Consiglio nazionale il Lamedica lamenta la mancata pubblicazione, da parte degli organi di informazione sopracitati, di una vicenda che lo coinvolge in prima persona, sollevando l'eccezione di “violazione del limite de-

ontologico e il diniego di omessa intervista”. Egli, appellandosi al “diritto di cronaca giudiziaria”, sostiene di essere vittima di censura, non avendo avuta la possibilità di far conoscere all'opinione pubblica la sua “storia” alquanto tormentata, che l'ha visto parte offesa in un procedimento penale, conclusosi con l'archiviazione.

Egli, infatti, nella lunga nota inviata ai giornali e alla Rai, ai quali chiede di conservare l'anonimato, ricostruisce nei particolari la propria vicenda personale, si dichiara, tra l'altro, vittima di mobbing e denuncia il licenziamento, a suo avviso ingiustificato, subito da parte di un ente di Foggia, all'indomani di una visita medica collegiale. Dopo essersi rivolto, al fine di esporre le proprie ragioni e di ottenere giustizia, alla Prefettura, al Csm, al ministro competente, alla Dna di Roma e alla Dda di Bari, senza ottenere riscontro alcuno, il Lamedica ha pensato di scrivere alle redazioni dei giornali e della Rai. Ma anche qui, per libera scelta delle varie testate che aveva cercato di interessare al suo “caso”, nessuno gli ha dato ascolto.

Ne è seguito l'esposto al Consiglio regionale del Lazio, che ha avuto l'esito di cui si è detto. Contro tale decisione il Lamedica ricorre al Consiglio nazionale.

Considerazioni

Il sig. Lamedica solleva questioni che esulano dalle prerogative e non possono essere oggetto di valutazioni e di eventuali decisioni da parte del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti. Egli lamenta, infatti, la mancata attenzione riservata dagli organi di informazione cui si era rivolto (La Repubblica, Il Secolo d'Italia, Report, ndc) alle vicende di cui ritiene vittima.

Ma, come opportunamente rileva il presidente del Consiglio del Lazio, l'Ordine non può interferire in ciò che rientra nell'esercizio del diritto di cronaca del singolo giornalista, che, a suo insindacabile giudizio, decide se dare o meno spazio - e quindi pubblicare o meno, su organi di stampa e diffondere attraverso emittenti radio-televisive - a storie o notizie di cui in qualche modo viene a conoscenza.

Diverso sarebbe se il ricorrente, oggetto di notizie non corrispondenti a verità apparse su qualche organo di informazione, non avesse vista accolta la richiesta di rettifica, ipotizzandosi in tal caso il venir meno a un preciso obbligo a cui il giornalista o il direttore di testata non può esimersi, a rischio di incorrere in sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine.

I riferimenti legislativi in vigore non prevedono, invece, obbligo circa la pubblicazione di un fatto. È discrezione del giornalista la cosiddetta "notiziabilità", ovvero, come sostenuto da più parti, la valutazione su chi e cosa meriti una notizia, su chi e che cosa sia di "interesse pubblico". Il che non è sottoposto ad altro giudizio se non quello del giornalista medesimo, dando così sostanza alla libertà che lo rende responsabile.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Luigi Lamedica, ritenendolo manifestamente infondato. Così deciso in Roma il 16 giugno 20011.

Il direttore decide gli argomenti da trattare n. 35/2011

5-12 Le notizie inesatte o non vere devono essere rettificare n. 22/2011

Il giornalista professionista Mario Giordano ricorre contro la decisione del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia che, nella seduta del 27 aprile 2009, gli ha inflitto la sanzione della censura per la violazione degli articoli 2 e 48 della legge istitutiva dell'Ordine, oltre che della Carta dei doveri a proposito "*... dell'obbligo di rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, delle informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone*".

Articolo pubblicato dal quotidiano "Il Giornale"

Il 22 ottobre del 2007 è pubblicato sul quotidiano "Il Giornale", allora diretto da Mario Giordano, un articolo, firmato dall'inviato Gian Marco Chiocci, dal titolo "Il Giallo della strage di Bologna. Ecco le prove della pista araba". Nel pezzo si ipotizza che *... il terrorista Thomas Kram, legato all'estremismo arabo del network terroristico di Carlos ... fosse presente a Bologna il 2 agosto del 1980, il giorno della strage. E si ricorda che l'ex capo della polizia De Gennaro aveva controllato i movimenti bolognesi del terrorista filo palestinese del quale "Il Giornale", contestando la condanna di esponenti neofascisti, lasciava intravedere una possibile responsabilità nel feroce attentato alla stazione. "La storia <italiana> di Kram - scrive Chiocci - era iniziata nel 2003, quando il magistrato Lorenzo Matassa, consulente della Commissione Mitrokhin, assieme a un altro consulente, Gian Paolo Pelizzaro, arrivano in ritardo ad un appuntamento per consul-*

tare gli archivi della polizia a Bologna. In questura i consulenti trovano solo il piantone che, preso alla sprovvista, li accompagna negli archivi, lasciandoli liberi di guardarsi attorno. I due notano una cartella intitolata <T Kram> ... Aperta la cartella, vi trovarono dentro una lettera firmata dall'allora capo della Polizia Gianni De Gennaro, data 8 marzo 2001, indirizzata alla magistratura tedesca ...".

L'esposto denuncia del magistrato - consulente

Pochi giorni dopo, il 31 ottobre del 2007, il magistrato citato nell'articolo, Lorenzo Matassa, in quel momento Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo ed ex consulente della Commissione Mitrokhin, presenta al presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio Bruno Tucci un esposto denuncia nei confronti del giornalista Gian Marco Chiocci, del direttore Mario Giordano e della società editrice del Giornale nel quale, citando gli articoli 57, 61, 81, 110, 185, 595 del Codice penale e l'art. 11 della legge n.47 del 1948, ravvisa il reato di diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato. Il dottor Matassa sostiene che la ricostruzione dei fatti è totalmente falsa. *Mai, infatti, ebbi a fare le cose (illegittime e illecite) raccontate sul quotidiano per il semplicissimo motivo che il primo accesso alla Questura di Bologna fu effettuato soltanto dal dottor Pelizzaro e, pertanto, mai nessuno ebbe ad arrivare in ritardo né, tantomeno, nessuno ebbe mai ad approfittare di situazioni di tempo e di luogo per accedere abusivamente presso archivi di Polizia.*

La gravità delle affermazioni rese dal quotidiano – aggiunge il magistrato – si commenta da sola perché è esplicita l'accusa di commissione di un delitto

ascritta al dottor Matassa nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni di consulente.

Dopo aver ricordato di aver autorizzato l'editrice del suo libro Madrilena Fara a far avere il suo numero di cellulare al giornalista Gian Marco Chiocci, che l'aveva contattata, Matassa dice di non aver mai ricevuto alcuna chiamata telefonica, salvo quella del dottor Pelizzaro che la mattina del 22 ottobre mi segnalava l'incredibile articolo apparso sul "Giornale". La lettura dell'articolo – afferma Matassa – mi lasciava attonito perché ... il giornalista aveva inventato di sana pianta ogni dettaglio relativo alla mia presenza presso la Questura di Bologna. La scelta di non telefonarmi era – con l'evidenza delle cose – dettata dalla esigenza di non trovare una smentita prima ancora della redazione del "pezzo" lanciato come "ESCLUSIVO". A quel punto invitavo il dottor Pelizzaro a prendere contatto con la Direzione del quotidiano, nella persona del dottor Mario Giordano, al fine di ottenere una smentita proporzionata alla eclatante falsità dell'articolo. La smentita, malgrado sia stata formalizzata in modo dettagliato, non è mai stata pubblicata. Questa circostanza la dice lunga sulla corresponsabilità del direttore nella plateale diffamazione consumata dal suo giornalista...” e comunque valgono i principi sulla responsabilità per culpa in vigilando.

Le notizie inesatte o non vere devono essere rettificare n. 22/2011

vare una smentita prima ancora della redazione del "pezzo" lanciato come "ESCLUSIVO". A quel punto invitavo il dottor Pelizzaro a prendere contatto con la Direzione del quotidiano, nella persona del dottor Mario Giordano, al fine di ottenere una smentita proporzionata alla eclatante falsità dell'articolo. La smentita, malgrado sia stata formalizzata in modo dettagliato, non è mai stata pubblicata. Questa circostanza la dice lunga sulla corresponsabilità del direttore nella plateale diffamazione consumata dal suo giornalista...” e comunque valgono i principi sulla responsabilità per culpa in vigilando.

La richiesta di rettifica di Pelizzaro e l'esposto di Matassa contro Chiocci e Giordano

In effetti la richiesta di rettifica era stata inviata da Gian Paolo Pelizzaro, con

grande tempestività, il giorno stesso della pubblicazione dell'articolo di Chiocci, il 22 ottobre del 2007, sia alla Digos di Bologna che al direttore Mario Giordano. In tre cartelle piuttosto fitte Pelizzaro ricostruisce la vicenda della pista araba nella strage di Bologna sostenendo che nell'articolo di Chiocci si citano *"il nome suo e del dottor Matassa in ordine ad alcuni fatti e circostanze errate e destituite di ogni fondamento"*.

La rettifica non venne tuttavia pubblicata, e così il magistrato Matassa si è rivolto all'Ordine dei Giornalisti con un esposto denuncia nei confronti dell'autore dell'articolo Gian Marco Chiocci e del direttore del quotidiano Mario Giordano.

Su Chiocci la competenza è dell'Ordine del Lazio, al quale il Cnog ha chiesto notizie sull'esito del procedimento in data 7 gennaio del 2010, ricevendo un'immediata risposta dal presidente Bruno Tucci, il quale, in data 14 gennaio 2010, ha comunicato che *l'istruttoria sul caso Matassa-Chiocci ha avuto uno stop in attesa di una pronuncia della magistratura ordinaria in sede penale*.

L'iniziativa dell'Ordine della Lombardia

Il Consiglio dell'Ordine regionale della Lombardia ha deliberato l'apertura di un procedimento disciplinare nella seduta del 27 ottobre 2008 dopo aver ricevuto la segnalazione dell'Ordine del Lazio e l'esposto denuncia del dottor Matassa ipotizzando a carico di Mario Giordano la violazione degli artt. 2 e 48 della legge professionale e il mancato

rispetto della Carta dei doveri del giornalista dell'8 luglio 1993.

A Giordano, invitato a comparire il 26 gennaio del 2009, è stata preliminarmente comunicata l'integrazione del capo di incolpazione come segue: *"... e per aver violato la normativa sull'obbligo di rettifica, anche non rettificando, pur in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate ..."*.

Nella memoria depositata il 27 febbraio successivo, la difesa sostiene che la richiesta di rettifica ricevuta dal direttore Mario Giordano era impubblicabile perché non proveniente dal diretto interessato, ma da un terzo, e perché non contenuta nel limite quantitativo delle 30 righe fissato dalla legge e non superabile. Quanto all'aspetto più strettamente deontologico della violazione contestata, ribadiva non esistere alcun elemento dal quale il direttore avrebbe potuto inferire la pretesa inesattezza dell'informazione pubblicata.

In relazione alla pendenza del procedimento penale sugli stessi fatti, l'avvocato difensore, Salvatore Lo Giudice, ribadisce la richiesta di sospensione di quello disciplinare, ma il Consiglio respingeva la richiesta, osservando che in sede disciplinare non era in discussione lo stesso "fatto" che aveva dato origine al procedimento penale (l'articolo pubblicato dal "Giornale") ma il diverso "fatto" della mancata pubblicazione della rettifica.

Il Consiglio della Lombardia non contesta a Giordano la mancata rettifica, perché accetta pacificamente che il testo inviato da Pelizzaro superava ampiamente le trenta righe, ma centra la sua attenzione sulla violazione deontologica della Carta dei doveri, in particolare sull'interpretazione da dare al capitolo "Rettifica e replica".

**Le notizie
inesatte
o non vere
devono essere
rettificate
n. 22/2011**

La Carta dei doveri su “Rettifica e repliche”

“Il giornalista - si legge - rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive. Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità”

Il precedente del caso Ezio Mauro

Secondo la difesa, in primo luogo, quel “si siano rivelate inesatte o errate” non può che riferirsi ad un accertamento di tipo giudiziale. Perché solo la pronuncia di un terzo potrebbe imporsi al preventivo vaglio della notizia sempre effettuato, prima della pubblicazione, dal giornalista autore del servizio e dal direttore.

A questo proposito, l'avvocato Lo Giudice richiama la sentenza del Cnog 2003 sul caso Mauro.

A Ezio Mauro, direttore di Repubblica, era stata contestata la violazione delle norme deontologiche previste dall'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 e della Carta dei Doveri del giornalista per non aver rettificato le notizie che erano risultate inesatte contenute nell'articolo a firma Giuseppe D'Avanzo apparso sul quotidiano 'La Repubblica' il 24.11.1997.

L'articolo di D'Avanzo riportava dichiarazioni rese in un verbale giudiziario da un pentito di mafia, il quale aveva chiamato in causa come suo complice in presunte estorsioni un giornalista siciliano di cui Repubblica faceva nome e cognome.

Il collega in questione non aveva inviato a Repubblica richiesta di smentita,

ma si era auto-denunciato sia alla Procura che all'Ordine dei giornalisti ottenendo, dopo tre anni e lunghe vicende, il proscioglimento completo. L'Ansa aveva lanciato la notizia dell'archiviazione, ma Repubblica non l'aveva ripresa, neppure dopo una lettera inviata dall'Ordine regionale al direttore.

Il direttore Mauro si difese sostenendo che, anche avesse ricevuto la smentita del giornalista, non avrebbe avuto obbligo deontologico di pubblicarla, dal momento che D'Avanzo si era limitato a pubblicare il verbale di un pentito e che quel verbale esisteva proprio in quei termini. E anche per la notizia (non

Le notizie inesatte o non vere devono essere rettificate n. 22/2011

pubblicata da “Repubblica”) dell'archiviazione del procedimento penale nei confronti del giornalista siciliano, secondo Mauro, il giornale

non aveva comunque obbligo di pubblicarla, perché non attestava falsità o inesattezze della “notizia” dell'esistenza del verbale, ma solo di quanto in esso contenuto e correttamente attribuito dal giornale al pentito.

Il Cnog, tuttavia, decideva di respingere il ricorso del direttore Mauro confermando dunque la sanzione disciplinare dell'avvertimento nei suoi confronti, con una motivazione nella quale si riaffermava il dovere deontologico del direttore di tornare sulla notizia pubblicata tre anni prima.

Questa la vicenda Mauro, che presenta - secondo l'Ordine della Lombardia - due caratteri totalmente diversi rispetto a quella di Giordano. Il primo, è che in quel caso la notizia pubblicata era il contenuto di un verbale giudiziario, non una ricostruzione originale a firma di un inviato come quella pubblicata dal

Giornale. Il secondo, è che il collega citato dal pentito di mafia (con le dichiarazioni riportate da D'Avanzo) non inviò a "Repubblica" alcuna richiesta di rettifica.

"In alcun modo dalla sentenza Mauro - scrive l'Ordine della Lombardia - si può far discendere il dovere di rettificare solo dopo una pronuncia del giudice, dal momento che in quel caso, prima di quella pronuncia, nessuno aveva fatto presente al direttore alcuna ragione perché egli dovesse "smentire" l'esistenza del verbale giudiziario e del contenuto riportato".

L'interpretazione del Consiglio è che la specificazione (riguardo alle notizie) *"che si siano rivelate inesatte o errate"* non possa essere interpretata nel senso che il dovere del giornalista di rettificare sussista solo quando un terzo, per esempio un giudice ordinario o disciplinare, abbia "rilevato" formalmente l'inesattezza o nei casi peggiori la falsità di una notizia pubblicata. Se così fosse, questa rettifica potrebbe arrivare anche dopo anni e rischierebbe di non avere più alcun effetto concreto sulla diffusione dell'informazione non corretta e sulle sue conseguenze. *"La ratio del principio citato - a parere del*

Consiglio della Lombardia - ... è invece che la notizia debba essere rettificata con tempestività anche quando, pur in assenza di una formale richiesta di rettifica, agli occhi del direttore è stata messa in dubbio l'esattezza o addirittura l'esistenza di una notizia pubblicata o diffusa". Insomma, *"se da un lato la legge sulla stampa impone necessariamente la pubblicazione di "rettifiche" inviate al direttore con le previste mo-*

**Le notizie
inesatte
o non vere
devono essere
rettificate
n. 22/2011**

dalità, dall'altro lato esiste un dovere deontologico di consentire rettifiche e repliche anche quando manchino i requisiti di legge per la pubblicazione 'obbligatoria'. Quando, cioè, esistano elementi tali offerti dalla persona chiamata in ballo dal giornale o da terzi interessati, che il direttore non possa fare a meno di comunicarli ai suoi lettori e di correggere in qualche modo il 'tiro'. Salvo ovviamente, se lo riterrà opportuno, far sapere in calce che il giornale insiste nella propria interpretazione".

Non c'è dunque alcun obbligo, come paventa la difesa di Giordano, di pubblicare tutti gli scritti che pervengano alla redazione, in qualsiasi forma, anche anonima, senza alcuna possibilità di vaglio del relativo peso e del relativo contenuto. Non può essere così - sostiene il Consiglio della Lombardia - perché, fermo restando il principio deontologico, è evidente che spetterà al direttore ovviamente il diritto-dovere di valutare se le informazioni ricevute siano tali da integrare per lui l'obbligo di darne conto nel modo che riterrà più opportuno.

Ma il caso della lettera inviata via fax da Pelizzaro è - a parere dei primi giudici - da prendere in considerazione. *"Anche ad una prima sommaria lettura - scrivono - è apparso evidente come la lunga (ed impubblicabile ai sensi della legge sulla stampa) richiesta di rettifica contenesse tali e tante precisazioni - basate su fatti e circostanze presentate come oggettive e provenienti da una parte direttamente chiamata in causa nell'articolo - da implicare certamente, alla luce delle norme professionali, il dovere del direttore di concedere spazio alla "rettifica" in ossequio alla Carta etica".*

"Né, alla luce di quanto sopra esposto - sottolinea infine l'Ordine della Lom-

bardia - può essere apprezzata l'eccezione difensiva che riguarda l'eventuale mancanza di sottoscrizione alla richiesta di rettifica inviata al *Giornale*. Evidente appare a questo proposito, in realtà, che il direttore Mario Giordano mai abbia avuto dubbi sulla reale provenienza del documento. E anche se così fosse stato, la lettera ricevuta era talmente esplicita e documentata che avrebbe dovuto comunque suscitare in lui, come minimo, l'opportunità di un eventuale e facile accertamento ai fini del rispetto dei doveri professionali". Da qui la decisione della censura.

Il ricorso di Mario Giordano

Nel suo ricorso il giornalista sostiene che "... il provvedimento è frutto di una errata interpretazione dei principi della Carta dei doveri" rilevando la insussistenza dell'obbligo di rettifica non soltanto per via della lunghezza del testo (due cartelle e mezzo fittissime invece che un massimo di trenta righe) ma in particolare per il fatto che non fosse sottoscritto da Lorenzo Matassa e che mancasse la firma dello stesso Pelizzaro. L'allora direttore del quotidiano "Il Giornale" sostiene che concorda con il dovere di rettifica anche in mancanza di una formale richiesta ai sensi dell'articolo 8 della legge n.47 del 1948, ma precisa che "tale dovere sussiste solo ed esclusivamente in relazione a notizie che si siano rivelate, e cioè risultino, errate o inesatte ...".

Giordano non invoca la necessità, per arrivare alla rettifica, di un accertamento giudiziale di falsità della notizia data, ma sostiene che per pubblicare una rettifica sia necessario *un minimo di certezza circa la falsità o erroneità della notizia fornita, qualcosa di più di una lettera anonima o quantomeno di dubbia provenienza.*

Riassumendo, il giornalista afferma che le tre cartelle inviate dal dottor Pelizzaro non erano impubblicabili in quanto troppo lunghe e dettagliate ma perché non firmate a mano e non inviate dall'interessato, il dottor Lorenzo Matassa, autore dell'esposto all'Ordine dei giornalisti della Lombardia.

Né, a parere del ricorrente, il Consiglio poteva ispirarsi per la condanna al caso di Ezio Mauro, direttore della Repubblica, sanzionato con l'avvertimento in data 5 febbraio del 2003 dal Consiglio nazionale per una mancata rettifica, perché in quel caso *le risultanze probatorie erano certamente consistenti, fondandosi su un provvedimento giudiziario.*

Le notizie inesatte o non vere devono essere rettificare n. 22/2011

La tesi di Giordano si fonda, insomma, sul fatto che l'obbligo di rettifica sorga *quando la notizia si riveli o risulti inesatta o errata e non basta il fatto che sia stata messa in dubbio agli occhi del direttore.*

E sul fatto l'allora direttore del "Giornale" sostiene che *"nel caso in esame non vi è alcun elemento serio dal quale si possa inferire che il contenuto della pubblicazione del 22 ottobre del 2007, oggetto di doglianza da parte del dottor Matassa, possa dirsi inesatto o comunque contrario a verità. Prova ne sia che nella delibera impugnata il fondamento della condanna del direttore Giordano è ancorato non già alla fondatezza, ma alla mera apparenza offerta dal testo di rettifica ..."*.

La tesi del ricorrente è che il direttore non fosse obbligato a rettificare la notizia data, salvo accedere a un ragionamento definito paradossale *"per cui di fronte ad una qualsiasi lettera proveniente da un sedicente interessato,*

La tesi del ricorrente è che il direttore non fosse obbligato a rettificare la notizia data, salvo accedere a un ragionamento definito paradossale *"per cui di fronte ad una qualsiasi lettera proveniente da un sedicente interessato,*

purché affastellata di date e circostanze che siano presentate come oggettive, poco importa se vere o riscontrabili, il direttore avrebbe l'obbligo di rettificare una documentata inchiesta di un suo redattore: un non senso giuridico”.

Al fine di sostenere la responsabilità di Giordano insomma, l'Ordine della Lombardia avrebbe dovuto - secondo il ricorrente - *“argomentare e motivare sulla ricorrenza, nella pubblicazione del 22 ottobre del 2007, di errori e inesattezze realmente riscontrati, fornendo le relative prove, e non sull'apparenza di verità del testo di rettifica”.* Il ricorso si conclude contestando l'omissione della motivazione della sanzione della censura, contestando all'Ordine della Lombardia un eccesso di potere e chiedendo quindi, in subordine al proscioglimento, la riduzione della sanzione all'avvertimento.

Il parere del Procuratore Generale

Il Procuratore Generale della Repubblica di Milano chiede la conferma della sanzione della censura, *“non potendo esprimersi che un giudizio di ‘grave entità’ con riferimento a violazione di un dovere professionale essenziale quale quello a carico al giornalista di considerare con la dovuta accortezza la verosimile inesattezza della notizia pubblicata e di ‘dare voce’ al soggetto preso di mira che si ritiene ingiustamente leso”.* Il magistrato sostiene, in particolare, che il direttore avrebbe dovuto pubblicare la rettifica, *“personalmente indirizzata dal diretto interessato con riferimento al contenuto dell'articolo in contestazione”.*

Le notizie inesatte o non vere devono essere rettificate n. 22/2011

Sul punto la difesa di Giordano torna per precisare che la richiesta non è arrivata dal diretto interessato, ma da un terzo, definito *“tale Gian Paolo Pelizzaro”.* E sostiene che, non essendo sottoscritta da alcuno, la richiesta *“si sostanzia di fatto in un vero e proprio anonimo”.*

Da qui, a parere della difesa, le cui tesi sono state ampiamente riportate in precedenza, la mancanza di obbligo della pubblicazione.

Audizione in Consiglio Nazionale

Dinanzi al Consiglio Nazionale è comparso l'avv. Massimo Florita.

Il difensore del Giordano ha innanzitutto evidenziato che la vicenda si è conclusa, in sede penale, con un'archiviazione a seguito di rigetto della istanza di danni morali in sede civile.

Sul piano deontologico l'avv. Florita ha reiterato le argomentazioni poste a base del ricorso chiedendo al Consiglio Nazionale di annullare il provvedimento impugnato e solo in via graduata di ridurre la sanzione ad avvertimento.

Conclusioni

La vicenda appare piuttosto chiara: due persone, il magistrato Lorenzo Matassa e il consulente Gian Paolo Pelizzaro, vengono indicate sul quotidiano *“Il Giornale”* quali protagonisti di fatti precisi e circostanziati e comportamenti piuttosto gravi: entrare in Questura e rovistare negli archivi prendendo alla sprovvista il piantone di turno e senza la presenza di funzionari, quasi di soppiatto.

La richiesta di rettifica, tempestiva perché inviata al direttore lo stesso giorno della pubblicazione del servizio contestato, non è stata presa in considerazione dal direttore Giordano, e non, sostiene la difesa, perché troppo lunga, ma

perché non proveniva dal diretto interessato, Lorenzo Matassa, bensì da una terza persona non identificata, e dunque poteva essere considerata alla stregua di una lettera anonima. Da qui il mancato obbligo di rettificare le notizie inesatte. In realtà il dottor Gian Paolo Pelizzaro non era e non è affatto un anonimo, ma un consulente della Commissione Mitrokhin correttamente indicato con nome, cognome e funzione dal giornalista Gian Marco Chiocci, e dunque la direzione del quotidiano sapeva benissimo da chi arrivava via fax, anche a nome di Lorenzo Matassa, la richiesta di precisazioni. Precisazioni dettagliate, forse anche troppo rispetto alla richiesta formale di una rettifica. Ma assolutamente sufficienti, nella vita di un giornale e nell'esperienza quotidiana dei giornalisti, per richiedere un supplemento di indagini da parte dell'autore dell'inchiesta.

La difesa ricorre ad argomentazioni di tipo formale (ad esempio la mancata firma manoscritta di Pelizzaro nel fax inviato a Giordano), ma la Carta dei doveri del giornalista va al di là di aspetti formalistici e affronta il cuore del problema del rapporto di correttezza e leal-

tà dell'informazione nei confronti dei lettori. La Carta dei doveri è assai precisa quando impone al giornalista il dovere di rettificare le notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive ... anche in assenza di specifica richiesta. Non si

Le notizie inesatte o non vere devono essere rettificate - n. 22/2011

tratta di una notizia banale, ma di un caso eclatante, sul quale era obbligatorio ristabilire la verità dei fatti. La rettifica (e la replica)

sono una modalità di partecipazione dei cittadini, cui l'informazione si rivolge, alla ricerca e alla narrazione della verità sostanziale dei fatti, fine ultimo dell'attività giornalistica.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Massimo Florita, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Mario Giordano.

Così deciso in Roma il 30.3.2011.

**6.APPENDICE
(CONTENUTA NEL CD-ROM)**

6 APPENDICE (CONTENUTA NEL CD-ROM)

Massimario 2011

Massimario 2010

Massimario 2009

Massimario 2008

Massimario 2007

Massimario 2006

Massimario 2005

Giurisprudenza 2011

Riferita a:

A - Diffamazione a mezzo stampa

B - Lavoro giornalistico

Rassegna giurisprudenziale anni precedenti

Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali 2011

Rassegna delle Pronunce anni precedenti

Decisioni e documenti 2011

A - *Indice decisioni*

B - *Documenti:*

- Legge n. 69/1963 Ordinamento della professione di giornalista - Versione aggiornata D.lgs 1° settembre 2011, n. 150
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 148/2011 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
Versione aggiornata alla Legge 24 Marzo 2012, n. 27 (*articolo estratto*)
- Legge 24 marzo 2012 n. 27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (*articolo estratto*)

Decisioni e documenti dal 1996

LEGGE N. 69/1963

Legge n. 69/1963
Ordinamento della professione
di giornalista
Versione aggiornata D. Lgs. 1°
settembre 2011, n. 150

Titolo I Dell'Ordine dei giornalisti

Capo I DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

1. Ordine dei giornalisti.

È istituito l'Ordine dei giornalisti.

Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.

Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

2. Diritti e doveri.

È diritto insopprimibile dei giornalisti

la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

3. Composizione dei Consigli regionali o interregionali.

I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

4. Elezione dei Consigli dell'Ordine.

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli

iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni (1).

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima. L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4-quater, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione

5. *Votazioni.*

Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

6. *Scrutinio e proclamazione degli eletti.*

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Decorso otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti (2).

(2) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

7. *Durata in carica del Consiglio - Sostituzioni.*

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

8. *Reclamo contro le operazioni elettorali.*

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

Quando il reclamo investa l'elezione di

tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

9. Cariche del Consiglio.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.

10. Attribuzioni del presidente.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

11. Attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
- b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari;
- e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e com-

pila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'assemblea;

h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'art. 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;

i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

12. Collegio dei revisori dei conti.

Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13. Assemblea per l'approvazione dei conti.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

14. Assemblea straordinaria.

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con

l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine.

Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

15. Norme comuni per le assemblee.

Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'art. 10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'art. 4.

Capo II DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

16. Consiglio nazionale: composizione.

È istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (3).

Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.

Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà.

Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 100 pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1000 pubbli-

cisti eccedenti tale numero o frazione di 1000 superiore alla metà.

L'elezione avviene a norma degli artt. 3 e seguenti, in quanto applicabili.

Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

(9) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

17. Durata in carica del Consiglio nazionale. Sostituzioni.

I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7.

18. Incompatibilità.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

19. Cariche.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente,

un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti.

Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

20. Attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista (4);
- b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo art. 24;
- d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;
- e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia (5) (6);

f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento (7);

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti (8).

(4) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(5) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(6) Per l'approvazione del regolamento di cui alla presente lettera vedi il D.Dirett. 18 luglio 2003

(7) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(8) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

21. Attribuzioni al Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

22. Attribuzioni del presidente.

Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'art. 10, secondo e terzo comma.

Capo III DISPOSIZIONI COMUNI

23. Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo.

Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

24. Attribuzioni del Ministro della giustizia (9).

Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine (10). Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

(9) Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(10) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

25. Ineleggibilità.

Non sono eleggibili alle cariche di cui agli artt. 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.

Titolo II Dell'albo professionale

Capo I DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

26. Albo: istituzione.

Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio (11).

L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.

(11) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

27. Albo: contenuto.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione (12).

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

(12) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

28. Elenchi speciali.

All'albo dei giornalisti sono annessi gli

elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.

29. Iscrizione nell'elenco dei professionisti.

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32.

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo (13).

La iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'**articolo 45** del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE (14).

(13) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(14) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

30. Rigetto della domanda.

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

31. Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) dichiarazione di cui all'art. 34;
- 4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.

Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.

Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.

31-bis. Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti.

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35 (15).

(15) Articolo aggiunto dal comma 4 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

32. Prova di idoneità professionale.

L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.

L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione in esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali saranno determinate dal regolamento.

Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia (16).

(16) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, L. 16 gennaio 2008, n. 16 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha disposto che entro un mese dalla data di entrata in vigore della citata legge, il Governo provvederà con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al presente articolo

33. Registro dei praticanti.

Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che ab-

biano compiuto almeno 18 anni di età. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'art. 34.

Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.

Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.

Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.

Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.

34. Pratica giornalistica.

La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

Dopo 18 mesi, a richiesta del pratican-

te, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente art. 31.

Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.

35. Modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicitisti.

Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicitisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell'art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicitaria regolarmente retribuita da almeno due anni.

Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

36. Giornalisti stranieri.

I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratici il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico (17).

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

(17) Comma così modificato dall'art. 1, L. 10 giugno 1969, n. 308 (Gazz. Uff. 26 giugno 1969, n. 159)

Capo II DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

37. Trasferimenti.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza o domicilio professionale, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza o domicilio professionale; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza o domicilio professionale, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio albo (18).

(18) Articolo così modificato dal comma 5 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

38. Cancellazione dall'albo.

Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.

In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'art. 36, e ne faccia domanda.

39. Condanna penale.

Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione permanente dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante

il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'art. 48.

40. Cessazione dell'attività professionale.

Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.

In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 35, e ne faccia domanda.

41. Inattività.

È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche o allo espletamento degli obblighi militari.

Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.

42. Reiscrizione.

Il giornalista cancellato dall'albo può a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno deter-

minato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'art. 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione, può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

43. Notificazione delle deliberazioni del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'art. 30.

44. Comunicazioni.

Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero della giustizia (19).

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale (20).

(19) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(20) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

Capo III DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

45. Esercizio della professione.

Nessuno può assumere il titolo né eser-

citare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave (21).

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968, n. 11 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 84) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana

46. *Direzione dei giornali.*

Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47 (22).

Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:

«1) Dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;

2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che

47. *Direzione affidata a persone non iscritte nell'albo.*

La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.

Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'art. 35 della presente legge (23). Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo.

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:

«1) Dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;

2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che

possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti»

Titolo III Della disciplina degli iscritti

48. Procedimento disciplinare.

Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'art. 44.

49. Competenza.

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato. Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

50. Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine.

L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza

l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

51. Sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

52. Avvertimento.

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

53. Censura.

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

54. Sospensione.

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui

l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

55. Radiazione.

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.

56. Procedimento.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive (24).

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 dicembre 1995, n. 505 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione

57. Provvedimenti disciplinari: notificazione.

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

58. Prescrizione.

L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto dedal giorno in cui è divenuta irrevocabile sentenza di condanna o di proscioglimento.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.

L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

59. Reiscrizione dei radiati.

Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.

Titolo IV

Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali

60. Ricorso al Consiglio nazionale.

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

61. Procedimenti disciplinari.

Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56.

Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.

62. Deliberazioni del Consiglio nazionale.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

63. Azione giudiziaria (25)

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'art. 27

del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (26)

Possono proporre il reclamo all'autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

(25) Articolo così modificato dal D. Lgs. 150/2011

(26) Articolo 27 del D. Lgs. 150/2011: "Le deliberazioni indicate nell'articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

È competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto o dove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

Presso il tribunale e presso la corte d'appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicitista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Il giornalista professionista ed il pubblicitista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

L'ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata".

64. Procedimento (27)

(27) Abrogato dall'articolo 34, comma 31, lettera d), del D. Lgs. 150/2011

65. Ricorso per Cassazione (28)

(28) Abrogato dall'articolo 34, comma 31, lettera d), del D. Lgs. 150/2011

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

66. Costituzione dei primi Consigli.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui all'articolo 73, si dovrà procedere alla elezione dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale.

A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica provvede alla convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.

Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dell'assemblea, scegliendo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all'albo.

Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti ai componenti del Consiglio nazionale.

Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche, a cura del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano d'età. La convocazione stessa dovrà aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio nazionale sarà convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.

67. Commissione unica - Devoluzione.

Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.

Nel periodo intercorrente fra l'entrata

in vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potrà procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28.

Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica a sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, a tal fine, darà notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto.

A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71.

Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attività patrimoniale e l'archivio.

68. Ricorsi.

Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dell'albo dei giornalisti, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta, non è ancora decorso il termine di cui al precedente articolo 60.

69. Termini di decadenza.

Il termine di decadenza previsto dall'articolo 63, per proporre la domanda in-

nanzi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata la deliberazione della Commissione unica.

70. Azione giudiziaria.

Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse ai sensi dell'articolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti.

Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65.

71. Anzianità.

I giornalisti iscritti negli albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l'anzianità di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva anzianità, negli elenchi previsti dall'articolo 28.

Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'albo anteriormente al 30 novembre 1962 possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.

72. Personale degli Ordini e del Consiglio nazionale.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attività della stessa, sarà assunto dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.

73. Norme regolamentari.

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potrà farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.

74. Abrogazione.

Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

75. Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEGGE N. 148/2011

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 148/2011

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Versione aggiornata alla Legge 24 marzo 2012, n. 27
(articolo estratto)

Titolo II

Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo

3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche (OMISSIS)

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professionisti che svolgono attività simili, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di en-

trata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

- a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;
- b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
- c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;
- d) (1)

(1) lettera abrogata dall'art. 9, comma 6, lett. b), Decreto Legge 1/2012 convertito in Legge 27/2012

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanita-

rie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(*OMISSIS*)

LEGGE N. 27/2012

Legge 24 marzo 2012 n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (articolo estratto)

9. Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, co-

munque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese fortettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza col corso

di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari";
- b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
- c) la lettera d) è abrogata.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«**9-bis** (Società tra professionisti). - 1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il se-

guente periodo: "Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre";

b) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi";

c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale";

d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate";

e) al comma 9, le parole: "salvi i diversi modelli societari ed associativi" sono sostituite dalle seguenti: "salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari"».

GIURISPRUDENZA 2011

Diffamazione a mezzo stampa

Spetta al giudice qualificare giuridicamente i fatti denunciati, indipendentemente dall'ipotesi delittuosa individuata dal querelante. Il diritto di querela si estrinseca, infatti, esponendo la materialità dell'evento che si asserisce illecito e non anche il suo inquadramento giuridico. Con queste premesse la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato, a carico del direttore responsabile di un giornale, il reato di omissione di controllo ex art. 57 c.p. e nei confronti dell'autore dell'articolo quello di diffamazione a mezzo stampa ex art. 595 c.p., pur essendo stata presentata una querela in cui il fatto delittuoso era stato inquadrato solo come diffamazione a mezzo stampa.

Cass. Pen., Sez. V, 25/03/2011, n. 24381

In punto di diffamazione a mezzo stampa, la prova delle espressioni offensive può essere desunta anche da articoli di stampa, quando il giudice di merito abbia valutato attendibile la presenza dei giornalisti al momento del fatto e veridiche le circostanze da essi riferite.

Cass. Civ., Sez. III, 13/07/2011, n. 15381

Muovere una critica a mezzo stampa nei confronti dell'operato dei magistrati è legittimo dal momento che, come più volte sostenuto dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, i giornali sono i cosiddetti cani da guardia (watch dog) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie. È pacifico, pertanto,

l'interesse della comunità nazionale ad avere una corretta e puntuale esplicazione dell'attività della magistratura. Con queste premesse, secondo la Suprema Corte, cronaca e critica giornalistica volte a ricondurre il giudice nell'alveo suo proprio, non vanno solo giustificate ma anche auspiccate.

Cass. Pen., Sez. V, 09/02/2011, n. 15447

Sequestro preventivo di articoli on line

La diffusione di un articolo giornalistico a mezzo internet concretizza una manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 della Costituzione, che non può trovare ostacoli se non quelli consistenti nella tutela di diritti di pari dignità costituzionale o quelli posti da norme di legge e regolamento. È legittimo, pertanto, il sequestro preventivo di un articolo contenente espressioni diffamatorie, pubblicato su un sito, ogni qualvolta ci sia una riconducibilità del fatto all'area del penalmente rilevante e ogniqualvolta sussista un pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, fondate sul mantenimento in rete delle frasi oggetto di procedimento penale.

Cass. Pen., Sez. V, 10/01/2011, n. 7155

Tutela della riservatezza e diritto di cronaca

È indispensabile attenersi all'essenzialità dell'informazione tutte le volte in

cui vengano diffusi dati personali per finalità giornalistiche, in assenza del consenso dell'interessato. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto illecita la pubblicazione di fotografie di un minore morente a seguito di un incidente, essendo stato travalicato il limite del contemperamento tra la necessità del diritto di cronaca e la tutela della riservatezza del dato.

Cass. Pen., Sez. III, 17/02/2011, n. 17215

L'interesse pubblico all'informazione riguardante un soggetto che esercita pubbliche funzioni prevale sul diritto alla riservatezza ogni qualvolta si dia conto di indagini dell'Autorità Giudiziaria. In virtù di questo principio la Suprema Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti di una società editoriale da un magistrato, già indagato per abuso d'ufficio e falso in atto pubblico, il cui procedimento era stato riunito ad altri, in cui erano stati coinvolti altri giudici della sezione esecuzione e delegati al fallimento del tribunale. Il giornalista aveva, pertanto, divulgato notizie vere.

Cass. Civ., Sez. III, 21/02/2011, n. 4197

Limite della continenza

In un confronto dialettico dare del "notoriamente imbecille" a qualcuno, discreditando in termini generali la persona criticata, al di là della situazione concreta, non rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica e non scrimina, pertanto, dal reato di diffamazione a mezzo stampa. In particolare, la Corte di Cassazione ha condannato i sindacalisti, autori di un comunicato - affisso nelle bacheche aziendali e diffuso con volantini - che, nell'ambito di un acceso confronto sindacale, conteneva frasi

ritenute "gravemente infamanti e inutilmente umilianti" nella misura in cui, prescindendo da un giudizio sulla scarsa assennatezza delle posizioni assunte dal destinatario nella situazione concreta di confronto, si risolvevano in una gratuita aggressione della persona offesa.

Cass. Pen., Sez. V, 23/02/2011, n. 15060

Nozione di stampa

Il concetto giuridico di "stampa", funzionale ad integrare l'aggravante del reato di diffamazione, comprende tutte le riproduzioni grafiche (manifesti ai volantini compresi) realizzate con qualsiasi mezzo meccanico (ciclostile, fotocopiatrice, computer) e destinate alla diffusione, indipendentemente dallo strumento utilizzato per ottenerle o dal numero di copie fatte. Nel caso in questione la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il reato di diffamazione a mezzo stampa, concretizzatosi nella diffusione di volantini con la foto della persona offesa, associata a frasi infamanti.

Cass. Pen., Sez. II, 25/03/2011, n. 26133

Un messaggio di posta elettronica contenente narrazioni di fatti e valutazioni diffamatorie nei confronti di taluno, diffuso mediante lo strumento del *forward* a una pluralità di destinatari, integra il reato di diffamazione aggravata dall'uso della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

Cass. Pen., Sez. V, 06/04/2011, n. 29221

L'art. 12 della legge sulla stampa n. 47/48, nel prevedere un'ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata per la diffamazione a mezzo stampa, non può essere applicata analogicamente a casi diversi da quelli contemplati. Conse-

guentemente, in mancanza di un espresso richiamo nella legge n. 223/1990 che disciplina i reati commessi attraverso la televisione, non è applicabile a questi ultimi.

Cass. Civ., Sez. III, 10/05/2011, n. 10214

Perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico, ai sensi della legge n. 47/48, occorrono due condizioni: a) che vi sia una riproduzione tipografica; b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso un'effettiva distribuzione tra il pubblico. Le pubblicazioni *on line* difettano di entrambi i requisiti, in quanto non consistono in molteplici riproduzioni su supporti fisici e la loro visualizzazione avviene attraverso i terminali della rete. Ne deriva l'inapplicabilità della responsabilità ex art. 57 c.p. al direttore delle riviste *on line* sia perché queste ultime non rientrano nel concetto di stampa periodica sia perché essendo oggettivamente impossibile rispettare il precetto normativo del controllo sulla pubblicazione, si finirebbe per ascrivere una responsabilità penale a titolo oggettivo, vietata dalla Costituzione.

Cass. Pen., Sez. V, 28/10/2011, n. 44126

Diritto di cronaca ed esimente

Nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell'altrui reputazione, perché possa essere applicata l'esimente del diritto di cronaca, è necessario provare la verità reale o putativa dei fatti e non la verità in ordine all'esistenza della fonte. Laddove tale dimostrazione non possa essere data, in funzione del carattere anonimo dello scritto che impedisce l'individuazione della fonte, la

scriminante non si applica anche per la carenza dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia.

Cass. Civ., Sez. III, 19/05/2011, n. 11004

Risarcimento danni derivante da diffamazione

Accertato il carattere diffamatorio del contenuto di un libro e della sua prefazione, è legittima la condanna al risarcimento danni dell'autore dell'uno e dell'autore dell'altra, differenziando le relative responsabilità dal punto di vista economico. Nella prefazione, in particolare, possono esserci contenuti letterari diversi rispetto al mero esercizio del diritto di cronaca e di critica, per cui essa deve valutarsi su parametri diversi dalla semplice attività di informazione, ai fini della sua offensività. Fermo restando il rispetto del principio di contenenza espressiva, è possibile, infatti, che alla prefazione si estenda la più ampia tutela di cui agli artt. 9, 33 e 21 della Costituzione, con conseguenze in punto di valutazione dell'ammontare del risarcimento del danno prodotto.

Cass. Civ., Sez. III, 10/01/2011, n. 305

Nel giudizio di risarcimento del danno alla reputazione commesso a mezzo stampa mediante l'esercizio del diritto di critica, il magistrato deve distinguere tra giudizi di natura diffamatoria manifestati nello scritto e fatti a fondamento della critica, i quali devono essere necessariamente veri. Il diritto di critica, infatti, non si estrinseca nella mera narrazione di situazioni - come accade per il diritto di cronaca - ma contiene un'opinione che non può che essere soggettiva, fermo restando che il fatto "criticato" deve corrispondere a verità, anche solo ragionevolmente putativa

per le fonti da cui proviene o da altre circostanze oggettive.

Cass. Civ., Sez. III, 06/04/2011, n. 7847

Non dà diritto a un risarcimento danni da lesione di identità personale la pubblicazione di un articolo giornalistico che si limita a riportare quanto realmente accaduto. Nel caso concreto la Suprema Corte ha escluso il carattere diffamatorio di un articolo nel quale si riportava un fatto realmente accaduto (la vendita di olio realizzato da azienda di propri familiari da parte di un magistrato) che aveva dato origine ad un richiamo disciplinare.

Cass. Civ., Sez. III, 28/09/2011, n. 19805

Lavoro giornalistico

Perché si possa parlare di redattore è necessario che la prestazione si svolga quotidianamente e non continuativamente, come accade per i collaboratori fissi. Pertanto non è sufficiente dimo-

strare lo svolgimento di ogni attività giornalistica (controllo ed elaborazione della notizia, stesura di pezzi o articoli) né l'esecuzione di inchieste bensì la quotidianità della prestazione.

Cass. Civ., Sez. Lav., 08/02/2011, n. 3037

Nel caso in cui non vi sia l'iscrizione nel Registro dei praticanti, il relativo contratto di lavoro per violazione di legge è nullo e non può essere sanato con la successiva retrodatazione dell'iscrizione stessa. L'attività svolta, tuttavia, conserva giuridica rilevanza ed efficacia, non derivando la predetta nullità da illiceità dell'oggetto o della causa. Per cui, il lavoratore pur avendo diritto al trattamento economico e previdenziale per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, non deve iscriversi all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti, il cui fondamento si rintraccia nell'iscrizione all'Albo e non solo nella natura dell'attività svolta.

Cass. Civ., Sez. Lav., 11/02/2011, n. 3385

PROVVEDIMENTI DEL GARANTE

I dati sanitari di un uomo politico

Il Garante per la protezione dei dati personali

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO

il reclamo presentato il 10 novembre 2010 dall'on. Raffaele Lombardo, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Di Betta, Antonino Lo Presti e Giovanni Pitruzzella, con il quale lo stesso ha lamentato la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione a un servizio giornalistico pubblicato sul periodico *Sud*, edizione del 17 settembre 2010;

SENTITO

il reclamante nel corso dell'audizione del 1° dicembre 2010;

VISTE

le deduzioni formulate in data 15 dicembre 2010, tramite il proprio legale avv. Renata Saitta, da Editori Indipendenti S.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei dati oggetto del reclamo, nonché da Antonio Condorelli, direttore responsabile della testata giornalistica e autore dell'articolo in questione; nonché le ulteriori memorie presentate dai predetti soggetti in data 7 gennaio 2011;

SENTITO

il direttore responsabile Antonio Condorelli in data 10 gennaio 2011;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

L'on. Lombardo ha presentato un reclamo a questa Autorità con il quale ha lamentato l'intento diffamatorio di un servizio giornalistico pubblicato sul periodico *Sud* del 17 settembre 2010 "Lombardo in fin di vita. Diagnosi (truccata) anticarcere" (distribuito in data 15 settembre 2010), nonché la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali derivante dalla diffusione di dati relativi al suo stato di salute, tramite anche la riproduzione sul periodico, in fotografia, di parte della sua cartella clinica (la scheda di dimissione ospedaliera). Tale pubblicazione, si sostiene nel reclamo, sarebbe avvenuta al fine di supportare la tesi secondo cui il contenuto di tale documento non corrisponderebbe alle reali condizioni di salute dell'on. Lombardo, ma avrebbe avuto lo scopo di preconstituire una condizione di incompatibilità con la detenzione carceraria, a seguito della notizia - smentita peraltro dal Procuratore della Repubblica di Catania - del possibile arresto dell'on. Lombardo nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria. Il Garante ha avviato un'istruttoria preliminare, nel corso della quale ha sentito il reclamante e, dopo aver chiesto e acquisito chiarimenti dal direttore responsabile della testata, anche il medesimo direttore. In particolare, il reclamante ha sostenuto

che i dati contenuti nella scheda di dimissione ospedaliera sarebbero compatibili con la patologia effettivamente riscontrabile, seppure in forma lieve, in base agli esami cardiaci effettuati dallo stesso Lombardo. L'editore e il direttore responsabile nelle memorie presentate e nel corso dell'audizione hanno evidenziato che nell'edizione di *Sud* del 17 settembre 2010 (n. 0) è stata pubblicata la scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e la denuncia alla Procura della Repubblica di Catania del primario dell'ospedale Cannizzaro, dott. Lomeo, il quale si è rifiutato di sottoscrivere una diagnosi di aneurisma all'aorta, riferita all'on. Lombardo, non ritenendo la stessa corrispondente alle effettive condizioni del paziente. Inoltre, il direttore responsabile, durante l'audizione, ha affermato che in seguito alle polemiche che la diffusione di tale notizia ha suscitato nell'opinione pubblica e a maggior testimonianza della non veridicità della diagnosi riportata nella scheda di dimissione ospedaliera, nel numero 1 del periodico *Sud* (1 ottobre 2010) è stato riprodotto un ulteriore referto medico del 23 gennaio 2010, consistente in un "esame ecocardiografico color-doppler", il quale confermerebbe che le condizioni del reclamante sarebbero nella norma. La pubblicazione di tale referto - sempre secondo il direttore responsabile - non avrebbe determinato la diffusione di dati eccedenti e non pertinenti, in quanto i dettagli analitici di matrice clinica sarebbero essenziali al fine di dimostrare la contraddittorietà dei due referti.

CIÒ PREMESSO,
IL GARANTE OSSERVA

Il trattamento di dati in esame rientra tra quelli per i quali opera la particolare disciplina del Codice prevista per l'atti-

vità giornalistica (artt. 136 e ss. del Codice - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"). In base a tale disciplina, la raccolta e la diffusione di dati personali possono avvenire anche senza il consenso dell'interessato, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, del requisito dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico". Il servizio oggetto del reclamo riporta un fatto che può ragionevolmente considerarsi di rilievo pubblico, in quanto riferisce di una denuncia di presunta falsificazione della cartella clinica dell'on. Lombardo presentata dal primario presso cui il reclamante ha effettuato gli accertamenti clinici; denuncia che ha determinato l'apertura di un'indagine da parte della Procura della Repubblica di Catania. La notizia, per sua natura, implicava dunque un riferimento alle informazioni sulla salute del reclamante, riferimento che può trovare fondamento anche alla luce della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali (cfr. anche artt. 136 e ss. Del Codice e artt. 5, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, Allegato A.1. al Codice). Pertanto, il testo dell'articolo del 17 settembre e i due documenti riprodotti nell'articolo medesimo, ossia la denuncia del primario e la scheda di dimissione ospedaliera (allegata alla denuncia), dalla quale si evince che questa è priva della firma dello stesso primario e riporta la sola sottoscrizione di un medico in servizio presso l'unità operativa, risultano pertinenti e non eccedenti e pertanto la loro diffusione è lecita, anche se sarebbe stato opportuno non pubblicare la fotografia della scheda di dimissione ospedaliera, essendo il contenuto di questa riportato, comunque,

nella denuncia del primario. Tuttavia, nel corso degli accertamenti istruttori svolti dall'Autorità, ma non evidenziati nel testo del reclamo presentato dall'on. Lombardo, è emerso altresì che nell'edizione del 1° ottobre 2010 è stato pubblicato anche il referto dell'"esame ecocardiografico color-doppler" contenente i risultati delle relative analisi. Il documento è tuttora reperibile sul sito online del giornale, anche attraverso i motori di ricerca. Tale ultimo documento riporta alcuni dati clinici analitici la cui diffusione è da ritenersi eccedente alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali e non giustificata sul piano dell'essenzialità dell'informazione rispetto al fatto in questione, il quale poteva essere oggetto di cronaca giornalistica senza pubblicare per intero il referto medico citato (art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5, 6 e 10, comma 1, del Codice di deontologia cit.). In tal senso si è espressa in passato anche l'Autorità che ha evidenziato in termini generali l'illiceità della riproduzione di documenti recanti dettagli clinici (cfr. Provv. 15 luglio 2006). Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto affermata la liceità del trattamento di dati personali presenti sul periodico *Sud* del 17 settembre 2010 e oggetto del reclamo, mentre deve essere rilevata l'eccedenza del trattamento, limitatamente ai dati di carattere clinico relativi alle misurazioni *m-mode*, all'analisi bidimensionale e all'analisi doppler presenti nel referto dell'esame ecocardiografico color-doppler del 25 gennaio 2010, pubblicati nel medesimo periodico *Sud* del 1° ottobre 2010 e diffusi sul sito web della testata. Pertanto, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, si dispone nei confronti di Editori Indipendenti S.r.l., in qualità di tito-

lare del trattamento, la rimozione dalle pagine della testata online dei dati personali di carattere clinico dell'on. Lombardo, relativi alle misurazioni *m-mode*, all'analisi bidimensionale e all'analisi doppler presenti nel referto dell'esame ecocardiografico color-doppler del 25 gennaio 2010. Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter del Codice.

TUTTO CIÒ

PREMESSO IL GARANTE

- a) rileva ai sensi degli artt. 136 e ss. del Codice e degli articoli 5, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di deontologia cit., la liceità del trattamento di dati personali riferiti al reclamante e riportati sul periodico *Sud* del 17 settembre 2010;
- b) rileva, ai sensi degli artt. 136, 137, comma 3, del Codice; artt. 5, 6 e 10 del Codice di deontologia cit., l'illiceità del trattamento di dati personali del reclamante pubblicati sul periodico *Sud* del 1° ottobre 2010 limitatamente ai dati di carattere clinico relativi alle misurazioni *m-mode*, all'analisi bidimensionale e all'analisi doppler presenti nel referto dell'esame ecocardiografico color-doppler del 25 gennaio 2010;
- c) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, ordina a Editori Indipendenti S.r.l. - in qualità di titolare del trattamento - di rimuovere, dalle pagine della testata online, i dati personali di carattere clinico dell'on. Lombardo, relativi alle misurazioni *m-mode*, all'analisi bidimensionale e all'analisi doppler presenti nel referto dell'esame ecocardiografico color-doppler del 25 gennaio 2010.

Si ricorda che avverso il presente provvedimento Editori Indipendenti S.r.l., ai sensi dell'art. 152 del Codice, può proporre opposizione con ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, in particolare al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo provvedimento, e che l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento (v. art. 152, comma 5, del Codice).

Roma, 13 gennaio 2011

Richiesta di cancellazione dopo tre mesi

Il Garante per la protezione dei dati personali

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO

il ricorso presentato al Garante il 10 dicembre 2010 da HZ (rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Cancro e Francesco Amato) nei confronti del signor Salvaras Panagiotis, in qualità di titolare del trattamento svolto dal sito internet *Intopic.it*; di Società Editrice Multimediale S.r.l., in qualità di editore del quotidiano online *Blitz Quotidiano.it*; di Reclam Edizioni e Comunicazione S.r.l., in qualità di editore del quotidiano online *Ravenna e dintorni news*; di Poligrafici Editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano online *Quotidiano.net* e di Bella Stampa S.r.l., in qualità di editore del quotidiano online *Romagna Noi.it*; rilevato che il

ricorrente, in relazione alla pubblicazione sui siti internet di tali testate giornalistiche, consultabili anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito, di alcuni articoli relativi ad una vicenda giudiziaria - che ha visto, tra l'altro, il ricorrente, noto immobiliare di Forlì, condannato dal Tribunale di Ravenna in data 28 maggio 2010 a dieci anni di reclusione in relazione ad alcuni reati - ha chiesto, in ragione dei gravi danni, anche di natura economica, causatigli da tale diffusione, di adottare ogni misura idonea ad evitare che i dati che lo riguardano contenuti negli articoli in questione pubblicati online "siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni" ai siti internet dei quotidiani stessi;

VISTI

gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29 dicembre 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 2 febbraio 2011 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA

la nota, inviata via fax il 5 gennaio 2011, con la quale Poligrafici Editoriale S.p.A. ha comunicato di aver già da tempo cancellato dal sito internet *Quotidiano.net* gli articoli pubblicati con riferimento al ricorrente, sottolineando di aver effettuato l'intervento sui propri server non potendo compiere interventi su "gestioni diverse";

VISTA

la nota, inviata via fax il 17 gennaio 2011, con la quale Società Editrice Multimediale S.r.l. ha dichiarato di non vo-

ler aderire alle richieste del ricorrente; ciò in quanto l'articolo pubblicato con riferimento al ricorrente riguarda fatti di interesse pubblico, veri ed attuali, giacché riferisce, in modo essenziale ed imparziale, su una sentenza di condanna, emessa in primo grado in data 28 maggio 2010, a carico di un noto imprenditore immobiliare di Forlì per reati particolarmente gravi non solo per le modalità con cui sarebbero stati commessi, "ma anche per la posizione sociale ricoperta dal soggetto e per la sua particolare agiatezza economica"; rilevato che, a parere di tale editore, il ricorrente non può invocare il cd. "diritto all'oblio" posto che l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti trattati nell'articolo permane tuttora essendo gli stessi relativi ad un procedimento giudiziario "non divenuto ancora definitivo e dunque non considerato come un caso risolto", tenuto conto anche del fatto che l'interessato ha presentato la richiesta di "oscuramento" dei dati personali che lo riguardano (oggetto di indicizzazione da parte dei motori di ricerca) a distanza di soli tre mesi dalla pubblicazione dell'articolo; la resistente ha infine rilevato che l'articolo in questione, pubblicato nella stessa data in cui la sentenza è stata emessa, è l'unico articolo presente negli archivi di *Blitz Quotidiano.it* con riferimento all'evento che ha coinvolto il ricorrente, escludendo pertanto la configurabilità di "un accanimento", da parte della testata giornalistica, "sulla vicenda dell'immobiliarista";

VISTA

la nota, inviata via fax il 19 gennaio 2011, con la quale il signor Salvaras Panagiotis, in qualità di titolare del trattamento del sito internet *Intopic.it*, ha sostenuto di aver rimosso da tale sito gli articoli contenenti i dati personali del

ricorrente attinenti alla vicenda giudiziaria in questione e di aver richiesto a Google "di rimuovere dal proprio indice tutte le pagine di *Intopic.it* che contengono collegamenti agli articoli sopra indicati", richiesta che ha avuto un positivo riscontro;

VISTA

la nota, inviata via fax il 19 gennaio 2011, con la quale Reclam Edizioni e Comunicazione S.r.l., in qualità di editore del quotidiano online *Ravenna e dintorni news*, ha dichiarato di voler aderire alle richieste presentate dal ricorrente per corrispondere alle quali "ha già intrapreso ogni attività all'uopo necessaria, fermi restando gli inevitabili tempi tecnici";

VISTA

la nota, inviata via fax in data 20 gennaio 2011, con la quale Bella Stampa S.r.l., in qualità di editore del quotidiano online *Romagna Noi.it*, ha sostenuto di non voler rimuovere dal sito gli articoli in questione stante l'insussistenza, allo stato, del diritto del ricorrente alla cancellazione dei dati personali; ciò, "in base alla gravità della vicenda giudiziaria" che "non si è ancora conclusa (il signor HZ è stato condannato a 10 anni di reclusione in primo grado ed ha proposto appello)" ed anche in ragione della qualificazione del protagonista della vicenda che "è una persona molto nota nel bacino di particolare utenza del quotidiano online in questione";

VISTO

il verbale dell'audizione del 27 gennaio 2011 nel corso della quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto anche che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti;

RITENUTO

che, nel caso di specie, il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l'odierno ricorso, avvenuto per finalità giornalistiche secondo quanto previsto dagli artt. 136 e ss. del Codice, nonché dalle disposizioni contenute nel Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A.1. al Codice medesimo, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1998, n. 179), risulta essere stato effettuato lecitamente, nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico relativi ad una vicenda peraltro non ancora conclusa sotto il profilo giudiziario; tenuto conto inoltre della notorietà di cui gode l'interessato nell'ambito locale in cui si sono verificati i fatti di cronaca descritti negli articoli in questione;

RILEVATO

che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto a chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loro conservazione non sia più necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie;

RITENUTO

di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di Salvaras Panagiotis, in qualità di titolare del trattamento del sito internet *Intopic.it*, di Reclam S.r.l., in qualità di editore del quotidiano online *Ravenna e dintorni news* e di Poligrafici Editoriale

S.p.A., in qualità di editore del quotidiano online *Quotidiano.net* avendo comunque tali editori aderito spontaneamente alle richieste del ricorrente sia attraverso la rimozione, dai propri siti internet, degli articoli riferiti alla vicenda giudiziaria in questione, sia mediante l'adozione di ogni misura idonea ad evitare che tali articoli siano reperibili tramite motori di ricerca esterni ai predetti siti;

RITENUTO

di dover invece dichiarare infondate le richieste avanzate nei confronti di Società Editrice Multimediale S.r.l. e di Bella Stampa S.r.l. stante la liceità del trattamento effettuato dalle resistenti per finalità giornalistiche, avvenuto nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di pubblico ed attuale interesse;

RITENUTO

che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda trattata;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ

PREMESSO IL GARANTE

- a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Società Editrice Multimediale S.r.l. e di Bella Stampa S.r.l.;
- b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti degli altri resistenti;
- c) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 15 marzo 2011

Signora citata per un appartamento del padre

La signora XY ha presentato una segnalazione a questa Autorità, ipotizzando

una possibile violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in ipotesi verificatasi durante la puntata del 6 maggio 2010 “L’Affare” — dedicata agli sviluppi delle inchieste condotte dalla Polizia tributaria e dalla Procura della Repubblica di Roma sulle società riferibili al signor Diego Anemone — del programma *Anno Zero* trasmesso da Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. Questo Ufficio, esaminata la documentazione pervenuta, e constatato che la puntata in esame non è più presente sul sito internet di *Anno Zero*,

OSSERVA

quanto segue. Il trattamento di dati in esame rientra tra quelli per i quali opera la particolare disciplina del Codice prevista per l’attività giornalistica (art. 136 e ss. del Codice - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”). In base a tale disciplina, la raccolta e la diffusione di dati personali possono avvenire anche senza il consenso dell’interessato, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, del requisito dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Gli stessi principi operano anche con riferimento al trattamento di informazioni che riguardano persone note o che esercitano funzioni pubbliche, pur se - come più volte rilevato anche dal Garante (cfr., tra molti, Prov. 22 maggio 2009; Prov. 12 gennaio e 2 marzo 2006) - per queste ultime vi sono più ampi margini nella diffusione di informazioni, che possono riguardare, entro certi limiti, anche notizie attinenti alla vita privata (art. 1, comma 1, art. 6, comma 2, art. 10, comma 2, e art. 11, comma 2, Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica). Nel caso di specie non risultano violati

i sopracitati principi. La signora XY risulta citata nella puntata in esame solo in quanto risiede nell’appartamento di proprietà del padre, Ufficiale della Guardia di finanza, sull’acquisto del quale è stata avviata una inchiesta da parte della magistratura. Dalla natura della vicenda si evince pertanto che il riferimento esplicito, nella trasmissione televisiva in questione, alla persona della signora XY e al domicilio della stessa, risulta essenziale alla ricostruzione della vicenda stessa. Pertanto il servizio televisivo non sembra configurare un’indebita rivelazione di dati personali, quanto piuttosto l’espressione di opinioni formulate in un contesto giornalistico nell’esercizio del diritto di cronaca e di critica.

Ciò, fermo restando, che per profili relativi alla fondatezza di determinate notizie o alla rettifica di eventuali inesattezze l’ordinamento prevede rimedi che esulano dalle competenze di questa Autorità. Precisato quanto sopra, si fa presente che per il caso di specie non sono stati ravvisati i presupposti per promuovere l’adozione di un provvedimento da parte del Garante (art. 154, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e art. 11, comma 1, lett. d) e 13 del regolamento n. 1/2007 del 14 dicembre 2007). Resta, comunque, impregiudicata la facoltà di far valere davanti all’autorità giudiziaria gli eventuali diritti anche di carattere risarcitorio, con riferimento a eventuali giudizi ritenuti lesivi dell’onore o della reputazione dell’interessato.

“Quell’indirizzo non doveva essere reso noto”

Con la presente si fornisce riscontro al reclamo con cui i signori HZ e XY hanno segnalato una violazione di legge in

relazione ai dati personali presenti in un articolo del quotidiano *La Stampa*, edizione del 18 maggio 2010. In particolare i reclamanti lamentano la diffusione del loro indirizzo di residenza. Il caso è stato esaminato in sede di istruttoria preliminare, alla luce del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) il quale, al fine di garantire un giusto bilanciamento tra il diritto di cronaca e il rispetto di taluni diritti fondamentali della persona, detta una disciplina speciale per i trattamenti effettuati nell'esercizio dell'attività giornalistica. In particolare, detta disciplina prevede la possibilità che vengano diffusi dati personali, anche senza il consenso degli interessati, purché nei limiti "dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3). La stessa trova poi ulteriore specificazione nell'allegato Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (A.1.). Al riguardo si ricorda che il Garante ha più volte affermato che i dati relativi a persone sottoposte a indagini di regola possono essere pubblicati, fatti salvi i divieti di diffusione ricavabili dalle disposizioni dell'ordinamento processuale penale vigente in relazione all'attività di indagine (artt. 114 e 329 c.p.p.).

Tenendo presente il quadro normativo suddetto, per il caso di specie

SI OSSERVA

quanto segue. L'articolo oggetto di reclamo riferisce di rapine e sequestri avvenuti con modalità violente da persone legate al territorio che conoscevano le abitudini delle vittime. Le informazioni contenute nell'articolo possono ritenersi giustificate sul piano dell'esercizio del diritto di cronaca proprio sulla base della disciplina sopra richiamata (art.

137, comma 3 e artt. 6 e 12 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica), nonché di un consolidato orientamento del Garante in materia (cfr. "Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti" del 6 maggio 2004). L'abitazione del signor HZ, come è detto nella memoria di risposta prodotta dal titolare del trattamento Editrice La Stampa S.p.A., costituiva elemento essenziale e determinante della vicenda di cronaca di cui si è occupata la giornalista, infatti "tale abitazione era la base logistica in cui venivano organizzati i colpi ed era antistante l'Ufficio postale ove è avvenuta la terza rapina e ove lavorava la vittima".

Nel comunicare le valutazioni sul caso nei termini di cui sopra, questo Ufficio non ritiene di promuovere l'adozione di uno specifico provvedimento inibitorio del Garante (art. 11 del regolamento n. 1/2007).

Roma, 11 marzo 2011

Le notizie sul caso Ruby

I media valutino l'interesse pubblico delle notizie

Con riferimento all'inchiesta in corso della Procura di Milano, che vede coinvolto tra gli altri il Presidente del Consiglio, il Garante per la privacy richiama l'attenzione dei media sulla necessità di valutare con scrupolo l'interesse pubblico delle singole informazioni diffuse. Il diritto-dovere dei giornalisti di informare sugli sviluppi dell'inchiesta, di sicura rilevanza per l'opinione pubblica, deve comunque essere bilanciato, secondo i principi stabiliti dal Codice deontologico, con il rispetto delle persone, e in particolare di quelle non direttamente coin-

volte. I media evitino dunque di riportare informazioni non essenziali che possano ledere la riservatezza delle persone.
Roma, 17 gennaio 2011

Oscurare i numeri telefonici

Il Garante per la privacy già nella giornata di ieri ha chiesto a numerosi siti di informazione online di oscurare con urgenza i numeri delle utenze telefoniche riferibili a persone coinvolte nell'inchiesta sul cosiddetto caso Ruby e tratte dagli atti della procura di Milano. L'attività istruttoria e di verifica del Garante, volta ad individuare eventuali altri siti o altri casi di diffusione da parte di media dei numeri di quelle utenze telefoniche, è tuttora in corso. L'Autorità richiama tutti i siti di informazione e tutti i media allo scrupoloso rispetto del principio di essenzialità dell'informazione, già più volte ribadito, e ad astenersi dal diffondere i dati delle utenze telefoniche, ancorché contenuti in atti giudiziari, la cui diffusione è eccedente rispetto al diritto di cronaca e inutilmente invasiva della riservatezza delle persone coinvolte.

Roma, 21 gennaio 2011

I poteri del Garante sono stabiliti per legge

Con riferimento alle critiche mosse recentemente all'attività istituzionale del Garante rispetto alle note vicende di cronaca giudiziaria, l'Autorità precisa quanto segue. Le notizie diffuse nelle ultime settimane dagli organi di informazione hanno fatto riferimento sempre al contenuto di atti giudiziari acquisiti a seguito di attività di indagine disposta dalla magistratura, o a interviste e dichiarazioni rilasciate dalle stesse persone interessate. Come più volte ricordato non è nelle competenze del Garante sindacare il ricorso da parte del-

l'autorità giudiziaria a mezzi di prova consentiti dal codice di procedura penale – come le intercettazioni telefoniche e gli altri strumenti di indagine – né può il Garante intervenire laddove le notizie diffuse dai mezzi di informazione, tratte da atti giudiziari, abbiano un contenuto di evidente interesse pubblico, specie se riguardano persone note o che esercitano funzioni pubbliche. Figure queste che, fermo restando il rispetto del principio di essenzialità e non eccedenza dell'informazione, hanno una protezione della loro riservatezza necessariamente attenuata, come è previsto nel Codice deontologico dei giornalisti e riconosciuto dalla giurisprudenza.

Va peraltro sottolineato che all'Autorità è pervenuta sinora un'unica segnalazione, rispetto alla quale è stata subito avviata come di prassi una specifica istruttoria preliminare. Va ribadito come non rientri tra le competenze dell'Autorità verificare la veridicità di notizie diffuse dagli organi di stampa, spesso oggetto di smentita da parte degli stessi interessati, relativamente alle quali si possono comunque attivare gli appositi strumenti di tutela presso il giudice ordinario, in sede sia civile che penale. Occorre ricordare comunque che il Garante agisce sempre nel pieno adempimento delle funzioni assegnate dalla legge e tutela quotidianamente i diritti e la dignità di tanti cittadini comuni, specialmente minori o vittime di violenza. Quanto alle regole che devono presiedere a un attento bilanciamento tra la tutela della riservatezza e il diritto-dovere di cronaca, l'Autorità non può che ribadire ancora una volta quanto già segnalato in occasione delle ultime Relazioni annuali al Parlamento. E cioè la necessità che i media rispettino scrupolosamente i principi fissati nel

Codice deontologico dei giornalisti e che l'autorità giudiziaria per prima adotti ogni misura necessaria ad assicurare il segreto istruttorio rispetto alle informazioni di cui viene in possesso nel corso dell'attività di indagine, perseguendo gli eventuali autori delle violazioni.

Spetta, infine, al legislatore e solo al legislatore assicurare un quadro normativo che rafforzi sempre di più un corretto equilibrio tra tutti i diritti e gli interessi in gioco in

questo complesso ambito, anche tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche.

Roma, 10 febbraio 2011

Affittopoli a Milano, un quesito

Con la nota sopra evidenziata è stato posto un quesito in ordine all'eventuale sussistenza, sotto il profilo della protezione dei dati personali, di ragioni ostative alla pubblicazione sul sito web istituzionale di codesta Fondazione dei nominativi di conduttori dei contratti di locazione relativi a unità immobiliari urbane di proprietà. Al riguardo,

SI EVIDENZIA

che la disciplina posta a presidio della protezione dei dati personali non rappresenta un ostacolo alla trasparenza dell'attività amministrativa, specie laddove quest'ultima riguardi il corretto utilizzo di beni e risorse da parte dei soggetti pubblici (cfr. in tal senso le "Linee-guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali" del 19 aprile 2007, in *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 2007, n. 120). La possibilità per un soggetto pubblico di diffondere dati personali

(anche per il tramite della loro pubblicazione su siti web di natura istituzionale) è ammessa in via generale qualora tale operazione trovi fondamento in una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). In tale quadro, appare opportuno evidenziare che recenti disposizioni legislative prevedono, a determinate condizioni, che i soggetti pubblici possano pubblicare sul proprio sito web i dati personali preventivamente individuati nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità che ciascuna amministrazione è tenuta a predisporre in conformità alle "Linee-guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità" adottate il 14 ottobre 2010 dalla CIVIT-Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, con delibera n. 105/2010.

Spetta, pertanto, a codesta Fondazione verificare l'esistenza di una norma di legge o di regolamento ovvero avvalersi della possibilità di individuare nel predetto programma la tipologia di informazioni pertinenti e non eccedenti che siano utili a garantire un adeguato livello di trasparenza avendo cura, in tale caso, di motivare adeguatamente la propria scelta dimostrando l'idoneità di una tale pubblicazione e il rispetto del principio di proporzionalità. Resta naturalmente ferma la possibilità per i consiglieri comunali e provinciali, nonché quelli regionali, di esercitare il diritto di ottenere dalle amministrazioni di riferimento, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. I consiglieri sono comunque tenuti a ga-

rantire la necessaria riservatezza nel caso in cui i dati ricevuti siano sensibili ovvero siano in grado di ledere la dignità degli interessati, fermo restando il rispetto al segreto nei casi previsti dalla legge (cfr. per i consiglieri comunali e provinciali art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; per i consiglieri regionali art. 13, comma 5, legge regionale statutaria della Lombardia 30 agosto 2008, n. 1). In tale caso, codesta Fondazione dovrà semplicemente verificare che le richieste formulate dai consiglieri siano riferite all'espletamento del loro mandato, a nulla rilevando la normativa in materia di protezione dei dati personali. Anche con riferimento a eventuali richieste di accesso alle predette informazioni formulate da organi di stampa, va ugualmente ribadito che la disciplina in materia di protezione dei dati personali, non avendo inciso - come sopra ricordato - in modo restrittivo sulla normativa posta a salvaguardia della trasparenza amministrativa, non può essere in quanto tale invocata per negare, in via di principio, l'accesso ai documenti.

Qualora l'Amministrazione, pertanto, reputi legittima la richiesta di accesso "rimane poi affidata alla responsabilità del giornalista l'utilizzazione lecita del dato raccolto e quindi la sua diffusione secondo i parametri dell'essenzialità rispetto al fatto d'interesse pubblico narrato, della correttezza, della pertinenza e della non eccedenza, avuto altresì riguardo alla natura del dato medesimo". Tale chiarimento - contenuto anche nel documento del Garante del 6 maggio 2004 "Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti" - è rivolto a chi, nell'esercizio dell'attività giornalistica, utilizza la documentazione a cui ha

avuto legittimamente accesso; esso costituisce non altro che un'applicazione dei principi generali già dettati dal Codice (cfr. in particolare art. 137) e dalle disposizioni del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A.1. al Codice).

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento si comunica che le presenti indicazioni sono state oggetto di esame da parte del Garante che ne ha preso atto.

Roma, 16 febbraio 2011

Non pubblicate le foto del corpo di Eluana

Con riguardo a notizie circa la eventuale diffusione di foto di Eluana Englaro, scattate durante il suo ultimo ricovero, il Garante per la privacy richiama l'attenzione dei mezzi di informazione sulla circostanza che, a quanto è dato sapere, si tratterebbe di foto scattate per finalità di documentazione clinica e per sole esigenze di trattamento sanitario. La famiglia ha, peraltro, già fatto più volte sapere, anche tramite i suoi legali, che qualunque diffusione di queste foto deve ritenersi esclusa. L'Autorità raccomanda, dunque, il massimo rispetto non solo delle regole deontologiche che impongono ai media di tutelare sempre la dignità della persona e in particolare del malato, ma anche delle regole giuridiche che vietano la pubblicazione di referti medici o di documentazione sanitaria. L'Autorità rammenta, inoltre, che le stesse regole non consentono, contro la volontà degli interessati, la pubblicazione di foto o altra documentazione fatta acquisire per scopi personali.

Roma, 27 febbraio 2009

Inutile e dannosa esposizione delle vittime

Non si possono diffondere scene di maltrattamenti su minori se non oscurando in modo adeguato i volti dei bambini. La doverosa informazione rispetto a gravi episodi di cronaca non può tradursi in una inutile e dannosa esposizione delle vittime. L'Autorità Garante, rilevando che alcune testate televisive nel diffondere il video sul caso dell'asilo di Pistoia non hanno rispettato i principi fissati dalla Carta di Treviso e dal Codice deontologico dei giornalisti, richiama i mezzi di informazione, in particolare i responsabili dei Tg e dei siti internet, a oscurare in modo efficace i volti dei bambini oggetto di maltrattamenti. In caso di mancato rispetto di tali principi, l'Autorità si riserva di adottare provvedimenti di sua competenza.

Roma, 4 dicembre 2009

Dare ascolto ai genitori di Yara

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali invita tutti i mezzi di informazione e i media a prestare la massima attenzione all'accorata richiesta della famiglia di Yara Gambirasio affinché non si continui a diffondere fotografie o video di Yara. Tale diffusione infatti, mentre ha il sicuro effetto di rinnovare il dolore di una famiglia, ben difficilmente può apparire oggi "davvero nell'interesse oggettivo del minore". Condizione, questa, che esplicitamente l'articolo 7 comma 3 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, anche richiamando la Carta di Treviso, indica come requisito essenziale di legittimità per la diffusione dei dati relativi ai minori. Requisito

che va rispettato con particolare rigore quando si tratta di minori vittime di reati e violenze.

Roma, 2 aprile 2011

Film a luci rosse di 25 anni fa

Con la presente si dà riscontro alla Sua segnalazione, pervenuta a questo Ufficio per il tramite della Polizia di Stato in indirizzo, lamentante una presunta violazione della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali relativi alla Sua assistita, dottoressa XY.

In particolare, le Sue doglianze concernono la pubblicazione su "Il dizionario del cinema hard" e su alcuni siti internet (*www.davinotti.com* e *Yahoo!Cinema*) di alcuni dati personali - tra i quali il vero nome e cognome - della dottoressa XY, associati ad alcuni film "a luci rosse" dalla stessa interpretati, oltre 25 anni fa, avvalendosi di pseudonimi proprio al fine di evitare la sua identificazione.

Al riguardo, esaurita l'istruttoria preliminare sul caso,

SI OSSERVA

quanto segue. La pubblicazione dei dati della dottoressa XY, sul Dizionario e sui siti internet in questione, anche alla luce dei riscontri ricevuti, può ragionevolmente ricondursi all'attività giornalistica di cui agli artt. 136 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e all'allegato Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, in quanto essa mira a informare rispettivamente i lettori del libro *de quo* e gli utenti dei detti siti web, riguardo al percorso artistico di un'attrice (in-

dicata nei film dell'epoca talora con vari nomi) che è stata personaggio noto nel settore cinematografico di riferimento, in quanto protagonista, o comunque, partecipante a più film.

In tale contesto, peraltro, potrebbero venire in rilievo anche “dati relativi a circostanze e fatti resi noti direttamente dagli interessati, o attraverso loro comportamenti in pubblico”, di cui all'art. 5, comma 2, del citato Codice di deontologia, dato che, nel caso di specie, è emerso che la dottoressa XY avrebbe rivelato la sua identità nel corso di un'intervista concessa nel 1982 (v. allegato riscontro del sito *www.davinotti.com*) e che il suo vero nome sarebbe comunque di dominio pubblico, poiché ampiamente riportato nei giornali dell'epoca (v. allegato riscontro della società Yahoo! Italia). Inoltre, va considerato che – secondo quanto dichiarato dall'editore NewBooks S.r.l. – il dizionario *de quo* non è più in commercio, la società Yahoo! Italia ha manifestato la sua disponibilità a rimuovere le pagine web che le saranno indicate, e il sito *www.davinotti.com* ha dichiarato di aver provveduto a eliminare il riferimento al vero nome e cognome dell'attrice *de qua*, non appena ricevuta la richiesta di informazioni formulata dall'Autorità.

Si evidenzia altresì che un'eventuale futura ricostruzione storica del cinema hard, in quanto – come si è già osservato sopra – riconducibile all'attività giornalistica, potrebbe nuovamente legittimamente citare la Sua assistita.

D'altra parte, però, considerato che è decorso un notevole intervallo temporale dalla proiezione dei film interpretati (oltre 25 anni fa) e che la dottoressa XY risulta impegnata in un'attività professionale e inserita in un settore radicalmente differenti da quelli oggetto di segnalazione, si ricorda che la Sua assistita

potrebbe invocare il “diritto all'oblio”, chiedendo alle testate giornalistiche online – in caso di eventuale riproposizione dei Suoi dati in rilievo – che questi ultimi, pur persistendo nei relativi archivi online, non siano indicizzabili dai motori di ricerca esterni.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, questo Ufficio, tuttavia, ai sensi degli artt. 13, comma 4, e 11, comma 1, del regolamento del Garante n. 1 del 14 dicembre 2007, non ritiene ravvisabili gli estremi per promuovere un provvedimento inibitorio dell'Autorità e dispone la messa agli atti della segnalazione.

Roma, 5 gennaio 2011

Vignetta ricorda un vecchio fatto di cronaca

Si fa riferimento alla segnalazione con cui l'avv. Stefano Caratozzolo, nell'interesse del suo assistito signor HZ, ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla pubblicazione, sul settimanale *Cronaca Vera* (edizione del 24 marzo 2010), di un fumetto, corredato di una didascalia, in cui si rappresentava una tragica vicenda occorsa al suo assistito e alla famiglia di questi diversi anni or sono.

Nell'ambito dell'istruttoria preliminare avviata da questo Ufficio l'editore del settimanale ha contestato la sussistenza della violazione lamentata dal segnalante affermando che nel caso di specie non si è trattato della pubblicazione di una notizia bensì di un'opera artistica; ciò in quanto “*Cronaca Vera* dedica ogni settimana uno spazio ‘ai giovani artisti dei nostri tempi’”. La pubblicazione in questione – ha precisato l'editore – costituisce in altri termini una “rappresentazione (per nulla volgare,

raccapricciante o ‘atroce’) di un importante fatto di cronaca nera che ha artisticamente impressionato l’autrice che ne ha dato la rappresentazione grafica pubblicata e che in ogni caso aveva fatto scalpore coinvolgendo l’opinione pubblica negli anni 90”.

Esaminati gli elementi in possesso questo Ufficio

OSSERVA

quanto segue. Il caso configura un trattamento di dati personali al quale si applica la disciplina prevista nel Titolo XII del Codice in materia di protezione dei dati personali dedicato ai trattamenti effettuati nell’esercizio della attività giornalistica e di espressione letteraria e artistica (artt. 136 - 139). Tale disciplina individua i presupposti e i limiti affinché la libertà di manifestazione delle idee (anche artistiche) sia esercitata nel rispetto dei diritti fondamentali della persona (cfr. in particolare art. 137 del Codice e Allegato A.1. Codice di deontologia). Ad avviso di questo Ufficio, nel caso di specie la libertà di espressione avrebbe potuto essere salvaguardata adottando alcune cautele volte a tutelare la sensibilità di chi è stato coinvolto nella vicenda drammatica rappresentata dall’artista. Ciò, ricorrendo all’uso di iniziali nel rievocare i protagonisti e comunque omettendo i dati identificativi del segnalante, vittima dell’azione delittuosa rievocata dal settimanale. Al riguardo si ricorda che la vittima di un reato vanta comunque una particolare tutela, a maggior ragione quando il fatto di cronaca di cui è stato protagonista è risalente nel tempo (*ex pluribus*, Prov. 15 aprile 2004 e documento del 6 maggio 2004; ma cfr. anche art. 8 Raccomandazione R(2003)13 del Consiglio d’Europa su informazione e procedimenti penali).

Rilevato dunque quanto sopra, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. d), del regolamento del Garante n. 1/2007), si richiama Edicronaca S.r.l. Cronaca Vera, in qualità di titolare del trattamento, al rispetto dei principi qui esposti in caso di un’eventuale futura trattazione del caso.

Roma, 15 marzo 2011

Commenti in rete su un’impresa

In riferimento alla segnalazione della società AB S.r.l., da Lei assistita, concernente la diffusione di propri dati personali e di commenti sulla medesima tramite il forum del sito web di CD, si rappresenta che quest’ultima ha dato riscontro alla richiesta di informazioni formulata da questo Ufficio, fornendo gli elementi richiesti e relativa documentazione, con una nota che si allega alla presente.

All’esito dell’istruttoria condotta, non si ravvisano i presupposti necessari per promuovere un provvedimento dell’Autorità. Infatti, si evidenzia che l’indicazione del nome della società e del relativo indirizzo e la formulazione di commenti sulla sua attività e sui servizi resi dalla medesima - sia se fatti su stampa sia all’interno di un qualsivoglia sito web - costituiscono una libera manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione. Ciò, anche quando i detti commenti sono contenuti, come nel caso di specie, in una lettera inviata da un utente all’associazione che gestisce il forum, peraltro rettificata, a seguito della Sua istanza, nella parte che poteva apparire offensiva.

Ne consegue che in tal caso la raccolta e la diffusione di dati personali pubblici, ad esempio relativi al nome della società, così come dei commenti, possono

avvenire anche senza il consenso dell'interessato, in quanto essi, come si è detto, si inquadrano nell'ambito della manifestazione del pensiero.

Resta comunque fermo il divieto di diffondere dati personali altrui ledendone la dignità o l'onorabilità. Qualora il trattamento dei dati risulti illecito, in quanto avvenga nel mancato rispetto della normativa vigente (ad esempio, per eventuali profili diffamatori), è ovviamente possibile ricorrere alle forme di tutela previste dal codice civile e dal codice penale (risarcimento danni, querela, ecc.) da far valere dinanzi all'autorità giudiziaria, dotata di specifici poteri istruttori.

Roma, 4 febbraio 2011

La notizia sta su un sito degli Usa

Con la presente si fornisce riscontro alla Sua segnalazione del 3 febbraio u.s., nella quale ha lamentato una presunta violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali per la pubblicazione della vicenda relativa all'arresto del Suo assistito, signor HZ, all'indirizzo web <http://omnis.blogspot.com/2005/02/vicenza-truffa-confintofinanziere.html>. Ad esito di un'istruttoria preliminare avviata è emerso che la questione segnalata non rientra – ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – nella competenza di questa Autorità, in quanto Omnis Network, registrant del sito web (www.omnis.com), al quale afferisce il blog in questione, risulta non “stabilito nel territorio dello Stato”, ma in Torrance (USA), 3655 Torrance Blvd Suite 230, CA 90503 (indirizzo e-mail: support@omnis.com). Nella fattispecie, l'interessato, comunque, può avvalersi della procedura di “notice and take

down”, introdotta negli Stati Uniti con il “Digital Millenium Copyright Act” del 1998 e ripreso dalla direttiva comunitaria sul commercio elettronico (art. 16, d.lgs. n. 70/2003), rivolgendosi direttamente al detto registrant per segnalare l'articolo in questione e chiederne la rimozione.

Pertanto, si ritiene di concludere l'esame della segnalazione in oggetto, ai sensi degli artt. 13, comma 4 e 11, comma 1, regolamento n. 1/2007 del Garante.

Roma, 4 aprile 2011

Un padre mette la foto del figlio sul suo profilo

Con la presente si fornisce riscontro alla Sua segnalazione pervenuta il 30 dicembre u.s., con la quale lamenta l'inserimento, da parte del padre XY, di una fotografia di Vostro figlio AB sul profilo Facebook di quest'ultimo. Da un esame della documentazione pervenuta emerge che la foto ritrae Suo figlio AB insieme al padre in un giardino e pertanto la foto è inserita in un contesto positivo per il bambino.

Per la pubblicazione delle fotografie la disciplina sul diritto d'autore prevede che il consenso alla riproduzione dell'immagine non è necessario quando ricorrano determinate situazioni, quali quelle richiamate dagli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (ad es., nei casi in cui la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico). Nel caso in esame la foto è stata scattata in un parco, all'aperto. Né d'altra parte la pubblicazione in questione appare in contrasto con le particolari disposizioni previste a tutela dei minori (art. 7 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nel-

l'esercizio dell'attività giornalistica e la Carta di Treviso).

La ratio di queste ultime consiste infatti nel prevenire, e/o eventualmente vietare, un'informazione idonea a ledere la personalità e a compromettere un armonico sviluppo dei minori stessi. Come indicato nella stessa Carta di Treviso tale eventualità può tuttavia non configurarsi se la notizia inquadra il minore in un contesto positivo (cfr. anche il documento del Garante "Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a

quesiti dell'Ordine dei giornalisti" 6 maggio 2004).

Al riguardo si comunica che questo Dipartimento, sulla base delle considerazioni sopra svolte, non ha ravvisato gli estremi per promuovere un provvedimento del Garante (art. 154, comma 1, lett. b), del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e art. 11, comma 1, lett. b), del regolamento n. 1/2007 del 14 dicembre 2007).

Roma, 2 febbraio 2011